

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” DI CHIETI E  
PESCARA**

**Facoltà di Scienze Manageriali  
Corso di Laurea in Economia e Management**

**LA DISCIPLINA FISCALE DEGLI APPARATI E  
CONGEGNI DA INTRATTENIMENTO.  
IL PRELIEVO ERARIALE UNICO.**

**Relatore: Chiar.mo Prof. Carlo Geronimo CARDIA**

**Tesi di Laurea di:  
Giulio MONTORIO  
Matr. Nr. 3056617**

**Anno Accademico 2005-2006**

# INDICE

## PARTE I – Legislazione Italiana

	Premessa	Pag.	6
--	----------	------	---

### CAPITOLO 1

1.0.	Evoluzione dell'articolo 110 del T.U.L.P.S.	Pag.	9
1.1.	Legge 6 ottobre 1995, n. 425	Pag.	10
1.2.	Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001)	Pag.	11
1.3.	Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003)	Pag.	11
1.4.	Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326	Pag.	14
1.5.	Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge Finanziaria 2004)	Pag.	15
1.6.	Legge 20 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005)	Pag.	16
1.7.	Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006)	Pag.	17

### CAPITOLO 2

1.0.	Regime autorizzatorio	Pag.	30
1.1.	La licenza d'esercizio	Pag.	31
2.0.	<i>I nulla osta</i>	Pag.	35
2.1.	Verifica tecnica per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 6, lettera a) e 7 del T.U.L.P.S.	Pag.	39
2.2.	<i>Nulla osta di distribuzione</i> (rilasciato al produttore/importatore)	Pag.	46
2.3.	<i>Nulla osta per la messa in esercizio</i> (rilasciato al concessionario)	Pag.	48
3.0.	Comunicazione di avvenuta installazione	Pag.	50
4.0.	Dichiarazioni cessazione d'efficacia	Pag.	52
5.0.	Furto dell'apparecchio o dei <i>nulla osta</i>	Pag.	54
6.0.	Revoca del <i>nulla osta</i>	Pag.	55
7.0.	Il gestore della rete	Pag.	56
7.1.	Compiti dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato	Pag.	58
8.0.	Il concessionario, il gestore e l'esercente	Pag.	59

### CAPITOLO 3

1.0.	Il Prelievo Erariale Unico	Pag.	64
1.1.	Modalità di determinazione del P.R.E.U	Pag.	68
1.2.	Il P.R.E.U. forfetario	Pag.	77

#### CAPITOLO 4

1.0.	I.V.A.- Raccolta delle giocate relative agli apparecchi di cui al comma 6 dell'articolo 110 del T.U.L.P.S.. Esenzione	Pag.	81
1.1.	Indetraibilità dell'I.V.A. relativa a operazioni inerenti e connesse all'organizzazione ed all'esercizio del lotto, lotterie nazionali, giochi di abilità, e quelle relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, concorsi, eccetera di cui all'articolo 10, numeri 6) e 7), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633	Pag.	85
2.0.	RITENUTE ALLA FONTE	Pag.	88
3.0.	II.DD.	Pag.	89

#### CAPITOLO 5

1.0.	Il quadro sanzionatorio in tema di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento	Pag.	92
1.1.	Violazioni penali	Pag.	95
1.2.	Violazioni amministrative	Pag.	96
2.0.	Il concessionario e gli incaricati della raccolta. Inquadramento giuridico ai fini penali	Pag.	109

#### CAPITOLO 6

1.0.	L'attività operativa della Guardia di finanza nel campo dei videogiochi.	Pag.	115
1.1.	Presupposti normativi dell'attività della Guardia di Finanza, in materia di controlli sugli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento	Pag.	116

### **PARTE II – La legislazione Spagnola**

#### CAPITOLO 7

1.0.	I giochi legali in Spagna	Pag.	123
2.0.	Apparecchi da gioco e da intrattenimento	Pag.	127
2.1.	Le Macchine di tipo A	Pag.	128
2.2.	Le Macchine di tipo B	Pag.	128
2.3.	Le macchine di tipo C	Pag.	131

#### CAPITOLO 8

1.0.	Regime autorizzatorio. Il registro dei modelli	Pag.	135
2.0.	Marchio di fabbrica, certificato di fabbricazione e permesso di circolazione	Pag.	139

<b>3.0.</b>	<b>Il registro delle imprese</b>	<b>Pag.</b>	<b>140</b>
<b>4.0.</b>	<b>Commercializzazione, importazione ed esportazione di macchine del tipo A, B e C</b>	<b>Pag.</b>	<b>141</b>
<b>5.0.</b>	<b>Installazione delle macchine di tipo A, B e C</b>	<b>Pag.</b>	<b>142</b>
<b>5.1.</b>	<b>Installazione delle macchine di tipo A e B presso bar, caffetterie e sale da gioco/ricreative</b>	<b>Pag.</b>	<b>143</b>
<b>6.0.</b>	<b>Attività di gestione macchine da gioco e intrattenimento</b>	<b>Pag.</b>	<b>144</b>

### **CAPITOLO 9**

<b>1.0.</b>	<b>L'imposizione fiscale</b>	<b>Pag.</b>	<b>147</b>
<b>1.1.</b>	<b>Imposta generale</b>	<b>Pag.</b>	<b>148</b>
<b>1.2.</b>	<b>Tassa fissa</b>	<b>Pag.</b>	<b>149</b>
<b>2.0.</b>	<b>Sanzioni</b>	<b>Pag.</b>	<b>150</b>

### **CAPITOLO 10**

<b>1.0.</b>	<b>Struttura del sistema sanzionatorio previsto dal Real Decreto 2110/1998</b>	<b>Pag.</b>	<b>151</b>
<b>1.1.</b>	<b>Infrazioni molto gravi</b>	<b>Pag.</b>	<b>151</b>
<b>1.2.</b>	<b>Infrazioni gravi</b>	<b>Pag.</b>	<b>154</b>
<b>1.3.</b>	<b>Infrazioni lievi</b>	<b>Pag.</b>	<b>156</b>
<b>2.0.</b>	<b>Sanzioni</b>	<b>Pag.</b>	<b>156</b>
<b>3.0.</b>	<b>Attività di vigilanza e controllo</b>	<b>Pag.</b>	<b>158</b>

	<i>Schema di raffronto tra la normativa vigente in Italia e in Spagna sugli apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento con vincita in denaro denominati awp o newslot</i>	<b>Pag.</b>	<b>160</b>
	<i>Schema di raffronto tra la normativa vigente in Italia e in Spagna sugli apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento con vincita in denaro denominati VLT e destinati ai casino'.</i>	<b>Pag.</b>	<b>161</b>

	<b>Bibliografia</b>	<b>Pag.</b>	<b>162</b>
--	---------------------	-------------	------------

# **PARTE I**

## **Legislazione Italiana**

## **PREMESSA**

La prima “macchina” da gioco nacque, in California, nel 1894 da un meccanico irlandese emigrato negli Stati Uniti. Quando poi questi apparecchi presero piede, qualche anno dopo, qualcuno attribuì questa diffusione a un curioso motivo sociale e commerciale insieme: la possibilità di intrattenere le mogli e le fidanzate degli uomini impegnati ai tavoli da gioco. Ma la vera ragione di quello strepitoso successo fu indubbiamente un'altra. La possibilità per tutti di vincere. Non viene richiesta alcuna abilità o dote particolare al giocatore; tutti possono cimentarsi e, avere la stessa opportunità di vincere.

Gli apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento rappresentano una famiglia di giochi radicata in Italia fin dalla prima metà del Novecento: i primi flipper sono degli anni Quaranta.

L'impatto sociale ed economico delle “macchinette” ha assunto oggi proporzioni enormi. Basti pensare che il volume di gioco registrato in Italia nel 2005 è di circa 10 miliardi e mezzo di euro, posizionandosi al primo posto delle raccolte di gioco pubblico e superando il primato dello storico gioco del Lotto. La crescita degli apparecchi installati (passati da 130 a 170 mila unità) e l'incremento dei punti di vendita (oltre 70 mila) ha fatto poi del 2005 un anno importante per l'ampliamento dell'offerta di gioco<sup>1</sup>.

Le ragioni che hanno portato, negli ultimi anni, all'espansione nel nostro paese di questo fenomeno, sono legate a doppio filo al costante processo di revisione

---

<sup>1</sup> Dati rilevati dal sito [www.aams.it](http://www.aams.it)

legislativo attuato.

In particolare ciò che ha spinto e che tutt'ora spinge a questo continuo intervento di riforma è da ricercare in tre ordini di motivi:

1. **economici** - la continua e inevitabile integrazione dei paesi appartenenti all'area C.E., ha fatto sì che l'Italia divenisse in breve tempo un interessante mercato di sbocco per società di diritto straniero (veggasi Gran Bretagna e Spagna), provenienti da paesi in cui il fenomeno del gioco ha caratteristiche di radicamento sociale di antica tradizione, a cui corrisponde un sistema normativo di riferimento del tutto d'avanguardia;
3. **sociali** - il tentativo di regolamentare al meglio un fenomeno a cui è geneticamente avvezzo il popolo italiano, cercando di porre degli argini a ciò che è stata definita, forse con troppa enfasi, (anche per i clamorosi e tragici episodi di recente cronaca) *“una vera e propria piaga sociale che ha visto andare in rovina donne, uomini ed intere famiglie, vittime del miraggio di facili (quanto mai improbabili) vincite in denaro”*<sup>2</sup>;
1. **fiscali** - come riconosciuto dallo stesso Legislatore (articolo 22, comma 1, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289) è costantemente avvertita la necessità di *“favorire il recupero del fenomeno dell'evasione fiscale”* in questo campo.

In un tale contesto evolutivo è stato naturale ribadire il ruolo centrale dello Stato, nell'organizzazione del comparto *de quo*, attraverso il riconoscimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato delle

---

<sup>2</sup> Giuseppe Mango, Massimiliano Giua e Pietro Accardi, *“Profili penali dei giochi illeciti, delle scommesse illegali e degli Internet point”*, in *“Il Fisco”* n. 26 del 27 giugno 2005, pag. 1-3979).

competenze connesse all'attuazione del regime autorizzatorio che presiede all'importazione, alla produzione ed all'installazione dei congegni in rassegna.

L'impostazione adottata è coerente con l'affidamento al medesimo Organo del complesso delle funzioni statali in materia di giochi di abilità, concorsi pronostici e scommesse, ivi comprese, dal 1° aprile 2003, quelle inerenti alla gestione delle relative entrate di natura tributaria, come sancito dall'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2003, n. 27.

## **CAPITOLO 1**

**1.0. Evoluzione dell'articolo 110 del T.U.L.P.S. - 1.1. Legge 6 ottobre 1995, n. 425 - 1.2. Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001) - 1.3. Legge 27 dicembre 2002, n. 289 - 1.4. Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 - 1.5. Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge Finanziaria 2004) - 1.6. Legge 20 dicembre 2004, n. 311 (Finanziari 2005) - 1.7. Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006)**

### **1.0. Evoluzione dell'articolo 110 del T.U.L.P.S.**

L'articolo 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, è probabilmente una delle norme più modificate degli ultimi anni.

La complessità della materia, in relazione soprattutto a suoi risvolti fiscali, impone di accedere, innanzitutto, a una breve disamina delle leggi che nel tempo si sono occupate degli apparecchi e dei congegni da intrattenimento.

Una disciplina questa disegnata, inizialmente, solo in termini negativi, ovvero diretta ad esplicitare solo ciò che non è espressamente consentito, che inevitabilmente lasciava margini d'incertezza su ciò che era lecito e rendeva nel contempo estremamente elastico il contenuto dei precetti; i quali erano volti prioritariamente a salvaguardare le esigenze di ordine pubblico

demandate all'apprezzamento degli organi di Pubblica Sicurezza<sup>3</sup>.

In un tale contesto assurgono a particolare significatività le modificazioni recate all'articolo 110 T.U.L.P.S. dalle Leggi 6 ottobre 1995, n. 425, 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001), 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003), dal Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269 e infine dalle Leggi 20 dicembre 2004 (Legge Finanziaria 2004), n. 311 (Legge Finanziaria 2005) e 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006)

### **1.1. Legge 6 ottobre 1995, n. 425**

Le principali novità introdotte dalla Legge 6 ottobre 1995, n. 425 furono dirette a delineare il concetto di premio, ancorandolo a tipologie premiali innocue sotto il profilo della rilevanza economica. Con il proposito di chiarire cosa doveva intendersi per aleatorietà e intrattenimento si cercò, quindi, di disciplinare il funzionamento di tali congegni.

Furono liberalizzate le “tematiche di gioco” in favore di dati tecnici precisi che attestassero la non predisposizione del gioco all'esercizio dell'azzardo, procedendo a una distinzione tra la mera inosservanza della norma tecnica e l'esercizio del gioco d'azzardo perpetrato attraverso gli apparecchi per il gioco automatico o elettronico<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> M. Pucci e M. Franoso, “*Gli apparecchi da intrattenimento a premi*”, Giuffrè editore, Milano, pag. 5.

<sup>4</sup> Citato M. Pucci e M. Franoso, “*Gli apparecchi da intrattenimento a premi*”, Giuffrè editore, Milano, pag. 5.

## **1.2. Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001)**

La Legge 23 dicembre 2000, n. 388, presentava tre importanti profili innovativi:

- il primo era legato alla radicale modifica del T.U.L.P.S.; da qui si procedette alla ri-definizione dei concetti di apparecchio per l'intrattenimento e abilità, e di congegno per il gioco d'azzardo;
- il secondo era la configurazione di un nuovo regime di accesso all'attività di gestione degli apparecchi per l'intrattenimento, unitamente alle norme di regolamentazione dell'imposizione fiscale dell'attività;
- il terzo era la disciplina della fase transitoria, ovvero la regolamentazione degli apparecchi già installati ed operanti all'interno di pubblici esercizi e circoli privati alla data del 31 dicembre 2000<sup>5</sup>.

## **1.3. Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003)**

Per ciò che attiene alla Legge 27 dicembre 2002, n. 289, occorre ricordare come le disposizioni normative in essa contemplate incisero in maniera sostanziale sui criteri di liceità previsti per gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, giungendo a fornirne una puntuale definizione.

L'innovazione cardine del sistema concerneva nella sostituzione del testo dell'articolo 110 del T.U.L.P.S.. Rispetto alla formulazione previgente, innanzitutto, vennero distinti gli apparecchi e congegni automatici ed elettronici

---

<sup>5</sup> Citato M. Pucci e M. Franoso, "*Gli apparecchi da intrattenimento a premi*", Giuffrè editore, Milano, pag. 7,8.

leciti da quelli illeciti. In tale contesto, furono considerati apparecchi per il gioco d'azzardo, ed in quanto tali non leciti, quelli che avevano insita la scommessa o consentivano vincite puramente aleatorie in denaro o natura o di valore superiore ai limiti fissati<sup>6</sup>.

Vennero definite, inoltre, al comma 3, dell'articolo 22 della Legge Finanziaria 2003, quattro distinte categorie di macchine idonee al gioco lecito.

La prima, prevista dal comma 6 dell'articolo 110 del T.U.L.P.S., ricomprendeva i congegni denominati in gergo *AWP (Amusement With Prize)*, i quali, novità assoluta, si caratterizzavano per il fatto di erogare direttamente - subito dopo la conclusione di una sessione di gioco, ciascuna di durata non inferiore a 10 secondi - vincite in denaro, il cui valore non poteva essere superiore a venti volte il costo della singola partita, che a sua volta non poteva eccedere i 50 centesimi di euro. Si trattava di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici, attivabili solo con moneta metallica, caratterizzati dalla prevalenza degli elementi dell'abilità o dell'intrattenimento sulla componente aleatoria, per i quali, in ogni caso, era fatto espresso divieto di riprodurre, anche parzialmente, il gioco del *poker* o le sue regole fondamentali.

Le vincite computate dal meccanismo di funzionamento del gioco, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 7.000 partite, dovevano risultare non inferiori al 90 per cento delle somme giocate.

---

<sup>6</sup> Vincenzo Delle Femmine, "Le nuove disposizioni fiscali contenute nella Legge Finanziaria 2003. Articolo 22 – Misure di contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento. Disposizioni concernenti le scommesse ippiche e sportive." In in Fisconline – banca dati tributaria, ETI.

Il successivo comma 7, dell'articolo 22, delineò altre tre categorie di congegni:

- i cosiddetti *Redemptions*, previsti dalla lett. *a*), privi di monitor, che distribuivano prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie, all'esito di prove di capacità fisica, mentale o strategica (ad esempio, le comuni gru per la "pesca" di articoli di modico valore). Erano congegni elettromeccanici, corrispondenti a quelli del comma 6 della precedente versione dell'articolo 110, ora attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche di importo complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad un euro<sup>7</sup>, mentre il valore di ogni premio erogabile non poteva essere superiore a venti (il limite precedente era di dieci) volte il costo della partita;
- gli apparecchi della lettera *b*), sostanzialmente equivalenti, nelle caratteristiche, a quelli del previgente comma 5 dell'articolo 110 del T.U.L.P.S.- pur se depotenziati nella pericolosità ludica, attraverso l'eliminazione del lettore di banconote e la riduzione del costo partita a 50 centesimi di euro<sup>8</sup> - che consentivano, limitatamente all'anno 2003, la ripetizione o il prolungamento della partita, fino a un massimo di dieci volte;

---

<sup>7</sup> Il decreto interdirettoriale dell'11 marzo 2003, con il quale sono state dettate le regole tecniche degli apparecchi dell'articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S., nella versione originaria vietava (articolo 6) la prenotazione di partite, prevedendo l'obbligo di dotare i congegni delle lett. *a*) e *b*) di meccanismi o dispositivi in grado di rifiutare le monete di valore eccedente il costo della singola sessione di gioco. A seguito delle modifiche intervenute per effetto del successivo decreto interdirettoriale datato 10 aprile 2003 (articolo 14), tale divieto venne eliminato.

<sup>8</sup> Tuttavia, non veniva più contemplata la durata minima della partita, in precedenza fissata in dodici secondi.

- gli apparecchi della lettera c), basati sulla sola abilità del giocatore, che non distribuivano premi e per i quali la partita, di costo anche superiore ai 50 centesimi di euro, poteva avere durata variabile, in funzione delle capacità dell'utilizzatore.

#### **1.4. Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326**

Con le disposizioni di cui ai commi da 5 a 14 (fatta eccezione per le norme contenute nel comma 12-bis, riguardanti i concessionari delle scommesse sportive) dell'articolo 39 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il legislatore intervenne organicamente nella disciplina delineata dalla Legge Finanziaria per il 2003.

Gli interventi furono molteplici e diretti a compensare con misure di carattere strutturale eventuali difficoltà applicative riscontrate nei primi mesi di vigenza delle norme che avevano ridefinito l'intero settore. Si trattava, in sintesi di una vera e propria manovra correttiva della riforma contenuta nell'articolo 22 Legge 27 dicembre 2002, n. 289, che aveva introdotto, come abbiamo già accennato una nuova disciplina degli apparecchi da intrattenimento e da gioco d'abilità, finalizzata al contrasto dell'uso illegale dei medesimi, anche attraverso l'uso della leva fiscale. In quest'ottica si intervenne ancora sull'articolo 110 del T.U.L.P.S. fornendo una nuova definizione di apparecchi per il gioco lecito, nettamente distinti da quelli idonei per il gioco d'azzardo, classificandoli in quattro categorie, in funzione

delle caratteristiche tecniche e modificando, tra l'altro:

- i termini della durata di ciascuna partita, prevedendo un lasso di tempo compreso tra i sette e tredici secondi;
- il valore massimo della vincita, portato a € 50;
- il ciclo complessivo delle partite entro cui doveva verificarsi una vincita, elevato da 7.000 a 14.000;
- l'ammontare delle vincite erogabili, diminuito al 75%<sup>9</sup>.

#### **1.5. Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge Finanziaria 2004)**

La riforma dell'intero settore dei videogiochi, attuata con l'articolo 22 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003), e l'entrata in vigore del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, con l'articolo 39, che aveva apportato ulteriori e significative modifiche alla disciplina, fu attuata in vista dell'adozione delle reti per la gestione telematica degli apparecchi da divertimento e intrattenimento. La Legge Finanziaria 2004 con l'articolo 4, comma 195, modificò il comma 7-bis dell'articolo 39 citato. Si trattava di un profilo di minore rilevanza e di assai ridotta portata rispetto alle modifiche complessivamente contenute nella norma modificata. In particolare, il comma 7-bis (che introduceva il comma 7-bis dell'articolo 110 del T.U.L.P.S.) stabiliva il divieto di riproduzione del gioco del *poker* anche per gli apparecchi per il gioco lecito che non distribuivano vincite in denaro. Inoltre, sempre con il comma 195 venne aggiunto un periodo al comma 7-bis secondo

---

<sup>9</sup> Francesco Tavone, "Commento alla Legge Finanziaria 2004. Articolo 39 – Altre disposizioni

il quale, per gli apparecchi dotati di *nulla osta*, rilasciato entro il 31 dicembre 2003, il divieto di riproduzione del gioco del poker si applicava a partire dal 1 maggio 2004<sup>10</sup>.

#### **1.6. Legge 20 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziari 2005)**

Un ulteriore passo del processo evolutivo della normativa sui giochi da intrattenimento, si è avuto con l'entrata in vigore della Legge 20 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziari 2005).

L'articolo 1, comma 495 della Legge finanziaria 2005 ha soppresso le norme recate dalla lettera *b*) del comma 7 dell'articolo 110, del T.U.L.P.S.. Le disposizioni sopresse erano quelle relative gli apparecchi da gioco il cui legittimo utilizzo era possibile solamente entro un periodo transitorio, come previsto dalla medesima lettera *b*) dell'articolo 110, comma 7. Si trattava degli apparecchi che potevano consentire esclusivamente la ripetizione della partita, fino ad un massimo di venti volte. Al riguardo, va segnalato che il termine entro il quale tali apparecchi dovevano essere dismessi era stato originariamente stabilito nel 1 gennaio 2004<sup>11</sup>.

---

*in materia di entrate*", in Fisconline – banca dati tributaria, ETI.

<sup>10</sup> Francesco Tavone, "Commento alla Legge Finanziaria 2004. Articolo 4, comma 195 – Modifiche alla disciplina in materia di videogiochi", in Fisconline – banca dati tributaria, ETI.

<sup>11</sup> Le modifiche successive apportate alla materia, con il Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, avevano prorogato detto termine al 30 aprile 2004, relativamente ai soli apparecchi e congegni di cui al predetto comma 7, lettera *b*), per i quali, entro il 31 dicembre 2003, è era stato rilasciato il nullaosta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, ed erano state assolte le relative imposte.

In particolare, trascorso anche questo ultimo termine, gli apparecchi in questione dovevano essere rimossi e demoliti, secondo le modalità stabilite con decreto dirigenziale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Con la soppressione, operata con il comma in commento, delle disposizioni che prevedevano l'originaria legittima, seppur temporalmente limitata, installazione gli apparecchi di cui al citato comma 7, lettera *b*), si intendeva verosimilmente affermare la definitiva cancellazione della possibilità per detti apparecchi di operare. In merito, la relazione di accompagnamento al disegno di Legge Finanziaria 2005, chiarì che l'abrogazione della lettera *b*) aveva lo scopo di eliminare qualsiasi dubbio sulla illiceità degli apparecchi che consentivano intrattenimento senza vincita in denaro, attraverso componenti minoritarie di alea<sup>12</sup>.

#### **1.7. Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006)**

Le ultime modifiche apportate, solo in senso temporale, e non certo di importanza, all'articolo 110 del T.U.L.P.S., scaturiscono dall'approvazione della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006):

Nel testo previgente, come abbiamo già in precedenza illustrato, venivano individuati una serie di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici o elettronici, attivabili attraverso moneta, con la caratteristica che "*gli elementi di abilità o trattenimento*" fossero "*preponderanti rispetto all'elemento aleatorio*", oltre ad altre specifiche caratteristiche.

L'articolo 1, comma 525, della Legge Finanziaria 2006 ha modificato integralmente la disciplina dettata dal comma 6, dell'articolo 110 del T.U.L.P.S., in materia di apparecchi da gioco lecito con vincita in denaro.

---

<sup>12</sup> Francesco Tavone, "*Commento alla Legge Finanziaria 2005. Articolo 1, commi 495-502 – Disposizioni in materia di apparecchi da gioco e scommesse ippiche al totalizzatore*", in Fisconline – banca dati tributaria, ETI..

Ricapitolando, questi apparecchi presentavano le seguenti caratteristiche:

- in primo luogo potevano essere attivati solo con l'introduzione di moneta metallica;
- era stabilito che dovessero presentare la preponderanza degli elementi di abilità e di intrattenimento, rispetto all'elemento aleatorio;
- si prescriveva che la singola partita, il cui costo non poteva superare i 50 centesimi, dovesse avere una durata minima compresa tra 7 e 13 secondi;
- la macchina poteva distribuire vincite in denaro di importo non superiore a 50 euro, erogabili subito dopo la conclusione della partita, esclusivamente mediante monete metalliche;
- la percentuale del ritorno in vincita delle somme giocate, non inferiori al 75% delle somme giocate, veniva calcolata in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di 14.000 partite;
- infine, si prevedeva il divieto di riprodurre il gioco del poker o comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.

Ora, invece, la nuova disciplina recata dal comma 6 dell'articolo 110 del T.U.L.P.S., individua due distinte tipologie di apparecchi idonei al gioco lecito, con vincite in denaro, e precisamente:

- 1) apparecchi, appartenenti alla categoria *Amusement with price* e denominati *Newslot*, di cui alla lettera *a)* del nuovo comma 6 dell'articolo 110 del T.U.L.P.S.;

2) apparecchi, appartenenti alla categoria *Video Lotteries Terminal* e denominati *Videolottery*, di cui alla lettera *b)* del nuovo comma 6 dell'articolo 110 del T.U.L.P.S..

La prima categoria di apparecchi, di cui alla lettera *a)* del nuovo comma 6 comprende gli apparecchi già contemplati in precedenza (in tal modo si è inteso consentire la permanenza sul mercato degli apparecchi rispondenti alle prescrizioni della versione pre vigente del citato articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.), ai quali tuttavia è necessario apportare le modificazioni imposte dalla nuova normativa.

La nuova disciplina dettata dalla lettera *a)* prescrive che le *Newslot* debbano essere obbligatoriamente collegate alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640.

Relativamente alle caratteristiche tecniche, la prima modifica introdotta dal comma 525 consente l'attivazione della partita non solo mediante introduzione di moneta metallica, ma anche mediante appositi strumenti di pagamento elettronico. Gli strumenti di pagamento elettronico con i quali si potranno attivare gli apparecchi in oggetto dovranno essere definiti con provvedimenti dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Viene sostituito il requisito della preponderanza dell'elemento di abilità o intrattenimento rispetto all'elemento aleatorio, prevedendosi, invece, la possibilità che gli elementi di abilità e di intrattenimento siano presenti insieme all'elemento di alea.

Il costo massimo della singola partita viene elevato da 50 centesimi ad 1 euro, mentre la durata minima della partita viene abbassata a 4 secondi.

Inoltre, è elevato da 50 a 100 euro il valore unitario delle vincite in denaro, sempre erogate dalla macchina in monete metalliche. Tuttavia non è più previsto l'obbligo di erogazione della vincita subito dopo la conclusione della partita. In tal modo si consente al giocatore la scelta se ricevere immediatamente la vincita dall'apparecchio o ri-giocarla.

Resta ferma la percentuale delle vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, le quali dovranno risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate.

In relazione alle innovazioni tecniche sopraccitate previste per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*) del T.U.L.P.S. appare interessante richiamare brevemente quanto indicato nella relazione di accompagnamento alla Legge finanziaria 2006, D.D.L. 3613, circa i motivi che hanno spinto il legislatore a apportare tali modifiche.

In particolare si legge:

*“ L'intervento sui parametri di funzionamento delle AWP - definito alla luce delle evidenze emerse nell'ultimo anno, periodo di "lancio" del nuovo comparto - è orientato ad avvicinare l'offerta di gioco lecito alle caratteristiche della domanda, che frequentemente, come evidenziato da alcune indagini dell'Autorità giudiziaria, è ancora soddisfatta da forme di offerta illegali od irregolari.*

*Con attenzione al mantenimento del delicato equilibrio tra componenti di abilità e componenti aleatorie, e salvaguardando le esigenze di intrattenimento, intrinseche al gioco regolare e responsabile, nella nuova formulazione del comma 6, lettera a), si:*

- *fissa il costo massimo della partita ad un euro (avvicinandolo alla giocata media, di circa due euro, ed intervenendo in senso deterrente verso diffusi fenomeni di manomissione delle gettoniere), ovviamente si potranno ancora produrre e commercializzare apparecchi con costo della partita inferiore ad un euro;*
- *interviene sulla misurazione del ciclo di gioco (elevandolo ad un massimo di 140,000 partite) e sulla durata delle partite (portandola ad un minimo di 4 secondi); entrambe queste modifiche sono volte a permettere ai costruttori dei software di gioco di rendere gli apparecchi più interessanti aumentando la varietà delle soluzioni di distribuzione delle vincite e di durata delle partite. Per questo stesso fine è eliminato l'obbligo di restituzione delle vincite subito dopo il loro conseguimento, permettendo a ciascun giocatore di scegliere se ricevere immediatamente la vincita dall'apparecchio o rigiocarla (anche in questo caso, la formulazione della norma è tale da consentire la permanenza sul mercato anche degli apparecchi costruiti negli anni precedenti con parametri di funzionamento diversi);*
- *eleva la vincita massima a 100 euro (in luogo dei 50 attuali), per garantire maggiore attrattività agli apparecchi legali (contrastando, così, la diffusione di apparecchi irregolari ed illegali). L'importo*

*massimo della vincita si mantiene, peraltro, in un perimetro di offerta di intrattenimento e non di gioco d'azzardo: l'offerta illegale con apparecchi od altri terminali da intrattenimento, quali gli Internet Casinò, prevede, infatti, vincite attorno ai 1.000 euro, con punte di oltre 10.000. La percentuale minima di restituzione in vincite delle somme raccolte, sempre misurata sul ciclo di gioco, rimane del 75 per cento.*

*Il nuovo testo della lettera a), inoltre,*

- ribadisce, tra le caratteristiche di idoneità al gioco lecito, l'obbligatorietà di collegamento degli apparecchi di gioco alla rete telematica dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (di seguito, AAMS);*
- indica ulteriori linee di sviluppo costruttivo degli apparecchi, in ragione delle opportunità offerte dall'evoluzione tecnologica e delle esigenze di contrasto alle frodi ed all'evasione fiscale, prevedendo la possibilità di adozione di strumenti di pagamento elettronici. Questi strumenti sono in corso di predisposizione da parte di AAMS, a seguito delle disposizioni dell'articolo 1, commi 290 e 291, della Legge del 30 dicembre 2004, n. 311. “*

Relativamente al divieto di riprodurre il gioco del *poker*, si segnala che la nuova disciplina non contiene l'inciso "*anche in parte*". Ai sensi della nuova formulazione, dunque, appare possibile che le macchine da intrattenimento di

cui alla nuova lettera *a*) possono in parte riprodurre le regole fondamentali del gioco del *poker*<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> Gaetano Mauro, “*Commento alla manovra finanziaria 2006 – Disposizioni in materia di apparecchi da intrattenimento idonei per il gioco lecito che consentono vincite in denaro (articolo 1, commi 525 – 534)*”, in Fisconline – banca dati tributaria, ETI.

Regione	Agenzie Scommesse	Alberghi	Bar	Circoli Privati	Esercizi Che Raccogliono Scommesse	Magazzini	Ristoranti	Sale Giochi	Stabilimenti Balneari	Totali
Abruzzo	125	32	4.089	228	277	979	85	354	13	6.182
Basilicata	12	7	755	171	59	148	21	92	-	1.265
Calabria	85	27	3.592	313	465	1.235	70	407	16	6.210
Campania	478	24	8.062	688	1.271	3.419	141	1.024	2	15.109
Emilia Romagna	384	98	10.073	979	1.119	3.468	369	1.620	45	18.155
Friuli Venezia Giulia	56	33	3.200	49	231	721	240	203	5	4.738
Lazio	534	69	11.048	1.021	815	4.271	213	5.204	23	23.198
Liguria	114	129	3.558	224	303	1.599	73	245	22	6.267
Lombardia	596	98	28.779	627	1.435	5.037	884	1.407	7	38.870
Marche	154	28	4.024	371	203	642	139	393	19	5.973
Molise	27	6	866	71	45	149	26	71	-	1.261
Piemonte	194	55	8.862	600	602	2.087	265	782	4	13.451
Puglia	373	17	3.836	408	681	922	36	685	11	6.969
Sardegna	72	46	4.268	516	185	1.322	115	186	6	6.716
Sicilia	347	18	3.467	157	853	1.697	37	1.381	3	7.960
Toscana	398	43	7.375	1.073	747	1.813	211	829	12	12.501
Trentino Alto Adige	31	87	2.521	27	110	323	111	104	-	3.314
Umbria	53	19	2.271	208	149	458	53	105	-	3.316
Val D'Aosta	4	7	295	7	12	23	5	17	-	370
Veneto	177	85	10.849	178	543	1.442	640	698	11	14.623
<b>Totale</b>	<b>4.214</b>	<b>928</b>	<b>121.790</b>	<b>7.916</b>	<b>10.105</b>	<b>31.756</b>	<b>3.734</b>	<b>15.807</b>	<b>199</b>	<b>196.449</b>

Figura 1: Distribuzione territoriale delle NewSlot per tipologia di esercizio al 30 giugno 2006. Dati rilevati da [www.aams.it](http://www.aams.it)

Accanto alla disciplina degli apparecchi di cui alla lettera *a*), il comma 525 introduce un nuovo tipo di apparecchi, disciplinati alla lettera *b*).

Si tratta di apparecchi facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-*bis* del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 e attivabili esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa.

Le caratteristiche di questa tipologia di apparecchi non sono ulteriormente determinate, rinviandosi a tal fine ad un regolamento da emanare a cura del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, che dovrà tenere conto delle specifiche condizioni di mercato. Con tale decreto verranno definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato, le seguenti caratteristiche:

- 1) costo e modalità di pagamento di ciascuna partita;
- 2) percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
- 3) importo massimo e modalità di riscossione delle vincite;
- 4) specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
- 5).soluzioni di responsabilizzazione del giocatore, da adottare sugli apparecchi;
- 6) tipologie e caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi, nei quali possono essere installati gli apparecchi.

Nella citata Relazione di accompagnamento della Legge Finanziaria 2006,

D.D.L. 3613, in merito agli apparecchi di cui alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 110 del T.U.L.P.S., si legge:

*“ La lettera b) del comma 6 dell'articolo 110 introduce, come già precedentemente evidenziato, una nuova categoria di apparecchi per il gioco lecito, denominata VLT. La norma prevede che sia il sistema di elaborazione in cui sono residenti i giochi, sia i terminali di gioco (che consentono la fruizione del gioco da parte dei giocatori e sono collegati ai sistemi di elaborazione) siano parte costituente della rete di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS.*

*La norma demanda, altresì, a regolamenti ministeriali – emanati d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'interno ed ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 - la definizione degli specifici parametri di funzionamento dei sistemi di gioco VLT. La scelta di definire i parametri attraverso regolamenti è da ricondurre alla complessità e flessibilità della tecnologia di funzionamento di tali apparecchi; caratteristiche, queste, che rischiano di rendere rapidamente obsoleta qualsiasi definizione di parametri fissata attraverso fonti primarie.*

*In particolare, la normativa ministeriale dovrà individuare, facendo riferimento alle condizioni di operatività della rete telematica per la gestione del gioco lecito ed a quelle del mercato: il costo e le modalità di pagamento delle partite; la percentuale minima della raccolta da destinarsi a vincite, l'importo massimo e la forma di riscossione delle*

*vincite stesse; le specifiche di immutabilità e di sicurezza dei videoterminali connessi alla rete telematica di AAMS.*

*Il rimando a regolamenti ministeriali individua, inoltre, ulteriori e peculiari elementi di regolazione da definirsi, necessari per graduare correttamente l'introduzione e lo sviluppo della nuova tipologia di apparecchi da intrattenimento:*

- soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottarsi sugli apparecchi (il funzionamento esclusivamente in rete dei videoterminali e la tecnologia più avanzata consentono, infatti, diverse modalità di informazione e responsabilizzazione dei giocatori, adeguate a prevenire e controllare l'eventuale insorgere di ludopatie);*
- tipologie e caratteristiche dei punti vendita nei quali possono essere installati i videoterminali. Tale fattore di regolazione costituisce elemento determinante sia per garantire l'introduzione graduale della nuova tipologia di apparecchi (senza incorrere in fenomeni di eccessiva concorrenza con le altre tipologie di apparecchi ovvero con altre offerte di gioco "pubblico") sia per individuare quelle tipologie di esercizi e quelle modalità di installazione che meglio assicurino il bilanciamento tra un'offerta competitiva con quella illegale e la responsabilizzazione dei giocatori.*

*È demandata a regolamenti ministeriali, infine, la definizione della disciplina autorizzatoria specifica per questa tipologia di apparecchi.”*

Alla luce degli interventi normativi testé illustrati, i commi 6, 7 e 7-bis dell'articolo 110 del T.U.L.P.S. risultano attualmente così formulati:

*6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:*

*a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;*

*b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:*

*1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;*

*2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;*

- 3) *l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;*
- 4) *le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;*
- 5) *le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;*
- 6) *le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.*
7. *Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:*
- a) *quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente ed immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;*
- b) *quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro*
- 7-bis. *Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b)<sup>3</sup> dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1° maggio 2004.*

**Figura 2:** comma 6, 7 e 7 bis dell'articolo 110 del T.U.L.P.S. attualmente vigente.

## **CAPITOLO 2**

**1.0. Regime autorizzatorio - 1.1. La licenza d'esercizio - 2.0. I *nulla osta* - 2.1. Verifica tecnica per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 6, lettera *a*) e 7 del T.U.L.P.S. - 2.2. *Nulla osta di distribuzione* (rilasciato al produttore/importatore) - 2.3. *Nulla osta per la messa in esercizio* (rilasciato al concessionario) - 3.0. **Comunicazione di avvenuta installazione** - 4.0. **Dichiarazioni cessazione d'efficacia** - 5.0. **Furto dell'apparecchio o dei *nulla osta*** - 6.0. **Revoca del *nulla osta*** - 7.0. **Il gestore della rete** – 7.1. **Compiti dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato** - 8.0. **Il concessionario, il gestore e l'esercente** -**

### **1.0. Regime autorizzatorio**

La sempre maggiore diffusione e importanza, anche economica, assunta dal fenomeno dei giochi, ha indotto il legislatore ad adottare provvedimenti sempre più mirati a garantire la sicurezza e la regolarità del loro svolgimento.

E' in un ottica di garantire la bontà del giochi, sia nei confronti dei fruitori finali, sia nei confronti dello Stato, che vanno lette le norme seguenti che formano un vero e proprio regime autorizzatorio.

## 1.1. La licenza d'esercizio

In Italia, attualmente, è previsto l'obbligo della licenza non solo per la messa in esercizio degli apparecchi e congegni da intrattenimento, ma anche per le attività di produzione e importazione, nonché di distribuzione e gestione, anche indiretta, ciò in ossequio a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 534, della legge Finanziaria per il 2006 che ha riscritto l'articolo 86, comma 3, del T.U.L.P.S..

*3. Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 100, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:*

- a) per l'attività di produzione o di importazione;*
- b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;*
- c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma dell'articolo 86 o di cui all'articolo 88 del T.U.L.P.S. ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati.*

**Figura 3: articolo 86, comma 3, del T.U.L.P.S. come modificato dall'articolo 1, comma 534 della Legge n. 266/2005**

In sintesi, il legislatore ha ritenuto che anche le fasi anteriori alla messa in esercizio di un apparecchio, sia che si tratti di uno di quelli disciplinati dal comma 6, lettere *a)* e *b)*, sia che si tratti di uno di quelli disciplinati dal comma 7, siano assoggettate ad un atto autorizzatorio, quale è il rilascio della licenza di P.S.<sup>14</sup>.

<sup>14</sup> Nella citata Relazione di accompagnamento della Legge Finanziaria 2006, D.D.L. 3613 in merito alle licenze di P.S. si legge:

“ Con il comma 10 si interviene, modificandolo, sul terzo comma dell'articolo 86 del T.U.L.P.S. il quale (a partire dalla legge n. 388 del 2000, legge finanziaria per il 2001) ha introdotto la licenza per le attività di produzione, importazione, gestione (anche indiretta) di apparecchi da intrattenimento. La revisione del comma estende, agli esercizi commerciali ed a quelli pubblici diversi da quelli già in possesso di licenze di cui al medesimo articolo 86

L'attuale formulazione del comma 3 dell'articolo 86 del T.U.L.P.S. ha esteso, quindi, l'obbligo della licenza di P.S.<sup>15</sup> altresì ai locali in cui viene installato un apparecchio ex commi 6 e 7 dell'articolo 110 del T.U.L.P.S., rispetto ai quali non è stata già rilasciata licenza, ai sensi dell'articolo 88<sup>16</sup> o dell'articolo 86, commi 1 e 2, del T.U.L.P.S.<sup>17</sup>.

Obbligo questo ribadito anche nel terzo comma dell'articolo 110 del T.U.L.P.S. a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 541, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

---

*(commi 1 o 2) od 88 (esercizio di attività di raccolta di scommesse), la necessità di una licenza per poter installare apparecchi da intrattenimento. Ciò con l'obiettivo di ampliare le tipologie di esercizi commerciali in cui è possibile installare apparecchi legali, riducendo, così, le possibilità di installazioni irregolari."*

<sup>15</sup> Circa il rilascio della Licenza di P.S. si ricorda brevemente la modifica introdotta al comma 1 dell'articolo 110 del T.U.L.P.S. dal comma 540, dell'articolo 1, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rispetto alla precedente versione, nell'attuale formulazione il comma 1 dell'articolo 110 del T.U.L.P.S., prevede che la tabella, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, i giochi comunque vietati, debba essere esposta in "luogo visibile", e analoga visibilità deve essere assicurata anche al costo della singola partita.

Ma il cambiamento più significativo, apportato dal comma 541, dell'articolo 1, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, al comma 1 dell'articolo 110 del T.U.L.P.S. riguarda la competenza sulla tabella suddetta: in precedenza, infatti, essa veniva vidimata dal questore, il quale determinava anche gli ulteriori giochi che, sebbene non d'azzardo, non potevano essere praticati *"nelle sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati"*. Nella modifica introdotta dalla legge Finanziaria per il 2006, invece, la tabella non viene solo vidimata dal questore, ma è dallo stesso *"predisposta ed approvata"*, mentre il *"visto"* viene apposto dall'autorità competente al rilascio della licenza. Nel merito, l'ambito di intervento del questore è stato ampliato, nel senso che tale autorità può indicare in tabella ulteriori *"prescrizioni e i divieti specifici che ritenga di disporre"*.

<sup>16</sup> Articolo 88 TULPS: *La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione.*" Articolo prima modificato dall'articolo 9, Legge 13 dicembre 1989, n. 401 e poi così sostituito dall'articolo 37, comma 4, Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

<sup>17</sup> Articolo 86, commi 1 e 2 TULPS: (1)*Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili.*

(2)*La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.*

3. *L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività dello spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.*

**Figura 4: articolo 110, comma 3, T.U.L.P.S. come modificato dall'articolo 1, comma 541, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.**

Dalla lettura del comma 3 sopra riportato è facilmente rilevabile che l'installazione degli apparecchi prima consentita negli "esercizi assoggettati ad autorizzazione", oggi è possibile "esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati"<sup>18</sup>.

In base ad un'interpretazione letterale, l'uso dell'avverbio "esclusivamente" e le specificazioni introdotte rispetto agli esercizi assoggettati ad autorizzazione, può far ritenere che l'ambito applicativo sia stato limitato.

---

<sup>18</sup> La circolare del Ministero degli Interni n. 599/c. 19144, 12000. A (1) del 30 aprile 2006 ha chiarito che:

*“Lo svolgimento di giochi leciti e l'installazione di apparecchi automatici o semiautomatici di trattenimento nei circoli in parola, qualora siano circoscritti ai soli soci, non comporta per i responsabili l'obbligo di munirsi dell'apposita licenza, di cui all'art. 86 T.U.L.P.S., mancando in tale ipotesi l'esercizio di attività imprenditoriale. Ciò premesso è da rilevare che spesso i circoli privati, oltre ad utilizzare i suddetti congegni da gioco, somministrano anche alimenti e bevande. In questa seconda ipotesi questo Ministero, già con circolare n. 10. 9401. 12000. A (1) del 19.2.1972 ha stabilito che l'obbligo della licenza ex art. 86 T.U.L.P.S. - qualora si tratti di apparecchi da gioco (biliardi, flipper) - e 68 T.U.L.P.S. - nell'ipotesi che vengano installati apparecchi da trattenimento (televisione, jukeboxes) - sussiste solo nell'ipotesi in cui le attività ricreative si svolgano nello stesso locale dove si somministrano alimenti e bevande. Viceversa, qualora i predetti congegni vengano installati in locali diversi da quelli utilizzati per la somministrazione - anche se comunicanti - non sarà necessaria alcuna autorizzazione. A tale riguardo, si sottolinea l'esigenza che vengano effettuati periodicamente attenti controlli affinché l'accesso al circolo dove si praticano giochi leciti non sia consentito ad un pubblico indiscriminato, trasformando in tal caso lo stesso in una vera e propria sala giochi. In quest'ultima ipotesi, infatti, si configurerebbe una fattispecie di esercizio pubblico, soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 86 T.U.L.P.S.”*

In realtà, atteso che agli esercizi rispetto ai quali era già prevista la possibilità di installare apparecchi, sono stati aggiunti gli esercizi commerciali<sup>19</sup>. sembrerebbe preferibile un'interpretazione di segno contrario.

Più complessa è l'interpretazione dell'inciso, *"ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7 alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti"*; appare più plausibile interpretare tale parte del comma 3, del nuovo articolo 110 del T.U.L.P.S., ritenendo che, nell'ambito dello spettacolo viaggiante, è consentita l'installazione soltanto degli apparecchi di cui al comma 7, subordinata sempre alle autorizzazione rilasciata dall'autorità locale di Pubblica Sicurezza<sup>20</sup>.

La Legge finanziaria 2006 ha, infine, introdotto, in materia di esercizi pubblici, commerciali o punti di raccolta di altri giochi autorizzati, all'articolo 1, comma 530, lettera a), la previsione normativa secondo cui gli apparecchi appartenenti alla tipologia indicata dall'articolo 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S., potranno essere installati esclusivamente in quei locali, dotati di apparati che garantiscano la sicurezza e l'immodificabilità della registrazione e della trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco.

*Entro il 1° luglio 2006 e secondo modalità definite con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:*

*a) gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico*

<sup>19</sup> B. Di Tucci, "I giochi nella legge finanziaria per il 2006 e nel decreto collegato", IL FISCO, n. 18 del 1 maggio 2006, pag. 1-2781.

<sup>20</sup> Citato B. Di Tucci, "I giochi nella legge finanziaria per il 2006 e nel decreto collegato", IL FISCO, n. 18 del 1 maggio 2006, pag. 1-2781.

*di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono installati esclusivamente in esercizi pubblici, commerciali o punti di raccolta di altri giochi autorizzati dotati di apparati per la connessione alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che garantiscano la sicurezza e l'immodificabilità della registrazione e della trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco. I requisiti dei suddetti apparati sono definiti entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge;*

**Figura 5:** Articolo 1, comma 530, lettera a) della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

## **2.0. I nulla osta**

Con la riscrittura del comma 6, dell'articolo 38 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 ad opera del disposto normativo contenuto nel comma 529, dell'articolo 1, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, la titolarità della licenza per l'attività di produzione o di importazione, ovvero per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta, costituisce, il presupposto indefettibile per l'ottenimento del *nulla osta* di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 38 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 previsto per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6, lettera a) e 7 del T.U.L.P.S.<sup>21</sup>.

---

<sup>21</sup> La circolare n. 1/COA/DG/2004 del 26 febbraio 2004 dell'A.A.M.S. in materia di licenza di polizia di cui all'articolo 86, comma 3, del T.U.L.P.S prevedeva che unitamente alla richiesta del *nulla osta* per la messa in esercizio, di cui si parlerà approfonditamente in seguito, il gestore era tenuto ad autocertificare, ove non ne fosse stato in possesso, di non trovarsi in alcuna delle situazioni sotto elencate:

- aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non avere ottenuto la riabilitazione;
- essere sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- aver riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità e di non poter provare la propria buona condotta;
- essere stato destinatario, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione che

1. *[Comma abrogato dal comma 501 dell'art. 1, Legge 30 dicembre 2004, n. 311].*
2. *[Comma abrogato dal comma 501 dell'art. 1, Legge 30 dicembre 2004, n. 311].*
3. *Gli importatori e i produttori degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, commi 6, lettera a) e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, presentano un esemplare di ogni modello di apparecchio o congegno che essi intendono produrre o importare al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la verifica tecnica della loro conformità alle prescrizioni stabilite con l'articolo 110, commi 6, lettera a), e 7, del predetto testo unico, e della loro dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immutabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l'impiego di programmi o schede che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l'impiego di dispositivi che impediscono l'accesso alla memoria. La verifica tecnica vale altresì a constatare che la manomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente indicata sullo schermo video dell'apparecchio o del congegno ovvero che essa è dagli stessi comunque altrimenti segnalata. La verifica tecnica vale inoltre a constatare la rispondenza delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno, ad un'apposita scheda esplicativa fornita dal produttore o dall'importatore in relazione all'apparecchio o al congegno sottoposto ad esame. Dell'esito positivo della verifica è rilasciata apposita certificazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei*

---

impedisce il rilascio di licenza o autorizzazione di polizia e di commercio ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni.

*Monopoli di Stato può stipulare convenzioni per l'effettuazione della verifica tecnica<sup>22</sup>.*

- 4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori e agli importatori degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, commi 6, lettera a), e 7, del citato testo unico di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 nonché ai loro gestori. A questo fine, con la richiesta di nulla osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi e congegni, ciascuno identificato con un apposito e proprio numero progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi e i congegni sono conformi al modello per il quale è stata conseguita la certificazione di cui al comma 3. I produttori e gli importatori dotano ogni apparecchio e congegno, oggetto della richiesta di nulla osta, della scheda esplicativa di cui al comma 3. I produttori e gli importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia del nulla osta e, sempre per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla osta e la scheda esplicativa sono altresì consegnate, insieme agli apparecchi e congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione<sup>23</sup>.*
- 5. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 3 prodotti o importati dopo il 1° gennaio 2003 richiedono il nulla osta previsto dal medesimo comma 3, precisando in particolare il numero progressivo di ogni apparecchio o congegno per il quale la richiesta è effettuata nonché gli estremi del nulla osta del produttore o dell'importatore ad essi relativo.*
- 6. Ai fini del rilascio dei nulla osta di cui ai precedenti commi, è necessario il possesso delle licenze previste dall'articolo 86, terzo comma, lettera a) o b), del testo unico di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.*

**Figura 6: articolo 38, commi da 1 a 6, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni.**

<sup>22</sup> Comma così modificato dal comma 500 dell'articolo 1, Legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dal comma 528 dell'articolo 1, Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

<sup>23</sup> Comma così modificato dal comma 500 dell'articolo 1, Legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dal comma 528 dell'articolo 1, Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

La *ratio* di questa norma è molto importante, finalizzata com'è a garantire la sicurezza del gioco.

*In definitiva le gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6, lettera a) e 7 del T.U.L.P.S. possono essere installati presso<sup>24</sup>:*

- *bar, caffè ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la vendita al minuto e la somministrazione di cibi e bevande;*
- *ristoranti, fast-food, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la somministrazione di pasti;*
- *stabilimenti balneari, che hanno come attività prevalente la messa a disposizione di servizi per la balneazione;*
- *sale pubbliche da gioco, chiamate convenzionalmente "sale giochi", ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici o elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, biliardi, biliardini, flipper o juke-box;*
- *esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S.;*
- *alberghi, locande ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente l'offerta di ospitalità;*
- *circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235, che svolgono attività sociali e ricreative riservate ai soli soci, purché in possesso della licenza per la somministrazione di cibi e bevande;*
- *agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S..*

**Figura 7: prospetto riassuntivo dei soggetti autorizzati a installare apparecchi o congegni di cui all'articolo 110, comma 3, T.U.L.P.S.**

## **2.1. Verifica tecnica per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 6, lettera a) e 7 del T.U.L.P.S.**

La verifica tecnica costituisce il momento formale di accertamento della conformità del congegno alle norme della legislazione italiana.

- 1. La verifica tecnica, prevista dall'art. 38, comma 3, della legge n. 388 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, consiste nell'attività, esclusivamente tecnico-specialistica, diretta ad accertare la conformità di un esemplare di modello di apparecchio o congegno alle prescrizioni di idoneità al gioco lecito, ai fini della successiva produzione od importazione. La verifica tecnica riscontra il rispetto delle prescrizioni in materia di:
  - a) funzioni del software di gioco e del software di comunicazione;*
  - b) dotazione di dispositivi che garantiscono l'immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione delle vincite;*
  - c) segnalazione delle manomissioni dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede;*
  - d) caratteristiche tecniche, anche relative alle memorie, modalità di funzionamento e di distribuzione delle vincite nonché dispositivi di sicurezza, in quanto rispondenti ai contenuti della scheda esplicativa di cui all'art. 2, comma 12, fornita dal produttore o dall'importatore in relazione all'apparecchio od al congegno sottoposto a verifica.**
- 2. A.A.M.S., ai fini dell'effettuazione delle attività di cui al comma 1, può stipulare apposite convenzioni con gli organismi di certificazione ed ispezione di cui all'art. 7, ai quali i produttori od importatori possono successivamente rivolgersi per l'effettuazione delle verifiche tecniche.*
- 3. Nel caso in cui la verifica tecnica abbia esito positivo, A.A.M.S. rilascia certificazione di conformità del modello di apparecchio o di congegno oggetto della verifica stessa, ai fini della successiva produzione od*

---

<sup>24</sup> Prospetto estratto dal sito [www.aams.it](http://www.aams.it)

*importazione.*

**Figura 8: Articolo 4 del Decreto interdirettoriale 4 dicembre 2004.**

Il produttore, a cui è equiparato l'importatore, ovvero il semplice assemblatore di componenti, come previsto dal comma 3, dell'articolo 38, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni deve presentare un esemplare del congegno all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato<sup>25</sup> per la prevista verifica tecnica.

Circa le modalità attuative del disposto normativo sopra citato, in data 4 dicembre 2003, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato d'intesa con la Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, ha emanato un Decreto interdirettoriale volto a specificare tutte le caratteristiche tecniche e le modalità di funzionamento<sup>26</sup>, richieste per consentire la produzione o l'importazione degli apparecchi destinati al gioco lecito.

Chiamati a svolgere tale attività di verifica, a norma dell'articolo 7 del Decreto sopraccitato, sono apposti organismi di certificazione da individuare tra coloro che, avendo sede nell'Unione Europea, possiedono un particolare accreditamento per ispezioni e controlli di apparecchiature software e congegni elettronici<sup>27</sup>.

Le fasi e le modalità delle operazioni in verifica sono descritte analiticamente nel decreto in argomento, ove vengono elencate, altresì, tutte le caratteristiche

---

<sup>25</sup> La circolare n. 1/COA/DG/2004 del 26 febbraio 2004 dell'A.A.M.S. ha precisato che il produttore/importatore è tenuto ad indicare, inoltre, per ogni esemplare di modello sottoposto a verifica, la denominazione commerciale nonché la sigla alfanumerica assegnata al medesimo esemplare prototipale.

<sup>26</sup> Nonché il protocollo di comunicazione per l'accesso ai dati necessario ai fini del successivo collegamento in rete.

<sup>27</sup> Il Decreto interdirettoriale 4 dicembre 2004 riporta nell'allegato b) i nominativi degli organismi di accreditamento riconosciuti e autorizzati a effettuare le verifiche tecniche.

specifiche alle quali devono conformarsi le componenti elettroniche e elettrotecniche del congegno.

*(Specifiche per la verifica tecnica)*

- a) *codice identificativo - per tale oggetto di verifica si utilizza il controllo visivo, finalizzato a riscontrare il rispetto della prescrizione di visualizzazione, su video o display, del codice identificativo dell'apparecchio o congegno, per almeno cinque secondi ad ogni accensione; per tale verifica, l'esemplare di apparecchio o congegno riporta un codice alfanumerico di test;*
- b) *scheda di gioco - per tale oggetto di verifica si utilizzano prove, esame del codice sorgente, controllo visivo e controllo documentale, finalizzati a riscontrare il rispetto delle seguenti prescrizioni:*
- 1) presenza di un'unità fisica ovvero, in alternativa, di unità fisiche separate ma strettamente connesse (controllo visivo controllo documentale);*
  - 2) presenza di interfaccia seriale di tipo RS232, o funzionalmente equivalente rispondente a standard internazionali, quale interfaccia fisica per l'accesso ai dati contenuti nei contatori (prova e controllo visivo);*
  - 3) presenza del software di gioco (prova ed esame del codice sorgente);*
  - 4) presenza dei contatori dei dati - attivati secondo le specifiche di cui all'art. 2 - e del software di comunicazione, rispondente alle specifiche funzionali riportate in allegato A (prova ed esame del codice sorgente);*
  - 5) assenza di dispositivi removibili (CD, DVD, floppy disk, ecc.) per la memorizzazione del software di gioco e dei contatori dei dati (controllo visivo e controllo documentale);*
- c) *dispositivi di inserimento e restituzione delle monete – per tale oggetto di verifica si utilizzano prove, finalizzate a riscontrare il rispetto delle seguenti prescrizioni:*
- 1) attivazione esclusivamente con l'introduzione di monete metalliche (prova);*

- 2) costo, per ciascuna partita, non superiore a 1 euro (prova);
  - 3) introduzione di monete fino ad un valore massimo di due euro e restituzione, a richiesta dell'utente, delle monete non utilizzate (prova);
  - 4) impedimento all'introduzione di ulteriori monete durante il corso di una partita e, comunque, fino all'esaurimento dell'importo immesso (prova);
  - 5) impedimento all'introduzione delle monete, qualora i depositi di riserva per l'erogazione delle vincite o per la restituzione delle monete, non dispongano di monete sufficienti (prova);
  - 6) distribuzione delle vincite esclusivamente in monete metalliche (prova);
- d) modalità di gioco - per tale oggetto di verifica si utilizzano prove, esame del codice sorgente, controllo visivo e controllo documentale, finalizzati a riscontrare il rispetto delle seguenti prescrizioni:
- 1) preponderanza, nell'ambito della durata della partita, degli elementi di abilità od intrattenimento rispetto all'elemento aleatorio (prova, esame del codice sorgente e controllo documentale);
  - 2) divieto di riproduzione, anche parziale, del gioco del poker o delle sue regole fondamentali (prova, esame del codice sorgente e controllo documentale);
- e) durata delle partite - per tale oggetto di verifica si utilizzano prove, finalizzate a riscontrare il rispetto delle seguenti prescrizioni:
- 1) durata della partita compresa tra sette e tredici secondi, medi nel ciclo. La misura e' effettuata computando il tempo intercorrente tra il momento dell'azione di avvio della partita ed il momento nel quale la stessa termina (prova);
  - 2) erogazione della vincita subito dopo il termine della partita (prova);
- f) modalità di pagamento delle vincite - per tale oggetto di verifica si utilizzano prove, esame del codice sorgente, controllo documentale e controllo visivo, finalizzati a riscontrare il rispetto delle seguenti prescrizioni:
- 1) distribuzione delle vincite, in modo non predeterminabile, per ciascun ciclo complessivo di partite (prova per almeno due cicli ed esame del codice sorgente a garanzia del corretto comportamento del software in

*tutti i cicli);*

*2) restituzione delle vincite, relativamente a ciascun ciclo complessivo di partite, per un valore non inferiore al 75% del valore delle monete utilizzate per il gioco (escludendo, quindi, gli eventuali resti richiesti dagli utenti). I risultati della misura non possono ammettere scostamenti in diminuzione a tale limite ma esclusivamente in eccesso (prova per almeno due cicli ed esame del codice sorgente a garanzia del corretto comportamento in tutti i cicli);*

*3) valore di ciascuna vincita non superiore a 100 euro, con controllo della rispondenza tra la vincita erogata e quanto indicato nel contatore di cui all'art. 2, comma 10, punto 3, lettera i) (prova, esame del codice sorgente e controllo visivo);*

*4) impossibilità di tramutare in punti o crediti le vincite in moneta conseguite al termine della partita (esame del codice sorgente e controllo visivo);*

*g) dispositivi di immodificabilità delle caratteristiche tecniche, delle modalità di funzionamento e di distribuzione delle vincite - per tale oggetto di verifica si utilizzano prove, esame del codice sorgente, controllo visivo e controllo documentale, finalizzati a riscontrare il rispetto delle seguenti prescrizioni:*

*1) presenza di dispositivi hardware o software che bloccano l'accesso alla scheda di gioco ed alle componenti di connessione tra la scheda stessa e gli apparati di inserimento ed erogazione delle monete, rendendone evidente la manomissione anche solo tentata (prova, esame del codice sorgente, controllo visivo e controllo documentale);*

*2) salvaguardia delle memorie dei dati nei casi di disconnessione o di interruzione della corrente elettrica (prova, esame del codice sorgente, controllo visivo e controllo documentale);*

*3) ripristino dei programmi e delle informazioni nello stato antecedente alla disconnessione o interruzione; nel caso in cui una partita sia in corso, il ripristino si intende all'inizio della stessa, vale a dire prima dell'azione di avvio (prova, esame del codice sorgente, controllo visivo*

- e controllo documentale);*
- 4) registrazione degli eventi nell'apposito contatore di cui all'art. 2, comma 10, lettera h) (esame del codice sorgente);*
- h) misure che bloccano il funzionamento in caso di manomissione - per tale oggetto di verifica si utilizzano prove, esame del codice sorgente e controllo visivo, finalizzati a riscontrare il rispetto delle seguenti prescrizioni:*
- 1) presenza di soluzioni tecniche di blocco elettromeccanico o solo meccanico del funzionamento dell'apparecchio o congegno, nonché blocco dei dispositivi di inserimento delle monete e di erogazione delle medesime (prova);*
- 2) presenza di segnalazione audio o video della manomissione o della tentata manomissione (prova e controllo visivo);*
- 3) registrazione degli eventi nell'apposito contatore di cui all'art. 2, comma 10, lettera h) (esame del codice sorgente);*
- i) informazioni al pubblico - per tale oggetto di verifica si utilizza il controllo visivo, finalizzato a riscontrare il rispetto delle prescrizioni della chiara visibilità, esternamente a ciascun apparecchio o congegno ed in lingua italiana, dei valori relativi al costo della partita, delle regole del gioco, della descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti nonché del divieto di utilizzo ai minori di anni 18;*
- j) scheda esplicativa - per tale oggetto di verifica si utilizza il controllo documentale, finalizzato a riscontrare il rispetto della prescrizione di rispondenza della documentazione presentata, redatta in lingua italiana, ai contenuti obbligatori della scheda esplicativa di cui all'art. 2, comma 12.*

**Figura 9: Specifiche per la verifica tecnica previste dall'articolo 7 del Decreto interdirettoriale 4 dicembre 2004.**

L'organismo di certificazione ed ispezione, a sua volta, a conclusione delle sue attività, è tenuto ad inoltrare alla Direzione Generale di Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato una comunicazione<sup>28</sup>, concernente l'esito

<sup>28</sup> Modello EV - Circolare n. 1/COA/DG/2004, datata 26.02.2004 dell'A.A.M.S.

della verifica tecnica di conformità, unitamente alla prevista relazione contenente le metodologie di controllo utilizzate ed i risultati analitici di ciascuna prova effettuata.

Successivamente alla verifica tecnica con esito positivo, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato trasmette al produttore/importatore il “*certificato di conformità*”, contenente anche il “*codice modello*” assegnato all’esemplare sottoposto a verifica. Tale codice dovrà essere indicato nel modulo di richiesta del “*nulla osta di distribuzione*” da parte del produttore/importatore.

Coerentemente con quanto disposto dall’articolo 38, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall’articolo 1, comma 4, lettere *a*) e *b*), del già citato Decreto 4 dicembre 2003, i soggetti tenuti alla presentazione del modello prototipale per la verifica di conformità sono i produttori/importatori, ovvero assemblatore di componenti degli apparecchi in argomento.

Al riguardo, la circolare 1/COA/DG/2004, datata 26 febbraio 2004, dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha chiarito che le aziende produttrici con sede o rappresentanza stabile in Italia sono tenute a presentare direttamente il predetto esemplare di modello e ad esse può essere rilasciato il “*certificato di conformità*”.

Il produttore estero, viceversa, può adottare una duplice soluzione:

- 1) può presentare direttamente il modello di cui sopra, come nel caso del produttore nazionale; ovvero,
- 2) può avvalersi di un importatore con sede stabile in Italia. In quest’ultimo

caso è l'importatore a presentare l'esemplare di modello per la verifica di conformità ed a questi viene rilasciato il relativo certificato.

Alla luce di quanto chiarito dalla nota 2006/1449/giochi/ADI, del 18 gennaio 2006, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di stato, la procedura di verifica tecnica sopra evidenziata a tutt'oggi è applicabile solo in relazione agli apparecchi di cui alla lettera *a*) dell'articolo 6 del TU.L.P.S., aventi i parametri di gioco previsti per tali *NewSlot* prima dell'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 425, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266.

Per gli apparecchi di nuova generazione (ante Legge Finanziaria 2006) è stato predisposto un apposito progetto di decreto recante: *integrazioni e modifiche alle regole di produzione e di verifica tecnica degli apparecchi in questione*, attualmente sottoposto alla procedura d'informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE.

Nelle more del perfezionamento del summenzionato decreto è stata, altresì, riscontrata dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato la necessità di divulgare, a beneficio degli operatori italiani ed esteri, taluni elementi tecnici di conoscenza al fine di consentire una prima fase di sperimentazione nell'ambito della progettazione e della produzione delle schede di gioco per gli apparecchi di cui trattasi.

Al riguardo, nella circolare n. 2/Giochi/ADI/2006 dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, il ruolo di *governance* dei *giochi pubblici* affidato alla predetta Amministrazione, ha posto l'esigenza di una sollecita *attivazione* del mercato degli apparecchi *NewSlot* di nuova generazione con

l'intento di rispettare, da un lato, i tempi di attuazione previsti dal legislatore con la Legge Finanziaria per il 2006, dall'altro, l'efficienza dei livelli di sicurezza connessi alla registrazione ed alla trasmissione dei dati di gioco, ivi compresi quelli relativi alla *raccolta delle spettanze erariali*.

In via preliminare, è stato chiarito che la richiesta del *protocollo di comunicazione*<sup>29</sup> e della successiva *smart card di test*<sup>30</sup>, può essere avanzata esclusivamente dal "produttore della scheda di gioco", nell'accezione contemplata nel nuovo decreto sulle regole tecniche: "*colui il quale realizza i componenti hardware e software della scheda di gioco e la predispone per essere installata sull'apparecchio.*"

Al riguardo, così come disposto dal summenzionato decreto, il produttore estero è tenuto a stabilire in Italia una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile a norma degli articoli 2197 o 2508 del Codice civile.

## **2.2. Nulla osta di distribuzione** (rilasciato al produttore/importatore)

Come già in precedenza accennato l'articolo 38, comma 4, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 dispone che, al fine di poter distribuire gli apparecchi sul territorio nazionale, il produttore/importatore deve richiedere ad Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e, quindi, all'Ispettorato compartimentale nel cui ambito territoriale è la propria sede legale, il "*nulla osta di distribuzione*". Tale richiesta<sup>31</sup>, costituisce autocertificazione di

---

<sup>29</sup> Il protocollo di comunicazione consiste nel software che gestisce i contatori dei dati di funzionamento, nonché le regole per l'accesso e per la lettura degli stessi (veggasi articolo 3, comma 1 del Decreto Direttoriale 4 dicembre 2003).

<sup>30</sup> Articolo 3, comma 2 del Decreto Direttoriale 4 dicembre 2003.

<sup>31</sup> Modello 1-C6 - Circolare n. 1/COA/DG/2004, datata 26.02.2004 dell'A.A.M.S.

conformità degli apparecchi, prodotti od importati, rispetto all'esemplare di modello certificato.

La circolare 1/COA/DG/2004, datata 26 febbraio 2004, dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato stabilisce, inoltre, che la richiesta di cui sopra deve essere corredata, da un supporto magnetico o CD-ROM contenente l'elenco dettagliato degli apparecchi per i quali è fatta istanza di *nulla osta*.

Una volta ricevuta la documentazione, l'Ispettorato compartimentale competente per territorio, provvede all'inserimento dei dati nel sistema informatico centrale. Riscontrata la coerenza di tutti gli elementi acquisiti, per ogni apparecchio è rilasciato, a cura dello stesso Ufficio, il "*nulla osta di distribuzione*" il quale, oltre a contenere il "*codice modello*" di cui al "*certificato di conformità*", fornisce anche il "*codice identificativo*" da visualizzare su video o display dell'apparecchio, così come richiesto dall'articolo 2, comma 1, del Decreto Direttoriale 4 dicembre 2003.

In relazione a quanto precedentemente chiarito, in merito ai soggetti tenuti a presentare l'esemplare di modello nonché la certificazione di conformità, la circolare 1/COA/DG/2004 chiarisce che nel caso in cui il "*nulla osta di distribuzione*" sia richiesto da un soggetto diverso da quello al quale è stato rilasciato il "*certificato di conformità*", come nel caso di un produttore estero, il soggetto richiedente il "*nulla osta di distribuzione*" deve essere necessariamente un importatore con sede stabile in Italia, il quale è chiamato ad allegare alla richiesta di *nulla osta* una copia autenticata del "*certificato di conformità*" dell'esemplare di modello rilasciato al produttore estero.

Nel caso, invece, di produttore nazionale od importatore che operi una trasformazione d'azienda in un momento successivo all'acquisizione del "certificato di conformità", i "nulla osta di distribuzione" potrebbero essere richiesti da un soggetto giuridico diverso da quello al quale è stato rilasciato il predetto *certificato*. In questo caso, così come in altre situazioni analoghe (cessione o fusione d'azienda, cessione di brevetto, ecc.), il nuovo soggetto, all'atto della richiesta del "nulla osta di distribuzione", è tenuto a produrre all'Ufficio competente tutta la necessaria documentazione per il rilascio dei *nulla osta* in questione.

La richiesta del "nulla osta di distribuzione" deve, inoltre, indicare un numero predeterminato di apparecchi. A tal fine, il richiedente deve assegnare ad ogni apparecchio, mediante l'applicazione informatica disponibile per la compilazione dell'elenco analitico, un numero seriale identificativo univoco nell'ambito dell'intera produzione relativa a ciascun modello.

Infine, così come disposto dal citato articolo 38, comma 4, nonché dall'articolo 2, comma 9, del Decreto Interdirettoriale 4 dicembre 2003, i produttori/importatori devono consegnare ai cessionari degli apparecchi una copia del "nulla osta di distribuzione", autenticata secondo le norme vigenti, per ogni singolo apparecchio ceduto, unitamente alla scheda esplicativa ed al registro delle manutenzioni straordinarie di cui gli stessi produttori/importatori sono responsabili.

### **2.3. Nulla osta per la messa in esercizio (rilasciato al concessionario)**

Come sarà ampiamente illustrato nel prosieguo del presente lavoro, a norma

dell'articolo 22, comma 1, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'uso al pubblico degli apparecchi di specie è associato al loro collegamento ad una rete telematica – la cui gestione è demandata ai concessionari - che assicura l'elaborazione periodica dei dati registrati dai congegni stessi ed il loro trasferimento *on line* al sistema centrale di Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Ebbene, come chiarito, tra l'altro, anche dalla Circolare n. 220000 del 08 luglio 2005 del Comando Generale della Guardia di Finanza – III Reparto Operazioni - a partire dal 26 luglio 2004<sup>32</sup> - data ultima per la stipulazione della concessioni anzidette -, i *nulla osta per la messa in esercizio* sono rilasciati esclusivamente ai titolari di dette concessioni, secondo modalità definite con le circolari nn. 3/COA/DG/2004 e 4/COA/DG/2004, rispettivamente datate 19 luglio e 6 dicembre 2004, entrambe emanate dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato

Per gli apparecchi installati prima del 26 luglio 2004 (i cui titolari di *nulla osta* sono, quindi soggetti diversi dal concessionario), l'articolo 6, comma 4 del Decreto Ministeriale 14 marzo 2004 n. 86 prevede che il concessionario debba richiedere all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato i *nulla osta* sostitutivi. In particolare l'articolo 6, del Decreto Ministeriale 8 aprile 2004 n. 516, aveva disposto che successivamente alla stipula del contratto (tra il titolare del *nulla osta* e il concessionario) per il collegamento alla rete telematica, e comunque entro il settantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'elenco dei concessionari (e quindi entro il 13 settembre

---

<sup>32</sup> Come disposto con Decreto Direttoriale n. 1015/UDG del 07 luglio 2004.

2004), doveva essere richiesto dal concessionario il *nulla osta* sostitutivo per gli apparecchi ai quali il contratto era riferito<sup>33</sup>.

Anche per il “*nulla osta per la messa in esercizio*”, così come per il “*nulla osta di distribuzione*”, il soggetto richiedente è tenuto a corredare la domanda<sup>34</sup> con un apposito supporto magnetico o CD-ROM contenente l’elenco analitico degli apparecchi per i quali si richiede. Il modulo deve essere, altresì, corredato della copia del Mod. F24 attestante l’avvenuto, integrale, pagamento della prima rata relativa all’acconto del Prelievo Erariale Unico (P.R.E.U.), per tutti gli apparecchi per cui si richiede il *nulla osta*.

In sede di controllo delle predette autocertificazioni, il competente Ispettorato compartimentale provvede:

- nel caso di possesso di licenza ex articolo 86, comma 3, del T.U.L.P.S., ad effettuare controlli presso le competenti autorità al fine di verificare l’effettiva sussistenza della licenza;
- nel caso contrario, ha controllare - con le modalità già in uso – la veridicità delle dichiarazioni.

### **3.0. Comunicazione di avvenuta installazione**

Il concessionario, una volta ottenuto il “*nulla osta per la messa in esercizio*” è tenuto a far pervenire all’Ispettorato compartimentale territorialmente competente, apposita comunicazione<sup>35</sup>, contenente l’indicazione del luogo e

---

<sup>33</sup> Circolare n. 21/E del 13 maggio 2005 della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell’Agenzia delle Entrate.

<sup>34</sup> Modello 2-C6 - Circolare n. 1/COA/DG/2004, datata 26.02.2004 dell’A.A.M.S.

<sup>35</sup> Modello 3-C6 – Circolare n. 1/COA/DG/2004, datata 26.02.2004 dell’A.A.M.S.

della data di avvenuta installazione.

Quest'ultima comunicazione riveste una particolare importanza, per il mantenimento del *“nulla osta per la messa in esercizio”*<sup>36</sup>, in quanto gli apparecchi, si ritengono non installati e non funzionanti in caso di suo mancato invio e conseguentemente irregolari ove non siano custoditi nei magazzini del concessionario.

L'obbligo di comunicazione, introdotto dalla Circolare n. 1/COA/DG/2004, datata 26 febbraio 2004 dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato è stato ribadito e chiarito dalle note n. 2005/4713/Giochi/ADI del 25 ottobre 2005 e n. CGV/2005/116 del 02 novembre 2005, anch'esse dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Su tale argomento è intervenuto anche il Comando Generale della Guardia di Finanza che con le note n. 355461 del 9 novembre 2005 e n. 400211 del 22 dicembre 2005. Nella prima nota citata, riprendendo il contenuto delle comunicazioni dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, il sopraindicato Comando ha chiarito che dal 1 novembre 2005 tutti gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S., devono essere obbligatoriamente *on line*. *“Pertanto, il termine del 31 dicembre 2004 entro il quale, in base al disposto dell'articolo 3 (Adempimenti del concessionario) comma 2, dello schema di convenzione- .....omississ....., la totalità degli apparecchi de quibus avrebbe dovuto essere messa in rete, a pena della revoca della concessione, risulta, di fatto, differito, essendo stato il sistema nel frattempo surrogato da*

---

<sup>36</sup> Circolare n. 1/COA/DG/2004, datata 26.02.2004, note n. 2005/4713/Giochi/ADI del 25 ottobre 2005 e n. CGV/2005/116 del 02 novembre 2005, entrambe dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, e circolare n. 355461 del 9 novembre 2005 del Comando Generale della Guardia di Finanza.

*forme di lettura non telematica dei dati di gioco.”.*

Nella seconda nota citata, trasmettendo un apposito elenco elaborato dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato di apparecchi non ancora collegati in rete<sup>37</sup>, il Comando generale della Guardia di Finanza ha specificato che gli apparecchi *off line*, qualora ubicati in esercizi pubblici o aperti al pubblico e non in magazzino, debbano ritenersi “*privi del nulla osta per la messa in esercizio e, pertanto, il loro impiego al pubblico configura violazione amministrativa contemplata dall’articolo 110...*”

Parimenti, anche i cambi di ubicazione degli apparecchi devono essere comunicati, nello stesso giorno in cui vengono effettuati, utilizzando un apposita applicazione informatica.

#### **4.0. Dichiarazioni cessazione d’efficacia**

In tutti i casi di cessazione dell’efficacia del “*nulla osta per la messa in esercizio*”, il concessionario è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione<sup>38</sup>, da inviare all’Ispettorato compartimentale competente, in cui vengono evidenziate tutte le informazioni relative allo stato dell’apparecchio, comprese le cause che presiedono alla cessazione dell’efficacia del *nulla osta* e che possono essere così riassunte<sup>39</sup>:

**dismissione:** intesa come il ritiro definitivo dell’apparecchio dal mercato. Tale operazione deve essere accompagnata, obbligatoriamente, alla restituzione del “*nulla osta di distribuzione*” e di quello “*per la messa in esercizio*”; per

---

<sup>37</sup> Effettuando una specifica tra quelli “non in rete” risultanti funzionanti e quelli collocati in magazzino:

<sup>38</sup> Modello 1/CRT – Circolare n. 4/COA/DG/2004 del 6 dicembre 2004 dell’A.A.M.S.

<sup>39</sup> Circolare n. 4/COA/DG/2004 del 6 dicembre 2004 dell’Amministrazione Autonoma dei

l'apparecchio, di conseguenza, non potrà essere mai più richiesta, all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, alcuna autorizzazione.

Vi è l'obbligo per il concessionario, inoltre, di custodire la documentazione probatoria relativa alla vita degli apparecchi dismessi, da esibire in caso di eventuali richieste da parte dell'Amministrazione.

**Risoluzione del contratto:** relativa a tutti i casi in cui gli effetti della risoluzione del contratto precedentemente stipulato dal concessionario con taluni operatori del settore, determinano la cessazione dell'efficacia del *nulla osta* di cui è titolare il concessionario medesimo<sup>40</sup>.

**Cessione dell'apparecchio all'estero:** la cessata disponibilità dell'apparecchio conseguente all'alienazione dello stesso presso uno Stato estero (compresi i Paesi membri della Comunità Europea), deve essere dimostrata dalla presentazione dei documenti doganali comprovanti l'avvenuta transazione extranazionale. A tal proposito la dichiarazione<sup>41</sup> deve essere consegnata al competente Ispettorato con allegata la copia conforme del documento unico doganale, nel caso in cui la cessione avvenga in paesi extra UE, ovvero del modello INTRA-1, ove la cessione avvenga in ambito UE<sup>42</sup>.

---

Monopoli di Stato.

<sup>40</sup> In merito la Circolare n. 4/COA/DG/2004 del 6 dicembre 2004: *“Il concessionario che presenta il modulo 1/CRT è anche obbligato a riconsegnare all'Ufficio dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato territorialmente competente il relativo “nulla osta per la messa in esercizio”, unitamente all'indicazione del luogo di detenzione dell'apparecchio medesimo che, nel caso di specie, non può espletare alcuna funzione di gioco in assenza della prescritta autorizzazione. Parimenti, il concessionario che richiede il nuovo nulla osta è tenuto a presentare regolare richiesta mediante la corrente procedura; trascorsi cinque giorni dalla comunicazione del predetto modulo 1/CRT, senza che all'Amministrazione sia pervenuta idonea richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'apparecchio da parte di un altro concessionario, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato procede ai controlli amministrativi e fiscali”*.

<sup>41</sup> Modello 7-C6 - Circolare n. 1/COA/DG/2004, datata 26.02.2004 dell'A.A.M.S.

<sup>42</sup> In merito la citata Circolare n. 4/COA/DG/2004 del 6 dicembre 2004: *“Un cenno a parte merita,*

In tutti i casi in cui la cessione dell'apparecchio avvenga per motivi diversi dalla vendita, deve essere esibita, come fonte di prova, la copia del registro di cui all'articolo 50, comma 5, del decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427<sup>43</sup>.

### **5.0. Furto dell'apparecchio o dei *nulla osta***

Il furto dell'apparecchio comporta la cessazione dell'efficacia del documento autorizzatorio per causa di forza maggiore; a tal proposito tutti i *nulla osta* eventualmente in possesso del concessionario devono essere restituiti all'Ispettorato compartimentale territorialmente competente, in relazione alla sede legale del concessionario stesso, ovvero alla sede della stabile rappresentanza in Italia.

Il concessionario deve, inoltre, recapitare all'Ufficio la lista degli apparecchi rubati, recante i numeri dei rispettivi codici identificativi e "*nulla osta di messa in esercizio*", unitamente alla copia della denuncia presentata all'autorità competente – ai sensi dell'articolo 333 del Codice di Procedura Penale – dal

---

*invece, le cessioni degli apparecchi verso la repubblica di San Marino. La cessione di beni verso operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino, sono regolate dal decreto del Ministero delle Finanze del 24 dicembre 2003.*

*In base a tali disposizioni le cessioni in oggetto devono essere accompagnate dalla emissione, da parte dell'operatore italiano, della fattura di vendita in quadrupliche esemplare di cui tre da consegnare o spedire all'acquirente.*

*L'acquirente, a sua volta, deve restituire al cedente uno di tali esemplari con applicazione di un'apposita marca (le cui caratteristiche sono definite dall'articolo 6 del sopra indicato Decreto Ministeriale del 24 dicembre 2004), debitamente perforata con l'indicazione della data e munito di timbro a secco circolare contenente introno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura "Repubblica di san Marino – Ufficio Tributario".*

*Il ricevimento di tale esemplare di fattura da parte del cedente conferma il completamento dell'operazione di cessione e costituzione, di fatto, il documento probatorio al pari del documento unico doganale o del mod. INTRA-1*

*Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 5 del citato Decreto Ministeriale del 24 dicembre 1993, il termine entro il quale il cedente potrebbe ricevere il documento in questione è relativamente lungo (quattro mesi), si ritiene che nelle more possa essere richiesta la produzione di apposita dichiarazione di conferma da parte del cessionario di presa in carico dei beni interessati."*

<sup>43</sup> Citata circolare n. 4/COA/DG/2004 del 6 dicembre 2004 dell'Amministrazione Autonoma dei

soggetto avente titolo, con riferimento al luogo ove si è verificato l'evento delittuoso<sup>44</sup>.

Nel caso di furto o smarrimento del solo “*nulla osta per la messa in esercizio*”, il soggetto interessato deve procedere alla denuncia all'autorità competente. Copia della denuncia deve essere presentata dal concessionario al competente Ispettorato compartimentale che, in tale circostanza, procede all'emissione di un nuovo *nulla osta* in sostituzione di quello smarrito o trafugato.

## **6.0. Revoca del *nulla osta***

Gli Uffici competenti sono chiamati a revocare i *nulla osta* nel momento in cui riscontrino la mancanza, in tutto o in parte, dei requisiti di cui alle richiamate autocertificazioni. In tal caso, gli Uffici procedono ad intimare ai concessionari, cui è stato revocato il predetto *nulla osta*, di disinstallare gli apparecchi e di comunicarne la successiva destinazione avvalendosi della modulistica a ciò predisposta (cessione, custodia in magazzino, ecc.).

Analogamente gli Uffici procederanno nel caso di sopravvenuta perdita di uno o più dei requisiti autocertificati.

In caso di revoca di un *nulla osta* per il venir meno della licenza di polizia ex articolo 86, comma 3, del T.U.L.P.S., ovvero di uno o più dei requisiti richiesti per il rilascio della medesima licenza, gli Uffici procedono alla revoca di tutti i

---

Monopoli di Stato.

<sup>44</sup> In merito la citata Circolare n. 4/COA/DG/2004 del 6 dicembre 2004: “*E’ appena il caso di rammentare che l’applicazione del combinato disposto dell’articolo 38, comma 3 e 4, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell’articolo 2, commi 7 e 8, del Decreto Interdirettoriale 4 dicembre 2003, non consente, nel caso di ritrovamento dell’apparecchio precedentemente trafugato, la riconsegna dei vecchi nulla osta di “distribuzione” ed “esercizio”. A tal proposito, invero, l’emissione di nuovi nulla-osta è subordinata alla reiterazione della procedura di autocertificazione dell’apparecchio all’esemplare di modello certificato, così come disposto dall’articolo 38, comma 4, della citata legge n. 338 del 2000.*”

*“nulla osta di messa in esercizio”* precedentemente rilasciati allo stesso soggetto per apparecchi e congegni da divertimento di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S..

Ai sensi dell’articolo 39, comma 7, lett. c) del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003 n. 326, non possono essere rilasciati, per un periodo pari a cinque anni, *“nulla osta per la messa in esercizio”* per apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, nei confronti di un soggetto che non abbia proceduto alla demolizione, cessione all’estero o conversione, ove tecnicamente possibile, di un apparecchio o congegno di cui all’articolo 110, comma 7, lett. b) del T.U.L.P.S. senza aver ottenuto preventivamente le apposite autorizzazioni.

Si sottolinea, infine, che copia del *“nulla osta di distribuzione”*, copia del *“nulla osta per la messa in esercizio”*, devono essere permanentemente apposti su ciascun apparecchio in modo visibile al pubblico.

## **7.0. Il gestore della rete**

Con l’entrata in vigore dell’articolo 22 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 è stata prevista l’istituzione di una o più reti dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) per la gestione telematica degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.

La gestione telematica è stata in particolare disciplinata dall’articolo 22, comma 4, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 che ha sostituito l’articolo 14-

*bis* del DPR 26 ottobre 1972, n. 640<sup>45</sup>.

Aspetto peculiare della nuova normativa è l'affidamento da parte dello Stato della gestione, in via telematica, del gioco messo a disposizione con gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS per mezzo di un'apposita rete di proprietà dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

La rete da quest'ultima è affidata in concessione a soggetti terzi individuati con procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

Con l'emanazione dell'articolo 1, comma 1, lett. i) del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 12 marzo 2004, n. 86 è stata fornita la definizione di rete telematica, prevedendo che per essa s'intende: *“l'infrastruttura hardware e software di trasmissione dei dati che collega gli apparecchi di gioco, anche videoterminali, al relativo sistema di elaborazione e quest'ultimo al sistema centrale, al fine della gestione telematica degli apparecchi di gioco nonché del gioco lecito effettuato anche mediante apparecchi videoterminali, previsto per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS”*.

---

<sup>45</sup> In particolare il comma 4, dell'articolo 22 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 ha previsto che: *“Entro il 30 giugno 2004 sono individuati, con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, uno o più concessionari della rete o delle reti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni. Tale rete o reti consentono la gestione telematica, anche mediante apparecchi videoterminali, del gioco lecito previsto per gli apparecchi di cui al richiamato comma 6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, delle legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono dettate disposizioni per la attuazione del presente comma”*.

*In buona sostanza, dalla ricostruzione normativa oggi vigente si possono sintetizzare i seguenti punti:*

- il gioco relativo agli apparecchi con vincite in denaro può essere esercitato esclusivamente tramite la rete telematica dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;*
- le attività e le funzioni relative alla rete dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato sono affidate, mediante un apposita convenzione di concessione, a soggetti individuati con procedura ad evidenza pubblica;*
- dal 26 luglio 2004, data ultima di stipula delle concessioni anzidette, i nulla osta per la messa in esercizio sono stati sostituiti dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato a seguito della richiesta avanzata dai concessionari, sulla base di uno specifico rapporto contrattuale intervenuto tra i soggetti in questione;*
- il concessionario è, dunque, l'esclusivo titolare del nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi, quindi, della gestione del gioco. Gli altri soggetti economici (possessori degli apparecchi ed esercenti degli esercizi pubblici ove tali apparecchi sono installati) possono collaborare con il concessionario ma non assumono alcun ruolo autonomo ed indipendente nella gestione e nell'esercizio del gioco stesso;*
- i concessionari sono, soggetti passivi del P.R.E.U.. Sono, inoltre, affidati alla responsabilità del concessionario il calcolo e il versamento del tributo con scadenze prefissate in relazione ai periodi contabili determinati<sup>46</sup>.*

### **7.1. Compiti dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato**

Nell'ambito della gestione della rete affidata all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato i compiti ad essa assegnati sono stati così individuati:

- organizzare e gestire la banca dati generale per la tutela del gioco lecito, contenente, tra l'altro:

---

<sup>46</sup> Circolare n. 2005/31237/COA/ADI del 15 giugno 2005 dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di stato.

- le informazioni relative alla produzione, distribuzione, installazione e cessione degli apparecchi per il gioco lecito;
- gli esercizi pubblici, i circoli privati e i punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nei quali tali apparecchi possono essere installati;
- eseguire controlli sugli apparecchi e videotermini di gioco, mediante accesso diretto negli esercizi presso i quali sono installati, al fine di verificarne la conformità alle prescrizioni per il gioco lecito e l'effettivo collegamento alla rete telematica;
- effettuare controlli di conformità, anche a campione, mediante ispezioni da realizzarsi sugli apparecchi e videotermini stessi.

Le modalità e le procedure per l'esercizio di tali attività di controllo sono definite dai Monopoli di Stato, fermo restando che gli stessi non sono obbligati ad alcun indennizzo per l'interruzione del funzionamento dell'apparecchio per il periodo strettamente necessario allo svolgimento dei suddetti controlli<sup>47</sup>.

## **8.0. Il concessionario, il gestore e l' esercente**

Alla luce delle previsioni normative vigenti l'attuale struttura operativa per la gestione del gioco lecito prevede una ripartizione di responsabilità di gestione per effetto della quale la "conduzione economica" viene, in linea di principio, distinta da quella "amministrativa". In particolare il quadro degli "attori" della filiera gestoria dei congegni in argomento, è di norma così composta<sup>48</sup>:

---

<sup>47</sup> Negro Massimo, "Gestione telematica e PREU sugli apparecchi da divertimento", in Pratica fiscale e professionale n. 23/2004, pag. 10.

<sup>48</sup> Veggasi citata Circolare n. 220000 del 08 luglio 2005 del Comando Generale della Guardia di

a. un **concessionario**, a cui, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, è affidata dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, previo stipula di apposita convenzione, la conduzione della rete telematica. Con nota del 30 giugno 2004 del Ministero dell'Economia e Finanza sono stati individuati<sup>49</sup> - inseriti in un apposito elenco - i concessionari selezionati per l'attivazione e la conduzione della rete; tale elenco è stato ufficializzato mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2004, Supplemento Ordinario. In virtù del disposto normativo contenuto negli articoli 3, comma 2, lett. e) e g), e 6 del Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, nr. 86 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - oltre ad assicurare l'operatività della rete - attività per la quale ha diritto ad un aggio sulle giocate nella misura non superiore al 3%<sup>50</sup> - il concessionario è il soggetto obbligato agli adempimenti connessi al rilascio del titolo autorizzatorio, e ha la responsabilità della raccolta - sovente attuata come subito si vedrà, con il ricorso ad organizzazione di terzi - degli importi delle giocate, non restituiti dalle macchine a titolo di vincita, nonché provvede alle incombenze di natura tributaria<sup>51</sup>.

In relazione agli impegni assunti a norma dell'articolo 2, comma 7, lettera

---

Finanza – III Reparto Operazioni.

<sup>49</sup> A seguito di apposita procedura indetta in data 14 aprile 2001,

<sup>50</sup> Comma 3 del citato articolo 6 del Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, nr. 86.

<sup>51</sup> Il decreto Ministeriale n. 86 del 14 marzo 2004 ha stabilito, all'articolo 4 che la ripartizione delle somme giocate per ciascun apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. è la seguente:

- a) alle vincite è destinata una percentuale non inferiore al 75 per cento, relativamente a ciascun ciclo complessivo di partite;
- b) al prelievo erariale unico, è destinata una percentuale del 13,5 per cento del costo di ciascuna partita;
- c) alla remunerazione delle attività connesse alla gestione degli apparecchi e videoterminali di gioco e delle funzioni di cui all'articolo 2, comprese le spese di gestione direttamente sostenute da AAMS, è destinata una percentuale non superiore all'11,5 per cento, relativamente a ciascun ciclo complessivo di partite.

d) del Decreto Direttoriale 8 aprile 2004, è tenuto a fornire apposite cauzioni in numerario, in titoli di Stato ovvero attraverso fideiussione bancaria, nelle misure fissate dall'articolo 20 dello schema di convenzione<sup>52</sup>.

---

<sup>52</sup> L'articolo 20 dello schema di convenzione prevede in particolare che:

1. *Il concessionario è tenuto a prestare le seguenti cauzioni, in numerario od in titoli di Stato ovvero attraverso fideiussione bancaria.*
2. *La prima cauzione, la cui validità decorre dal 1° luglio 2004 al 31 marzo 2005, è di importo pari a 3.000.000 (tre milioni) di euro; tale cauzione è prestata a garanzia dell'avvenuta attivazione della rete entro e non oltre il 31 ottobre 2004, nonché del suo corretto funzionamento. La cauzione è svincolata previa deduzione di eventuali, documentati, crediti ed oneri di AAMS.*
3. *La seconda cauzione, la cui validità decorre dal 1° luglio 2004 al 31 marzo 2005, è di importo pari a (2.200 x numero di apparecchi di cui alla dichiarazione iniziale) euro; tale cauzione è prestata a garanzia del pagamento della seconda rata di acconto del PREU. La cauzione è svincolata previa deduzione di eventuali e documentati crediti AAMS ed è, comunque, svincolata, totalmente o parzialmente, entro quindici giorni dal pagamento della seconda rata di acconto del PREU stesso per gli apparecchi per i quali il concessionario ha richiesto il relativo nulla osta, anche sostitutivo.*
4. *La terza cauzione, da prestare a partire dalla data di inizio delle attività di conduzione della rete, fissata con il provvedimento di AAMS di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), è valida, per tutti gli eventuali effetti sorti in costanza di rapporto confessorio, emersi anche successivamente alla scadenza della concessione, fino ai due anni successivi a partire dalla data di scadenza della concessione stessa o della sua eventuale proroga, di cui all'articolo 13, comma 2, fermo restando quanto previsto dal comma 6 del presente articolo. L'importo, fino al 30 giugno 2005, è determinato applicando la seguente formula:  
"valore in euro = 3.000.000 + (numero di apparecchi collegati alla data di inizio delle attività di conduzione della rete x 1.300)".  
Tale importo è successivamente aggiornato secondo le modalità di cui al comma 5. La cauzione è prestata a garanzia della predisposizione, entro il 1° ottobre 2005, delle infrastrutture dedicate per il collegamento dei punti di accesso al sistema di elaborazione, della corretta esecuzione delle attività e funzioni affidate nonché del tempestivo ed esatto versamento del PREU e del canone di concessione.*
5. *L'importo della cauzione di cui al comma 4 è aggiornato entro quindici giorni dal termine di ogni semestre, a partire dal 1° luglio 2005, ed è determinato applicando la seguente formula:  
"valore in euro = 2.000.000 + (importo del PREU maturato nel semestre precedente per gli apparecchi di gioco collegati alla rete telematica / 2,8)".*
6. *Entro il novantesimo giorno successivo al termine della concessione o della eventuale proroga di cui all'articolo 13, comma 2, AAMS provvede a svincolare l'importo di cui ai commi 4 o 5, ad eccezione di un importo pari a 2.000.000 (due milioni) di euro a garanzia degli impegni del concessionario di cui all'articolo 15, comma 8. Nel caso di giudizi pendenti o arbitrati promossi da AAMS per inadempienze, di qualsiasi natura, da parte del concessionario, l'intera cauzione è svincolata solo all'esito dei procedimenti medesimi, previa deduzione dei crediti ed oneri di AAMS eventualmente accertati e, comunque, da documentare.*
7. *Qualora le garanzie di cui ai commi 2, 3 e 4 siano prestate sotto forma di fideiussioni bancarie, esse devono essere rilasciate da uno o più primari istituti di credito e devono essere incondizionate, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione nonché la loro operatività su semplice e prima richiesta di AAMS.*

*Qualora l'ammontare delle garanzie si dovesse ridurre per effetto di quanto disposto dalla*

b. un **gestore**, il quale come disposto dall'articolo 1, comma 4, lettera r), del Decreto Interdirettoriale del dicembre 2003 "*esercita un'attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica degli apparecchi di cui ha pure il possessore*". Allo stato attuale, questa figura si identifica per lo più con quei soggetti già transitoriamente autorizzati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ad avviare il gioco lecito e che erano tenuti a stipulare, entro il 13 settembre 2004<sup>53</sup>, il contratto per il collegamento alla rete telematica. Con tale ultimo atto negoziale, tra l'altro, il gestore:

- si fa garante nei riguardi del concessionario circa la conformità delle macchine ai requisiti di liceità e regolarità tecnica;
- provvede periodicamente, sempre per conto del titolare della concessione, al materiale prelevamento delle monete residue nelle gettoniere, che - al netto delle somme riversate dal concessionario a titolo di P.R.E.U. e di aggio, come pure delle remunerazioni riconosciute all'esercente - rappresentano la quota di profitto spettante. A copertura delle obbligazioni finanziarie, è tenuto a prestare idonee garanzie così come previsto dall'articolo 6, comma 5, del Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n. 86 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

c. un **esercente**, titolare del pubblico esercizio ove le medesime macchine risultano installate - a questo scopo è tenuto a stipulare apposito contratto

---

*convenzione di concessione, il concessionario è tenuto a reintegrarlo entro e non oltre il termine di quindici giorni, decorrente dal momento in cui AAMS rende nota al concessionario l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione, nel termine suddetto, la concessione è revocata.*"

<sup>53</sup> Come disposto dall'articolo 5, comma 1, del decreto Direttoriale 8 aprile 2004, n. 516, la stipula dei contratti in parola - tra il titolare di *nulla osta* provvisorio ed il concessionario - doveva avvenire entro il settantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei concessionari, termine che è scaduto appunto il 13 settembre 2004.

con il concessionario a norma dell'articolo 6 dello schema di Convenzione - il quale, dietro compenso di norma commisurato ad una percentuale delle giocate, corrisponde taluni servizi, quali la fornitura dello spazio, l'alimentazione elettrica, la custodia, la pulizia degli apparecchi, oltre a coadiuvare il gestore nell'asportazione degli incassi. Inoltre - come si ricava dagli articoli 3, comma 2, lett. d), sempre del Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n. 86 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e 6 del richiamato schema di Convenzione - l'esercente deve intraprendere le procedure di blocco dei congegni, di cui venga rilevata la non conformità alle prescrizioni per il gioco lecito.

## **CAPITOLO 3**

### **1.0. Il Prelievo Erariale Unico – 1.1. Modalità di determinazione del PR.E.U. -**

### **1.2. Il PR.E.U. forfetario**

#### **1.0. Il Prelievo Erariale Unico**

Il Prelievo Erariale Unico (PR.E.U.) viene introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge Finanziaria 2004 e più precisamente dall'articolo 39, comma 13, del Decreto Legge 20 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326.

In forza di tale disposto normativo le somme giocate<sup>54</sup>, utilizzando gli apparecchi e congegni da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. collegati in rete, erano assoggettate a un prelievo fiscale pari al 13,5%.

Le successive innovazioni apportate all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. a seguito dell'entrata in vigore della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, hanno avuto una naturale ripercussione sul contenuto normativo dell'articolo 39 del Decreto Legge 20 settembre 2003, n. 269.

Alla previsione di due diverse tipologie di apparecchi e congegni (*Newslot* e *Videolottery* - specificati nelle lettere *a)* e *b)*), contenuta nel nuovo comma 6, dell'articolo 110 del T.U.L.P.S. è stata associata, sotto il profilo fiscale, un

unica forma di prelievo fiscale (P.R.E.U.).

Salvo per ciò che riguarda le modalità di determinazione e la sua misura, il P.R.E.U. si applica agli apparecchi e congegni da intrattenimento *ex* comma 6, lettera *a)* e *b)*, in modo omogeneo, infatti, il comma 527, dell'articolo 1 della Legge Finanziaria 2006, dispone che la definizione dei termini e delle modalità di assolvimento del prelievo siano dettate da apposito provvedimento dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Mentre per gli apparecchi e congegni da intrattenimento di cui alla lettera *a)* del comma 6, dell'articolo in argomento è stata prevista, dal comma 531, dell'articolo 1, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, una riduzione, a partire dal 1 luglio 2006, dell'aliquota dal 13,5% al 12%, per quelli previsti dalla lettera *b)* è stato stabilito, dal comma 526, un rinvio ad un regolamento attuativo emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, in cui venga fissato un P.R.E.U. non inferiore all'8% né superiore al 12% delle somme giocate.

I motivi dell'intervento modificativo attuato sulle percentuali di calcolo del P.R.E.U. sono da ricercarsi, oltre che nelle modifiche tecniche apportate, anche in una serie di considerazioni generali ben sintetizzate nella relazione di accompagnamento della legge Finanziaria 2006, D.D.L. 3613, dove in merito si legge:

*“ Il comma 2 interviene sulla definizione dell'aliquota di Prelievo erariale unico gravante sulle somme giocate con le VLT. Le analisi di mercato*

*effettuate all'estero dimostrano che, in misura sensibilmente maggiore rispetto agli apparecchi (AWP) attualmente in esercizio, la domanda è fortemente influenzata dalle somme restituite (pay out) al giocatore. Tale caratteristica del prodotto VLT impone una gestione oculata della leva fiscale (la cui entità influenza direttamente il pay out) subordinata ad attente analisi del mercato italiano e del profilo del giocatore che utilizza questa particolare tipologia di apparecchi. Anche il contenuto dell'offerta di gioco mediante VLT, inoltre, può variare sensibilmente al mutare della componente erariale. Per questo motivo, e sempre tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato, si rimette alla normativa ministeriale l'individuazione puntuale dell'aliquota, fissandone, comunque, i limiti minimi e massimi rispettivamente nell'8 e nel 12 per cento, sempre in relazione alle somme giocate.*

*Per assicurare una puntuale definizione dei termini e delle modalità di versamento del Prelievo erariale unico su entrambe le tipologie di apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro, il comma 3 sostituisce il testo vigente dell'articolo 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.*

*Tale testo, infatti, era costruito per le scadenze relative all'esercizio 2004.*

*....omississ....*

*Con il comma 7 si riduce, sempre a partire dal 10 luglio, la percentuale di Prelievo erariale unico applicata sulle somme giocate (dal 13,5% al 12%). Il combinato disposto di questo comma con il precedente ridefinisce la*

*distribuzione dell'importo residuo destinato alla filiera, attivando, da un lato, un meccanismo incentivante per i concessionari che assicurino gli Investimenti necessari al continuo adeguamento delle tecnologie ed i più elevati livelli di servizio nell'operatività della rete telematica ed aumentando, dall'altro lato, le disponibilità per gli esercenti e per i gestori di apparecchi. La formulazione del comma consente, peraltro, agli operatori del settore di destinare al giocatore, se ritenuto opportuno, un rendimento anche superiore al 75 per cento delle somme giocate.”*

Circa i termini e le modalità di assolvimento del P.R.E.U., in attesa delle nuove disposizioni da emanarsi con apposito provvedimento dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, occorre rifarsi a quanto previsto dal Decreto Direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 515 del 08 aprile 2004 e successive modificazioni ed integrazioni.

Designato quale soggetto passivo del P.R.E.U. è, in base all'articolo 2, comma 1, del sopraccitato Decreto Direttoriale, il soggetto al quale l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha rilasciato il *nulla osta per la messa in esercizio* degli apparecchi e congegni da intrattenimento.

In attuazione delle disposizioni sancite dall'articolo 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972 e successive modificazioni, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il Decreto Direttoriale 12 marzo 2004, n. 86, recante il *“Regolamento per la gestione telematica degli apparecchi con vincite in denaro”*.

Nel definire le attività e le funzioni affidate in concessione, l'articolo 3 del

citato regolamento assegna al concessionario, il ruolo di gestore ed operatore del gioco assumendo, da un lato, la funzione di garante della liceità del gioco espletato attraverso gli apparecchi collegati alla rete telematica, dall'altro, quello di soggetto passivo del P.R.E.U.<sup>55</sup>:

### **1.1. Modalità di determinazione del P.R.E.U.**

Per chiarire le modalità operative con cui determinare la base imponibile su cui procedere al calcolo del P.R.E.U., è stato emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Decreto Direttoriale n. 1074/UDG del 14 luglio 2004.

In particolare nel Decreto in parola e più precisamente nel suo Allegato Tecnico sono state fornite le indicazioni necessarie per l'esatta quantificazione del P.R.E.U. dovuto.

Il concessionario, per determinare la base imponibile relativa a ciascun "*periodo contabile*", è chiamato a individuare l'esatto ammontare delle somme giocate nel periodo stesso.

Circa il concetto di "*periodo contabile*" occorre ricordare che la riscossione del P.R.E.U. avviene con cadenza quindicinale, mediante versamenti da effettuarsi, entro il giorno 28 di ciascun mese, con riferimento alle somme giocate nel periodo compreso tra il 1 ed il 15 del mese di stesso, ed entro il giorno 13 di ciascun mese, con riferimento alle somme giocate nel periodo residuo del mese precedente<sup>56</sup>.

---

<sup>56</sup> Il Decreto Direttoriale n. 95/UDG del 9 marzo 2005, ha modificato il contenuto dell'articolo 3, comma 1 del Decreto Direttoriale 8 aprile 2004, n. 515, il quale prevedeva che i versamenti avvenissero "*entro il giorno 20 di ciascun mese, con riferimento alle somme giocate nel periodo compreso tra il giorno 1 ed il 15 del mese stesso ed entro il giorno 5 di ciascun mese, con riferimento alle somme giocate nel periodo residuo del mese precedente.*"

Materialmente i versamenti debbono essere effettuati utilizzando il Modello unificato di pagamento (F24), con imputazione degli importi al capitolo 1821, “ *prelievo erariale dovuto ai sensi del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 sugli apparecchi e congegni di gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del Regio Decreto 773 del 1931*”

Operativamente, quindi, il concessionario, per individuare le somme giocate è tenuto ad utilizzare gli appositi contatori<sup>57</sup> presenti in ciascun apparato e congegno da intrattenimento, il cui valore viene letto e memorizzato nelle banche dati del sistema di elaborazione, secondo le modalità e le periodicità prestabilite.

La rilevazione dei valori memorizzati nei contatori, da parte del concessionario deve avvenire:

- al momento del primo collegamento dell'apparato da intrattenimento alla rete telematica;
- almeno una volta al mese;
- nel momento immediatamente precedente un'interruzione programmata del collegamento o del funzionamento dell' apparato da intrattenimento;
- nel momento immediatamente precedente la ripresa del regolare utilizzo dell'apparato da intrattenimento, quando viene ripristinato il collegamento o il funzionamento dell'apparecchio stesso<sup>58</sup>.

---

<sup>57</sup> Denominato CNTTOTIN. Questo apparecchio è un contatore progressivo del volume di euro introdotti, espresso in centesimi di euro, previsto dall’articolo 2, comma 10, lettera *b*), del decreto emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in data 4 dicembre 2003, concernente le regole di produzione e di verifica tecnica degli apparecchi da intrattenimento.

<sup>58</sup> Si rappresenta che per gli apparecchi, relativamente ai quali il Concessionario ha comunicato,

Al fine di assicurare la congruenza dei dati raccolti, la lettura del valore del contatore, eseguita al verificarsi delle circostanze descritte nei punti precedenti, deve sempre avvenire quando l'apparecchio di gioco non è utilizzato.

È opportuno sottolineare che la lettura dei contatori dell'apparecchio quando questo non è utilizzato ha come obiettivo principale la verifica periodica di tutti i parametri di funzionamento dell'apparato da intrattenimento, tra i quali rientra il controllo delle somme giocate attraverso il contatore.

L'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, a norma del comma 2, dell'articolo 2 del Decreto Direttoriale n. 1074/UDG del 14 luglio 2004, ha la facoltà di raccogliere autonomamente i dati registrati nei contatori in argomento, ciò attraverso il sistema cd. *gateway*<sup>59</sup> di accesso, e di eseguire su tali dati proprie elaborazioni<sup>60</sup>. In caso vengano dimostrate difformità tra i dati raccolti dal concessionario e quelli raccolti autonomamente dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, saranno questi ultimi ad essere utilizzati per la determinazione della base imponibile del P.R.E.U.<sup>61</sup>


In linea teorica, qualora la lettura del contatore avvenisse al termine di ciascun periodo contabile, come illustrato nello schema riportato nella figura 10:

---

successivamente all'attivazione, il blocco del funzionamento, per motivi legati alla manutenzione o all'irregolare funzionamento dell'apparecchio tale situazione non comporta la sospensione del pagamento del P.R.E.U. e del Canone di Concessione. Pertanto, nel caso vengano inviati al sistema centrale, prima del ripristino del funzionamento, valori superiori a quelli trasmessi precedentemente all'interruzione del funzionamento, saranno presi in considerazione questi ultimi ai fini della determinazione della base imponibile. In tal senso si è espressa l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, nella nota 2006/17837/Giochi/ADI del 25 maggio 2006.

<sup>59</sup> Il *gateway* di accesso, come definito dall'articolo 1, lettera j), del Decreto Direttoriale n. 1074/UDG del 14 luglio 2004, consiste in una porzione del sistema di elaborazione, costituito da apparati hardware dedicati e da appositi software, che consentono all'Amministrazione Autonoma l'accesso ai dati registrati negli apparecchi da gioco.

<sup>60</sup> Con la nota 2005/7552/COA/ADI del 14 febbraio 2005 l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha precisato che nel caso in cui dai dati inviati al sistema centrale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ovvero a seguito di "autovettura", risulti



**Figura 10: modalità di lettura del contatore in un periodo contabile- Allegato Tecnico del Decreto Direttoriale n. 1074/UDG del 14 luglio 2004**

indicando con:

- $C_i$ , il valore del contatore rilevato alle ore 0.00 del giorno di inizio del periodo contabile N;
- $C_f$ , il valore del contatore rilevato alle ore 24.00 dell'ultimo giorno del medesimo periodo;
- $S_n$ , le somme giocate nel periodo contabile N;

la base imponibile B per ciascun apparecchio di gioco sarebbe pari a:


$$B = S_n = C_f - C_i$$

Occorre, tuttavia, osservare che la lettura del contatore non necessariamente coincide con gli estremi dell'intervallo che corrisponde ad un periodo contabile.

---

un valore medio giornaliero di somme giocate minore di € 120,00 saranno sottoposti a controllo.

Pertanto, la formula da utilizzare deve tener conto del fatto che la differenza tra il valore del contatore rilevato nel periodo contabile ed il corrispondente valore rilevato in occasione della lettura precedente comprende le somme giocate in più periodi contabili, come illustrato nello schema riportato di seguito:



**Figura 11** Modalità di lettura del contatore a cavallo di più periodi contabili - Allegato Tecnico del Decreto Direttoriale n. 1074/UDG del 14 luglio 2004

Lo schema riportato nella figura 11 illustra, in particolare, le modalità di calcolo della base imponibile **B** relativa al periodo contabile **N**, durante il quale è avvenuta la lettura del contatore.

Più precisamente, indicando con:

- **C1**, il valore del contatore rilevato in occasione della lettura precedente, che nell'esempio corrisponde alla lettura effettuata nel periodo contabile **N-2**;
- **C2**, il valore del contatore rilevato durante il periodo contabile **N**;

<sup>61</sup> Articolo 2, comma 3 del Decreto Direttoriale n. 1074/UDG del 14 luglio 2004.

- $S_1, S_2, S_3$  le somme giocate in ciascuno degli intervalli nel quale è suddiviso l'intero periodo che intercorre tra l'estrazione di  $C1$  e quella di  $C2$ ;
- $S_4$  le somme giocate nell'intervallo di tempo che intercorre tra l'estrazione di  $C2$  e la fine del periodo contabile  $N$ ;

la differenza del valore dei contatori  $C2$  e  $C1$  è pari a:

$$C2 - C1 = S1 + S2 + S3$$

Di conseguenza, il valore  $S_3$ , che rappresenta una parte della base imponibile del periodo contabile  $N$ , coincide con il valore indicato nella formula che segue:

$$S3 = C2 - (S1 + S2 + C1)$$

La base imponibile  $B$  è, quindi, pari a :

$$B = S3 + S4 = [C2 - (S1 + S2 + C1)] + S4$$

Per determinare puntualmente i valori rappresentati nella formula precedente, il concessionario è tenuto ad utilizzare anche le informazioni relative agli altri contatori di cui dispone, costituiti, in particolare, dai dati delle partite che il concessionario rileva giornalmente per ciascun apparecchio di gioco e che si riferiscono alle partite giocate nel giorno che precede quello di estrazione. Sulla base di tali contatori, si calcolano le somme giocate quotidianamente,

moltiplicando il numero di partite del giorno per il costo di ciascuna partita e si determina correttamente la base imponibile.

Più precisamente, con riferimento allo schema riportato nella figura 10 ed indicando con :

- **cp**, il costo della singola partita, univoco per apparecchio di gioco;
- **P<sub>1</sub>**, il numero complessivo di partite giocate tra il giorno di estrazione di **C1** e la fine del periodo contabile **N-2** durante il quale è avvenuta l'estrazione stessa;
- **P<sub>2</sub>**, il numero complessivo di partite giocate nel periodo contabile **N-1**;
- **P<sub>3</sub>**, il numero complessivo di partite giocate nell'intervallo di tempo che intercorre tra l'inizio del periodo contabile **N** ed il giorno precedente l'estrazione di **C2**;
- **P<sub>4</sub>**, il numero complessivo di partite giocate nell'intervallo di tempo che intercorre tra il giorno nel quale avviene la lettura di **C2** e la fine del periodo contabile **N**;

si ottiene :

$$S_1 = P_1 \times cp$$

$$S_2 = P_2 \times cp$$

$$S_3 = P_3 \times cp$$

Pertanto, la base imponibile **B** del periodo contabile **N** è pari a:

$$\mathbf{B} = \mathbf{S}_3 + \mathbf{S}_4 = [\mathbf{C2} - (\mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_2 + \mathbf{C1})] + \mathbf{S}_4 = \mathbf{C2} - [(\mathbf{P}_1 + \mathbf{P}_2) \times \mathbf{cp} + \mathbf{C1}] + (\mathbf{P}_4 \times \mathbf{cp})$$

Occorre, inoltre, osservare che l'estrazione del valore del contatore può avvenire in qualunque momento della giornata: in altri termini, la lettura restituisce un valore che comprende anche le somme giocate nella giornata di estrazione fino al momento dell'estrazione stessa. Per tale motivo, contestualmente all'estrazione del contatore, viene prevista l'estrazione dei dati delle partite giocate nella stessa giornata fino al momento dell'estrazione del valore del contatore. Di conseguenza, per tener conto di tale circostanza, indicando con:

- $\mathbf{P}_{c1}$ , il numero di partite giocate nella stessa giornata di estrazione di  $\mathbf{C1}$  fino all'estrazione stessa, ricavato dai dati delle partite rilevati contestualmente al contatore;
- $\mathbf{P}_{c2}$ , il numero di partite giocate nella stessa giornata di estrazione di  $\mathbf{C2}$  fino all'estrazione stessa, ricavato dai dati delle partite rilevati contestualmente al contatore;
- $\mathbf{S}_{c1}$ ,  $\mathbf{S}_{c2}$ , le corrispondenti somme giocate pari, rispettivamente, a :

$$\mathbf{P}_{c1} \times \mathbf{cp}$$

$$\mathbf{P}_{c2} \times \mathbf{cp}$$

la base imponibile  $\mathbf{B}$  del periodo contabile  $\mathbf{N}$  è pari a:

$$B = C2 - [(S1 - SC1) + S2 + C1] + (S4 - SC2)$$

I valori  $S_{c1}$  e  $S_{c2}$  vengono sottratti in quanto già compresi nel valore dei corrispondenti contatori, nonché nei valori delle somme giocate nel primo ( $S_1$ ) e nel quarto ( $S_4$ ) intervallo.

Qualora nel periodo contabile non sia stata eseguita la lettura del contatore, il concessionario dovrà determinare la base imponibile utilizzando esclusivamente i dati delle partite estratti giornalmente da ciascun apparecchio di gioco.




Figura 12: modalità di calcolo della base imponibile del periodo contabile N - 1 - Allegato Tecnico del Decreto Direttoriale n. 1074/UDG del 14 luglio 2004

Lo schema riportato in figura 12 illustra le modalità di calcolo della base imponibile del periodo contabile N - 1, durante il quale non è stata eseguita la lettura del valore del contatore.

Più precisamente, indicando con:

- **cp**, il costo della singola partita, univoco per apparecchio di gioco;
- **P<sub>2</sub>**, il numero di partite giocate durante il periodo contabile N-1, ottenuto sommando il numero di partite giocate in ciascun giorno del

periodo stesso, ricavato dai dati delle partite rilevati quotidianamente;

- $S_2$ , le somme giocate nel periodo contabile N-2;

la base imponibile  $B$  per ciascun apparato da intrattenimento è pari a:

$$B = S_2 = P_2 \times cp$$

## 1.2. Il PR.E.U. forfetario

Per gli apparecchi da intrattenimento per i quali non sia possibile, per qualunque motivo, l'accesso agli appositi contatori per la lettura dei dati in essi registrati, il concessionario, fermi restando tutti gli obblighi connessi allo svolgimento delle attività e funzioni affidate in concessione, è tenuto a determinare, per i giorni di mancata lettura dei dati, gli importi dovuti su base forfetaria secondo precisi criteri previsti dal comma 2, dell'articolo 3, del Decreto Direttoriale n. 1074/UDG del 14 luglio 2004, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La base imponibile forfetaria giornaliera è costituita dalle media delle somme giocate dall'apparecchio di gioco nel periodo non superiore ai 60 giorni solari immediatamente precedenti il giorno nel quale si verifica l'evento di mancata lettura degli appositi contatori.

Più precisamente, indicando con:

- $cp$ , il costo della singola partita, univoco per apparecchio di gioco;
- $I$ , l'intervallo di 60 giorni solari precedenti la data nella quale si verifica la mancata lettura;

- **G**, i giorni utili dell'intervallo **I** determinati considerando esclusivamente i giorni, che il concessionario rileva dalla propria banca dati, durante i quali non si sono verificate interruzioni che, per qualunque motivo, impediscono il regolare funzionamento dell'apparecchio di gioco;
- **PG**, il numero di partite giocate nei giorni utili **G**, calcolato utilizzando i dati delle partite giocate nei corrispondenti giorni, memorizzati nelle banche dati del concessionario;
- **SG**, le somme giocate nei giorni utili **G**; la base imponibile forfetaria giornaliera **bm** è pari a:

$$\mathbf{bm = SG : G = (PG \times cp) : G}$$

Nel caso in cui l'apparecchio di gioco sia collegato alla rete telematica da meno di sessanta giorni, l'intervallo **I** decorre dalla data di attivazione del collegamento ed è, quindi, inferiore a sessanta giorni.

Il concessionario è tenuto ad effettuare un eventuale conguaglio tra quanto versato a titolo forfetario e quanto effettivamente dovuto se, entro il termine di versamento del P.R.E.U., è ripristinato l'accesso agli appositi contatori per la lettura dei dati degli apparecchi da gioco.

Per gli apparecchi da gioco per i quali non è possibile il ripristino dei contatori per la lettura dei dati, la base imponibile forfetaria, a norma del comma 4, dell'articolo 3 del Decreto Direttoriale 1074/UDG del 14 luglio 2004 è costituita dall'importo più elevato tra il valore risultante

dall'applicazione del criterio sopra riportato ed il valore forfetario determinato periodicamente dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato con propri decreti.

In tal senso la Circolare n. 2005/7552/COA/ADI del 14 febbraio 2005 dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato aveva fissato, per gli apparecchi non attivati, un valore forfetario pari a € 180,00 al giorno fino al 15 febbraio 2005 e € 250 al giorno a partire dal 16 febbraio 2006.

Quest'ultimo importo è stato elevato a € 280,00 al giorno a partire dal 1 giugno 2006, dal Decreto Direttoriale del 29 maggio 2006 emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Come in precedenza già ampiamente illustrato il ruolo del concessionario, si concretizza in particolare alla funzione di garante della liceità del gioco espletato attraverso l'apparecchio collegato alla rete telematica

Per il mancato ovvero ritardato pagamento del P.R.E.U. - oltre che del canone di concessione — è applicata, a norma dell'articolo 27, comma 3, lettera *c)* e *d)*, dello schema di Convenzione, una penale pari al 10% dell'importo complessivamente dovuto e non versato nei termini, ridotta del 30 cento se la posizione debitoria viene regolarizzata entro quindici giorni dalla formale contestazione dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

*c) in caso di ritardato versamento del PREU è applicata una penale pari al 10 per cento dell'importo complessivamente dovuto e non versato entro il termine previsto. L'importo complessivo della penale è ridotto del 30 per cento se il concessionario provvede al versamento del PREU e della penale stessa, entro quindici giorni dalla formale contestazione di AAMS;*

**Figura 13: lettera c), comma 3 dell'articolo 27 dello schema di convenzione allegato al comunicato dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 30 giugno 2004.**

## **CAPITOLO 4**

**1.0. I.V.A. - Raccolta delle giocate relative agli apparecchi di cui al comma 6 dell'articolo 110 del T.U.L.P.S.. Esenzione. - 1.1. Indetraibilità dell'I.V.A. relativa a operazioni inerenti e connesse all'organizzazione ed all'esercizio del lotto, lotterie nazionali, giochi di abilità, e quelle relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, concorsi, eccetera di cui all'articolo 10, numeri 6) e 7), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - 2.0 RITENUTE ALLA FONTE – 3.0. ILDD.**

**1.0. I.V.A. - Raccolta delle giocate relative agli apparecchi di cui al comma 6 dell'articolo 110 del T.U.L.P.S.. Esenzione.**

L'Agenzia delle Entrate con la Circolare Ministeriale del 13 maggio 2002, n. 21/E ha fornito una serie di chiarimenti in relazione al settore dei giochi da intrattenimento.

In particolare, l'intervento dell'Agenzia ha avuto ad oggetto, tra l'altro, l'analisi delle novità introdotte, in materia di I.V.A., dall'articolo 1, comma 497, della Legge 20 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziari 2005).

Con il comma in argomento è stato, infatti, previsto che alla raccolta delle giocate relative agli apparecchi di cui al comma 6, dell'articolo 110 del T.U.L.P.S. vada applicato il titolo di "esenzione" I.V.A. contemplato dall'articolo 10, comma 1, numero 6, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Esenzione, peraltro, da intendersi *"anche relativamente ai rapporti tra i*

*concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi incaricati della raccolta stessa".*

*1. Sono esenti dall'imposta:*

*...omississ...*

*6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive modificazioni, nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate;*

**Figura 14: Articolo 10, comma 1, numero 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633**

In relazione all'applicazione del PR.E.U. e alla norma introdotta dalla Legge Finanziaria 2005, la circolare 21/E ha aiutato a chiarire una serie di dubbi: in particolare, se comunque andasse applicata l'imposta sugli intrattenimenti, in presenza del PR.E.U., nonché chi fossero i soggetti fruitori dell'esenzione prevista dall'articolo 10, e chi fossero i "terzi" citati.

La circolare, innanzitutto, richiama il Decreto Direttoriale 8 aprile 2004, n. 515, per evidenziare come, all'articolo 2, si individui come soggetto passivo del PR.E.U. il "soggetto al quale AAMS ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi di gioco", cioè il concessionario.

Ma ciò che risulta ancor più rilevante è che "con l'introduzione del PREU gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS non sono

*soggetti all'imposta sugli intrattenimenti".*

Tale precisazione trova la sua giustificazione nella necessità di fugare eventuali dubbi, scaturenti dal fatto che i giochi qui individuati sono anche classificati nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640, che regola l'imposta sugli intrattenimenti, per i quali l'articolo 74 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 stabilisce che l'I.V.A. si applichi sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti, mentre la detrazione venga considerata forfetariamente al 50 per cento.

Pertanto, viene riconosciuto che le operazioni relative al gioco *"entrano nel campo di applicazione IVA ancorché esenti"*, rilevando, altresì, che esse possono rientrare nella previsione del numero 6 dell'articolo 10 in quanto *"riservate allo Stato"*.

Ai fini della applicazione concreta dell'esenzione, così come innanzi rilevato, si rende necessario individuare i *"terzi incaricati della raccolta"*.

A tal fine, sulla base di quanto ritenuto dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, si deve procedere ad una distinzione tra la figura dell'esercente e quella del gestore.

L'esercente, come già ampiamente illustrato in precedenza è colui che è tenuto ad assolvere ad una serie di obblighi e funzioni relative alla raccolta delle giocate.

Il gestore, viceversa, è il possessore degli apparecchi e *"cura la collocazione negli esercizi nei quali si ritiene possa essere realizzata una soddisfacente raccolta di giocate ..."*.

La circolare 21/E chiarisce in modo inequivocabile che l'esenzione stabilita dal comma 497 della Finanziaria *"riguarda i rapporti tra il concessionario e l'esercente e quelli tra il concessionario e il possessore degli apparecchi, c.d. gestore, in quanto entrambi i soggetti indicati provvedono per incarico del concessionario alla raccolta delle giocate.*

*In tal modo viene sostanzialmente esentato ai fini IVA l'importo stabilito, nella misura massima dell'11,50 per cento delle giocate, che rappresenta la remunerazione per la prestazione dell'attività di gioco..., comprensivo del compenso del concessionario e dei corrispettivi dallo stesso concessionario pagati ai soggetti incaricati della raccolta".*

I corrispettivi derivanti dai rapporti instaurati fra l'esercente e il cosiddetto gestore, in quanto non immediatamente attinenti alla raccolta delle giocate, viceversa, come afferma la circolare, sono assoggettati a I.V.A., con aliquota ordinaria.

Inoltre, occorre precisare che il gestore è destinatario, per il periodo da fine marzo 2004 al 13 settembre 2004, del titolo di esenzione indicato nell'articolo 10, numero 6, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per gli apparecchi installati prima del 26 luglio 2004, in quanto fino ad allora il *nulla osta* poteva essere emesso nei loro confronti. Dal 13 settembre 2004, per gli apparecchi installati prima del 26 luglio 2004, l'esenzione si applica in capo al concessionario *"titolare del nulla osta sostitutivo"*

**1.1. Indetraibilità dell'I.V.A. relativa a operazioni inerenti e connesse all'organizzazione ed all'esercizio del lotto, lotterie nazionali, giochi di abilità, e quelle relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, concorsi, eccetera di cui all'articolo 10, numeri 6) e 7), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633**

In materia di I.V.A. appare, infine, interessante accennare quanto introdotto dalla Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006), alla luce anche di quanto chiarito dalla circolare n. 10/E del 13 marzo 2006 della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell' Agenzia delle Entrate.

Com'è noto l'articolo 19, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 pone una limitazione all'esercizio della detrazione dell'I.V.A. sugli acquisti. Esso, infatti, stabilisce l'indetraibilità dell'imposta relativa agli acquisti connessi a operazioni attive "*esenti o comunque non soggette all'imposta*" e, in ogni caso, per quella relativa alle manifestazioni a premio; con tale criterio, in pratica, viene stabilito che l'esercizio della detrazione è legato al porsi in essere di operazioni per le quali sia prevista l'applicazione dell'imposta.

*2. Non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta, salvo il disposto dell'articolo 19-bis2. In nessun caso è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio.*

**Figura 15: Articolo 19, comma 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633**

Nel caso in cui l'operatore ponga in essere operazioni esenti (*ex* articolo 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) e operazioni imponibili, il comma 5 stabilisce, altresì, un criterio proporzionale di esercizio della detrazione (*pro rata*).

Tuttavia, nel predetto articolo 19, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la limitazione alla detrazione, anche in assenza dell'applicazione dell'imposta (ad esempio, esportazioni), non opera in determinati casi.

*5. Ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, il diritto alla detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis. Nel corso dell'anno la detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale di detrazione dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano l'attività operano la detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno.*

**Figura 16: Articolo 19, comma 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633**

Il recente Decreto Legge 30 settembre 2005 n. 203, all'articolo 11-*quinquiesdecies*, comma 7, lettera a)<sup>62</sup>, ha aggiunto, ai suddetti casi, le *operazioni inerenti e connesse all'organizzazione ed all'esercizio* delle attività di cui all'articolo 10, numeri 6) e 7), e le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a dette operazioni.

Le operazioni di cui ai numeri 6) e 7) sono quelle in argomento e cioè quelle relative all'esercizio del lotto, lotterie nazionali, giochi di abilità, e quelle relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, concorsi, eccetera, per le quali la norma introdotta prevede la non indetraibilità.

Inoltre, sempre il comma 7 dell'articolo 11-*quinquiesdecies*, lettera b),

---

<sup>62</sup> Alfonso Russo, "Giochi e scommesse, detraibilità Iva circoscritta", Notiziario fiscale dell'Agenzia delle Entrate, 31 marzo 2006

aggiunge al comma 5 dell'articolo 19 stabilisce che il calcolo della percentuale della detrazione "*non si applica alle operazioni di cui all'articolo 10, numeri 6) e 7), e alle prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a dette operazioni*".

In sostanza, dopo aver previsto con la lettera *e-bis*), aggiunta all'articolo 19, comma 3, la detraibilità per le operazioni inerenti e connesse all'organizzazione e all'esercizio dei giochi e scommesse, sebbene quest'ultime operazioni esenti, viene anche stabilito la non applicabilità del pro rata di detrazione per le operazioni indicate nei numeri 6) e 7) dell'articolo 10<sup>63</sup>.

Occorre ricordare, peraltro, che il numero 9 dell'articolo 10, considera esenti anche le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relativamente ai numeri da 1 a 7 (fra cui quelle relative a giochi e scommesse).

La Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenda delle Entrate, nella circolare n. 10/E del 13 marzo 2006, ha precisato quali operazioni possono intendersi come *inerenti e connesse* all'organizzazione e all'esercizio delle attività di cui ai numeri 6) e 7), con conseguente non applicazione della indetraibilità.

Allo stato attuale si deve affermare che le operazioni esenti sono quelle "*attive poste in essere dai soggetti che organizzano le attività indicate*" nei numeri 6) e 7), mentre le operazioni "*inerenti e connesse all'organizzazione e all'esercizio*" delle medesime - alle quali si riferisce il regime di detraibilità dell'I.V.A. - sono quelle "*passive poste in essere nei confronti dei soggetti che organizzano le attività di cui ai predetti numeri, ossia gli acquisti e le*

---

<sup>63</sup> Citata circolare n. 10/E del 13 marzo 2006 della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenda delle Entrate, paragrafo 18.

*importazioni di beni e servizi realizzati per l'esecuzione delle medesime attività".*

Il tutto in ossequio al principio espresso nella Circolare 9 ottobre 1987 n. 64 del Ministero delle finanze, sopraccitata, per cui il requisito essenziale richiesto ai fini della detraibilità dell'I.V.A. è rappresentato dall'attinenza e diretta strumentalità dei beni e servizi al normale funzionamento del gioco.

Tuttavia, va ricordato come, a norma dell'articolo 11-*quinquiesdecies*, comma 8, del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, le disposizioni illustrate e contenute nel comma 7 possono essere applicate solo dopo l'approvazione della Commissione europea.

## **2.0. RITENUTE ALLA FONTE**

L'articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nelle ipotesi di giochi per i quali è imposto un prelievo erariale a norma di legge, considera la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta compresa nell'ambito di tale prelievo.

In particolare, il quarto comma sancisce che la ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato, è compresa nel prelievo operato dallo Stato in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attività di gioco.

Pertanto la ritenuta alla fonte sulle vincite degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. deve ritenersi ricompresa nel prelievo erariale operato dallo Stato ai sensi dell'articolo 39, comma 13, Decreto Legge 20 settembre 2003, n. 269.

### 3.0. II.DD.

Nel contesto dell'analisi svolta, ai fini tributari, del fenomeno degli apparecchi e congegni da intrattenimento leciti, appare opportuno, per dare completezza all'intera trattazione, accennare brevemente a quella che è la qualificazione ai fini II.DD. dei corrispettivi percepiti dai vari "attori" che intervengono, ponendo particolare attenzione ai corrispettivi percepiti dagli esercenti i pubblici esercizi.

I corrispettivi pattuiti, sia che si tratti di attività soggette ad imposta sugli intrattenimenti ed I.V.A., come nel caso di attività soggette a P.R.E.U., costituiscono sempre un componente positivo ai fini della determinazione del reddito di impresa.

Nel nostro ordinamento la qualificazione di una componente positiva di reddito come ricavo riviene da quanto stabilito dall'articolo 85 del nuovo T.U.I.R..

*"Sono considerati ricavi:*

- a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;*
- b) i corrispettivi della cessione di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;*
- c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazione, anche non rappresentate da titoli (...omissis...);*
- d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari e similari (...omissis...);*
- e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni (...omissis...);*
- f) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;*

*g) i contributi in denaro (...omissis...);*  
*h) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.”*

**Figura 17: Articolo 85, comma 1 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917**

Si comprende tra i ricavi di cui sopra, anche, il valore normale dei beni indicati nell'art. 85 del nuovo T.U.I.R. destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore (art. 57 del nuovo T.U.I.R.), nonché quelli assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa in caso di società personali e di capitali" (art. 85, comma 2, nuovo T.U.I.R.).

Per quanto sopra il corrispettivo spettante per l'esposizione di giochi all'interno di un pubblico esercizio autorizzato non può che avere natura di ricavo, sia ai fini civili e contabili in primo luogo, sia da un punto di vista fiscale.

L'accessorietà della prestazione offerta al gestore del gioco (esercente in proprio attività di intrattenimento) ovvero la concessione dello spazio in cui all'interno del locale è posizionato l'apparecchio e il permettere al cliente di usufruire del gioco stesso, non cambia la natura di ricavo del corrispettivo, ovvero la prestazione di un servizio effettuata, sia pur collateralmente all'attività caratteristica di somministrazione, all'interno dell'esercizio di un'impresa commerciale<sup>64</sup>.

I corrispettivi spettanti a fronte della suddetta esposizione del gioco non possono che essere considerati ricavi di cui alle lett. *a)* e *b)* dell'art. 85 del nuovo T.U.I.R..

In pratica, l'esercente dovrà emettere a favore del concessionario una fattura

<sup>64</sup> Lorenzo Gorgoglione, "Ricavi per l'esposizione di apparecchi per giochi", in *Pratica Professionale – I casi n. 4/2005*, pag. 39

per le somme percepite, mentre il gestore dovrà ricevere solo una ricevuta per le somme consegnate all' esercente rilevando nella propria contabilità un credito verso il concessionario che si compensa con il debito generato all'atto della raccolta materiale delle giocate stesse.

Nell' ipotesi che un apparecchio abbia registrato un incasso pari a 300.000 Euro e che abbia erogato premi pari 227.000, risulta che l'incasso netto ammonta a 75.000 (300.000 - 225.000).

Pertanto, considerato che il titolare dell'incasso è il concessionario, le scritture contabili del gestore saranno:

-----	<b>d.d.</b>	-----		
<b>Cassa</b>	a	<b>Diversi</b>	75.000,00	
		<b>Debito verso concessionario per P.R.E.U.</b>		40.500,00
		<b>Debito verso concessionario per quote spettanti</b>		9.000,00
		<b>Debito verso concessionario per quota spettante all'esercente</b>		12.750,00
		<b>Ricavi per proventi da apparecchi</b>		12.750,00
-----		-----		

All'atto del pagamento della quota all'esercente, che sarà in genere contestuale all'incasso, il gestore effettuerà la seguente registrazione<sup>65</sup>:

-----	<b>d.d.</b>	-----		
<b>Debito verso concessionario per quota spettante all'esercente</b>	a	<b>Cassa</b>	12.750,00	
-----		-----		

<sup>65</sup> Boschi Mauro Iannelli Raffaele: "IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - Operazioni esenti - Gestore di apparecchi da intrattenimento - Raccolta delle giocate con gli apparecchi per il gioco lecito - Trattamento contabile - Concessionari della rete - Esenzione", in *Casi e questioni della riforma tributaria* - Caso n. 2353 - Codice Tributario, Il sole 24 ore.

## **CAPITOLO 5**

**1.0. Il quadro sanzionatorio in tema di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento - 1.1. Violazioni penali - 1.2. Violazioni amministrative - 2.0. Il concessionario e gli incaricati della raccolta. Inquadramento giuridico**

**1.0. Il quadro sanzionatorio in tema di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento**

Il quadro sanzionatorio delineato dal legislatore fino al 2005 in tema di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento, è risultato profondamente innovato dopo l'entrata in vigore della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Il legislatore, in tale occasione ha introdotto una radicale trasformazione, prevedendo la depenalizzazione di alcuni dei reati previsti per il settore in argomento, trasformandoli in illeciti amministrativi e sottraendoli, in tal modo, alla competenza della giustizia penale.

*9. Ferme restando le sanzioni previste per il gioco d'azzardo dal codice penale:*

*a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a*

- 6.000 euro per ciascun apparecchio;
- b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
- c) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi, in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;
- d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
- e) nei casi di accertamento di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore della violazione titoli autorizzatori concernenti la distribuzione o l'installazione di apparecchi da intrattenimento, per un periodo di cinque anni;
- f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione

*amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio.*

*9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n.689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso.*

*9-ter. Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto è presentato al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio.*

*9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n.168.*

*10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'art. 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88.*

*11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici*

*giorni, informandone l'autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria.*

**Figura 18: Articolo 110, comma 9 e seguenti del T.U.L.P.S., così come modificati dall'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.**

### **1.1. Violazioni penali**

In virtù del combinato disposto dell'articolo riportato in figura 18 e delle norme contenute nel Codice Penale sono considerate penalmente rilevanti le seguenti condotte:

- *esercizio del gioco d'azzardo*: reato previsto e sanzionato dall'articolo 718 Codice Penale<sup>66</sup>, alla cui pena soggiacciono sia chi consente il gioco d'azzardo sia chi vi prenda parte<sup>67</sup> (arresto da mesi 3 ad anni 1 ed ammenda non superiore a euro 206);
- *esercizio del gioco non d'azzardo*: nell'ipotesi in cui l'esercente sia privo dell'autorizzazione di P.S.; reato previsto e sanzionato dall'articolo 723 c.p.<sup>68</sup>, alla cui pena soggiacciono sia chi consente il gioco, sia chi vi prende parte (ammenda da euro 5 a euro 103);

---

<sup>66</sup> Articolo 718 c.p. Esercizio di giuochi d'azzardo: *Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un giuoco d'azzardo o lo agevola è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a € 206.*

*Se il colpevole è un contravventore abituale o professionale, alla libertà vigilata può essere aggiunta la cauzione di buona condotta.*

<sup>67</sup> Articolo 720 c.p. Partecipazione ai giuochi d'azzardo: *Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza esser concorso nella contravvenzione preveduta dall'articolo 718, è colto mentre prende parte al giuoco di azzardo, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a € 516.*

*La pena è aumentata:*

*1) nel caso di sorpresa in una casa da giuoco o in pubblico esercizio*

*2) per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti.*

<sup>68</sup> Articolo 723 c.p. Esercizio abusivo di un giuoco non d'azzardo: *Chiunque, essendo autorizzato a tenere sale da giuoco o da bigliardo, tollera che vi si facciano giuochi non d'azzardo, ma tuttavia vietati dall'Autorità, è punito con l'ammenda da € 5 a 103.*

- *mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti*: reato previsto dal comma 1 dell'articolo 110 del T.U.L.P.S. e sanzionata dall'articolo 17 del T.U.L.P.S. (arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a euro 206).

In queste ipotesi, le persone indagate devono essere segnalate all'Autorità Giudiziaria per i reati loro ascritti e la somme di denaro individuate devono essere sottoposte a sequestro ex articolo 354 Codice Procedura Civile<sup>69</sup>.

## 1.2. Violazioni amministrative

Tutte le altre violazioni, previste dal novellato comma 9 dell'articolo 110 del T.U.L.P.S., rimangono nella sfera degli illeciti amministrativi.

In particolare, costituiscono illeciti amministrativi:

1. la produzione e l'importazione di apparecchi o congegni, astrattamente riconducibili ai commi 6 e 7, non rispondenti però alle caratteristiche ed alle prescrizioni ivi indicate, comprese le disposizioni legislative ed amministrative attuative dei predetti commi 6 e 7 (sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio)<sup>70</sup>;

---

*Nei casi preveduti dai numeri 3 e 4 dell'art. 719, si applica l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da € 51 a 516.*

*Per chi sia colto mentre prende parte al giuoco, la pena è dell'ammenda fino a € 51.*

<sup>69</sup> Articolo 354 C.P.P.- Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro.

1. *Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero.*

2. *Se vi è pericolo che le cose le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, gli ufficiali di polizia giudiziaria (113 att.) compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti (253) .*

3. *Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale (13 Cost.; 245)*

<sup>70</sup> Articolo 110, comma 9, lettera a), del T.U.L.P.S..

2. la distribuzione, l'installazione ovvero l'agevolazione dell'uso, in luoghi pubblici o aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni, astrattamente riconducibili ai commi 6 e 7, non rispondenti però alle caratteristiche ed alle prescrizioni ivi indicate, comprese le disposizioni legislative ed amministrative attuative dei predetti commi 6 e 7 (sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio)<sup>71</sup>;
3. la produzione e l'importazione di apparecchi o congegni, riconducibili ai commi 6 e 7, rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni ivi indicate, e destinati all'uso sul territorio nazionale, in assenza però dei prescritti titoli autorizzativi (sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio)<sup>72</sup>;
4. la distribuzione, l'installazione ovvero l'agevolazione dell'uso, in luoghi pubblici o aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie, di apparecchi o congegni, riconducibili ai commi 6 e 7, rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni ivi indicate, e destinati all'uso sul territorio nazionale, in assenza però dei prescritti titoli autorizzativi (sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio)<sup>73-74</sup>;

---

<sup>71</sup> Articolo 110, comma 9, lettera *c*), prima parte del T.U.L.P.S..

<sup>72</sup> Articolo 110, comma 9, lettera *b*), del T.U.L.P.S..

<sup>73</sup> Articolo 110, comma 9, lettera *d*), del T.U.L.P.S..

<sup>74</sup> La rimodulazione della sanzione pecuniaria amministrativa prevista per la distribuzione ed installazione di apparecchi oggettivamente regolari ma privi dei regolari *nulla osta*, espressamente correlata al numero di congegni per i quali si configura l'infrazione, come indicato dal RDM n. 3000 del 5 gennaio 2006 del Comando Generale della Guardia di Finanza, ha permesso di superare i dubbi applicativi manifestati nella nota n. 261001 del 10 agosto 2005 emanata dal medesimo Comando. Infatti in tale ambito era sorta l'esigenza di chiarire se il soggetto agente, nell'ipotesi in cui le indicate condotte risultassero perpetrate con riferimento a

5. la corresponsione di premi (in denaro o di altra specie) diversi da quelli ammessi, a fronte delle vincite erogate o totalizzate dagli apparecchi di cui ai commi 6 e 7, installati in luoghi pubblici o aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie (sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio)<sup>75</sup>;
6. la mancata apposizione, su ciascun apparecchio o congegno, dei titoli autorizzativi (sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio)<sup>76</sup>.

Per le violazioni di carattere amministrativo in argomento, è competente l'ufficio regionale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, al cui direttore va inoltrato il rapporto ex articolo 17 Legge 24 novembre 1981, n. 689<sup>77</sup>. Peraltro, in caso di accertamento di una delle violazioni di cui ai

---

più di un congegno della specie, dovesse rispondere di tanti illeciti quanti sono i videogiochi abusivi, con conseguente "effetto cumulo" della sanzione prevista, che consiste, com'è noto, nel pagamento di una somma di denaro da 1.000 a 5.000 euro. Ovvero, al contrario, se in quella stessa eventualità, si dovesse ritenere integrata pur sempre un'unica infrazione, assumendo rilievo, il numero delle macchine, soltanto ai fini della determinazione dell'ammontare della pena entro gli specificati limiti editali. Il Comando Generale della Guardia di Finanza, nelle more di conoscere l'avviso delle autorità competenti aveva disposto l'adozione di quest'ultima soluzione.

<sup>75</sup> Articolo 110, comma 9, lettera c), seconda parte del T.U.L.P.S..

<sup>76</sup> Articolo 110, comma 9, lettera f), del T.U.L.P.S..

<sup>77</sup> Articolo 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689: *Obbligo del rapporto: Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto. Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla L. 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente. Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco. L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'articolo 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro*

precedenti punti da 1 a 5, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato non potrà rilasciare all'autore delle predette violazioni "titoli autorizzatori concernenti la distribuzione o l'installazione di apparecchi da intrattenimento, per un periodo cinque anni"<sup>78</sup>.

Per le violazioni di carattere amministrativo elencate nei precedenti punti da 1 a 4, è disposta la confisca degli apparecchi e dei congegni, secondo il dettato dell'articolo 20, comma 4, della Legge 24 novembre 1981, n. 689<sup>79</sup>, nonché la relativa distruzione.

Gli operatori di polizia, rilevate le violazioni amministrative che dispongono la confisca degli apparecchi illeciti, procederanno, quindi, di propria iniziativa al sequestro ex articolo 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689<sup>80</sup>.

---

*centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza. Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'articolo 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.*

<sup>78</sup> Articolo 110, comma 9, lettera e), del T.U.L.P.S..

<sup>79</sup> Articolo 20, comma 4, della Legge 24 novembre 1981, n. 689: *E' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.*

<sup>80</sup> Articolo 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689: *Atti di accertamento: Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione. All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del*

Come già detto in precedenza, l'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6, lettere *a)* e *b)* è vietato ai minori di anni 18.

In caso di violazione a tale obbligo, il gestore che ne consenta l'uso, in violazione al predetto divieto, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a giorni 15.

Per quest'ultima violazione di carattere amministrativo è competente il Prefetto, al quale va inviato il rapporto ex articolo 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Per l'installazione di apparecchi e congegni per il gioco lecito in assenza di licenza comunale, ovvero in assenza di dichiarazione di inizio attività (od, ancora, nel periodo di mora di cui al *silenzio assenso*), l'esercente sarà punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 516 a 3.098 euro<sup>81</sup>.

Anche per questa violazione di carattere amministrativo è competente il Prefetto, al quale va trasmesso il rapporto ex articolo 17 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Gli organi che hanno constatato taluna delle violazioni amministrative in materia di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento, devono, in ogni caso, formulare apposita segnalazione sia al Comune (organo deputato al rilascio delle licenze), sia al Questore (autorità di p.s.) poiché:

- se l'autore degli illeciti è titolare di licenza ex articolo 86 del T.U.L.P.S.,

---

*primo comma dell'articolo 333 e del primo e secondo comma dell'articolo 334 del codice di procedura penale. E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.*

queste possono essere sospese per un periodo da 1 a 30 giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni, sono revocate dal Sindaco competente, con ordinanza motivata<sup>82</sup>;

- se l'autore degli illeciti è titolare di licenza ex articolo 88 del T.U.L.P.S., queste possono essere sospese per un periodo da 1 a 30 giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni, sono revocate dal Questore competente, con ordinanza motivata<sup>83</sup>;

Il questore, oltre a quanto previsto dall'articolo 100 del T.U.L.P.S.<sup>84</sup>, nelle ipotesi di violazioni di rilevante gravità (in relazione al numero degli apparecchi installati) ed alla reiterazione delle violazioni, potrà sospendere la licenza all'autore degli illeciti per un periodo non superiore a 15 giorni, informandone l'autorità competente al rilascio della licenza<sup>85</sup>.

In altri termini:

- in base all'articolo 1, comma 547, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per le violazioni all'articolo 110, comma 9 del T.U.L.P.S. commesse in data antecedente al 1 gennaio 2006, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse;
- per l'estinzione delle sanzioni amministrative pecuniarie è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione (o dalla notificazione) delle

---

<sup>81</sup> Articolo 17/bis, comma 1, del T.U.L.P.S..

<sup>82</sup> Articolo 110, comma 10, del T.U.L.P.S..

<sup>83</sup> Articolo 110, comma 10, del T.U.L.P.S..

<sup>84</sup> Articolo 100 T.U.L.P.S. - *Oltre i casi indicati dalla legge, il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.*

<sup>85</sup> Articolo 110, comma 11, del T.U.L.P.S..

violazioni, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale<sup>86</sup>.

In sintesi:

- le sanzioni amministrative pecuniarie da 1.000 a 6.000 euro (per ciascun apparecchio) possono essere estinte con il pagamento in misura ridotta pari a 2.000 euro ( $6.000/3 = 2.000$ ;  $1.000 \times 2 = 2.000$ );
- le sanzioni amministrative pecuniarie da 500 a 3.000 euro (per ciascun apparecchio) possono essere estinte con il pagamento in misura ridotta pari a 1.000 euro ( $3.000/3 = 1.000$ ;  $500 \times 2 = 1.000$ );
- le sanzioni amministrative pecuniarie da 516 a 3.098 euro possono essere estinte con il pagamento in misura ridotta pari a 1.033 euro ( $3.098/3 = 1033$ ;  $516 \times 2 = 1.032$ ).

Il legislatore, con il quadro sanzionatorio in materia di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento introdotto dalla Legge 23 dicembre 2005, n. 266, si è prefisso, senza dubbio, lo scopo di delineare con maggiore attenzione taluni fenomeni elusivi che, con la precedente normativa, non venivano sanzionati o, comunque, per i quali l'interpretazione risultava difficoltosa.

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, tuttavia, non è stata immune da macchinose interpretazioni, che daranno sicuramente adito a contenziosi, come ad esempio:

---

<sup>86</sup> Articolo 16, comma 1, della Legge 24 novembre 1981 n. 689

- nel nuovo articolo 110, comma 9, lettera a) il legislatore sanziona *“...chiunque produce od importa, per destinarli all’uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi...”*.

*E’ evidente come l’interpretazione letterale della norma fornisce già spunti di riflessione: come si può identificare un apparecchio di cui ai commi 6 o 7 se questo non risponde alle caratteristiche indicate dai medesimi commi? Si tratta di una perniciosa definizione che, se non correttamente o autenticamente interpretata, approverà ad un contenzioso sicuramente ostico;<sup>87</sup>*

- nell’articolo 1, comma 547, Legge 23 dicembre 2005, n. 266 il legislatore ha stabilito che *“per le violazioni di cui all’articolo 110, comma 9 .....commesse in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse”*.

Il disposto normativo in questione è sicuramente quello che molto più di altri provocherà problemi pratici. Infatti:

*a. per gli apparecchi ed i congegni illeciti (sia nella nuova che nella vecchia formulazione), prodotti e/o importati entro il 31.12.2005 ma installati presso gli esercenti dopo il 01.01.2006, il produttore e/o importatore sarà anch’esso sanzionabile con il nuovo testo dell’art. 110, comma 9? Ovvero sarà applicabile la nuova sanzione solamente all’esercente, mentre il produttore e/o importatore non potrà essere sanzionato poiché la vecchia formulazione non prevedeva violazioni*

---

<sup>87</sup> Giuseppe Mango, Massimiliano Giua e Pietro Accardi, *“Le nuove sanzioni riguardanti i giochi illeciti alla luce delle modifiche apportate dalla Legge finanziaria 2006”*, in *“Il Fisco”* n. 7 del 13 febbraio 2006, pag. 1-932.

*della specie?*

*b. gli apparecchi ed i congegni illeciti (sia nella nuova che nella vecchia formulazione), prodotti e/o importati entro il 31.12.2005 ma giacenti nei magazzini, in quanto non ancora installati dopo il 01.01.2006, potranno essere sottoposti a sequestro amministrativo cautelativo ex art. 13 L. n. 689 del 1981? In caso contrario, taluni operatori poco corretti, come già avvenuto nel passato, potranno alimentare il mercato illecito immettendo nel territorio nazionale un numero di apparecchi e congegni in maniera capillare, il cui eventuale sequestro potrà avvenire solamente dopo un positivo riscontro da parte degli operatori di polizia e, in ogni caso, solamente a scapito del singolo esercente e non dei produttori e/o importatori;*

*c. per gli apparecchi ed i congegni illeciti (sia nella nuova che nella vecchia formulazione), prodotti, importati ed installati entro il 31.12.2005 ma rinvenuti, presso l'“esercente”, dopo il 01.01.2006, va applicata la norma penale di cui alla vecchia formulazione (al solo “esercente”) ovvero la norma di cui alla nuova formulazione (sia all'“esercente” che al produttore e/o importatore)?;<sup>88</sup>*

- nel nuovo articolo 110, comma 9, lettera c), seconda parte: il legislatore punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro “...chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi, in denaro o di altra specie, diversi

---

<sup>88</sup> Citato Giuseppe Mango, Massimiliano Giua e Pietro Accardi, “ *Le nuove sanzioni riguardanti i giochi illeciti alla luce delle modifiche apportate dalla Legge finanziaria 2006*”, in “Il Fisco” n. 7 del 13 febbraio 2006, pag. 1-932.

*da quelli ammessi. ”.*

Anche in questo caso, l'interpretazione letterale della norma fornisce alcuni spunti di riflessione:

- a. la sanzione sembrerebbe applicabile esclusivamente ai premi distribuiti dagli apparecchi di cui al comma 7, lettera a), che, si ricorda, non possono essere superiori a 20 volte il costo della partita, cioè 20 euro (ad esempio: piccoli orologi, pupazzi, portachiavi, ecc.) e non possono essere convertiti né in denaro né in altri premi di altra natura, seppure il testo faccia genericamente riferimento a tutti gli apparecchi ex comma 6 e 7;*
- b. tale norma è applicabile, nell'esempio di cui alla precedente alinea, anche nell'ipotesi in cui l'”esercente” corrisponda un premio (in denaro o in natura) superiore a 20 euro? Ovvero è applicabile la sanzione penale di cui all'articolo 718 Codice Penale. (arresto da mesi 3 ad anni 1 ed ammenda non superiore a euro 206)? O sono eventualmente applicabili entrambe le sanzioni?*
- c. tale norma può essere applicata anche ai premi (in denaro o in natura) illecitamente distribuiti a seguito di vincite conseguite con apparecchi di cui al comma 7, lettera c), che, si ricorda, sono finalizzati esclusivamente all'esercizio della “sola abilità fisica, mentale o strategica” del giocatore e non possono consentire vincite di qualsiasi natura, indipendentemente dalle modalità di erogazione dei premi? Ovvero è applicabile la sanzione penale di cui all'articolo 718 Codice Penale*

*(arresto da mesi 3 ad anni 1 ed ammenda non superiore a euro 206)? O sono eventualmente applicabili entrambe le sanzioni?*

*d. quale è la ratio della norma circa il fatto che la sanzione amministrativa è applicabile ai soli “ apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7” e non, in generale, al divieto di erogare vincite o premi (in denaro o in natura)?*

*e. quale norma è applicabile, invece, se i premi (in denaro o in natura) sono erogati (direttamente o indirettamente) da apparecchi e congegni non conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7?<sup>89</sup>*

---

<sup>89</sup> Citato Giuseppe Mango, Massimiliano Giua e Pietro Accardi, “ *Le nuove sanzioni riguardanti i giochi illeciti alla luce delle modifiche apportate dalla Legge finanziaria 2006*”, in “*Il Fisco*” n. 7 del 13 febbraio 2006, pag. 1-932.

Norma fonte art. 110 T.U.L.P.S.	Condotta sanzionata	Autore della condotta	Sanzione amministrativa pecuniaria	Sanzioni ulteriori
Comma 8 bis,	Consentire l'uso di apparecchi di cui al comma 6, a minori di anni 18.	Titolare del pubblico esercizio.	Da 500 a 3.000 euro	Chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni (a cura dell'Autorità competente).
Comma 9, lett. a) ed e); comma 9 - bis.	Produzione ed importazione di apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 - da destinare all'uso sul territorio nazionale - non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi.	Produttore e/o importatore.	Da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio.	Confisca degli apparecchi, ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della <a href="#">legge 24 novembre 1981, n. 689</a> (c. 9 - bis).  È preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore della violazione titoli autorizzatori concernenti la distribuzione o l'installazione di apparecchi da intrattenimento, per un periodo di cinque anni (lett. e)).
Comma 9, lett. b) ed e); comma 9 - bis.	Produzione ed importazione di apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 - da destinare all'uso sul territorio nazionale - sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti.	Produttore e/o importatore	Da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio	Confisca degli apparecchi, ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della <a href="#">legge 24 novembre 1981, n. 689</a> (c. 9 - bis).  È preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore della violazione titoli autorizzatori concernenti la distribuzione o l'installazione di apparecchi da intrattenimento, per un periodo di cinque anni (lett. e)).
Comma 9, lett. c) ed e); comma 9 - bis.	Distribuire, installare o consentire l'uso in luoghi pubblici ed aperti al pubblico ed in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi.	Chiunque distribuisce, installa apparecchi, ovvero il titolare del pubblico esercizio o responsabile del circolo privato dove sono in funzione gli apparecchi, nonché il concessionario	Da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio	Confisca degli apparecchi, ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della <a href="#">legge 24 novembre 1981, n. 689</a> (c. 9 - bis).  È preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore della violazione titoli autorizzatori concernenti la distribuzione o l'installazione di apparecchi da intrattenimento, per un periodo di cinque anni (lett. e)).

Norma fonte art. 110 T.U.L.P.S.	Condotta sanzionata	Autore della condotta	Sanzione amministrativa pecuniaria	Sanzioni ulteriori
Comma 9, lett. c), secondo periodo ed e); comma 9 – bis.	Corrispondere, a fronte delle vincite, premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi.	Titolare del pubblico esercizio o responsabile del circolo privato o dell'associazione dove sono in funzione gli apparecchi	Da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio	Confisca degli apparecchi, ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della <a href="#">legge 24 novembre 1981, n. 689</a> . (c. 9 – bis).  È preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore della violazione titoli autorizzatori concernenti la distribuzione o l'installazione di apparecchi da intrattenimento, per un periodo di cinque anni (lett. e)).
Comma 9, lett. d) ed e); comma 9 – bis.	Distribuire, installare o consentire l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti.	Chiunque distribuisce, installa gli apparecchi, ovvero il titolare del pubblico esercizio o responsabile del circolo privato dove sono in funzione gli apparecchi.	Da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio.	Confisca degli apparecchi, ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della <a href="#">legge 24 novembre 1981, n. 689</a> . (c.9 – bis).  È preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore della violazione titoli autorizzatori concernenti la distribuzione o l'installazione di apparecchi da intrattenimento, per un periodo di cinque anni (lett. e)).
Comma 9, lett. f);	Mancata apposizione sull'apparecchio dei titoli autorizzatori.	Titolare del pubblico esercizio o responsabile del circolo privato o dell'associazione dove sono in funzione gli apparecchi; gestore.	Da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio.	

**Figura 19:** Tabella riassuntiva delle sanzioni previste dai comma 8 bis e 9, dell'articolo 110 del T.U.L.P.S.

## 2.0. Il concessionario e gli incaricati della raccolta. Inquadramento giuridico ai fini penali

Il quadro normativo fin qui esposto in ordine agli apparecchi con vincite in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., determina anche la natura giuridica da attribuire alla figura del concessionario e dei terzi incaricati della raccolta delle somme giocate attraverso gli apparecchi in argomento, ivi comprese quelle dovute all'erario a titolo di P.R.E.U.

A tal fine, risulta certamente utile richiamare la nozione di “*incaricato di pubblico servizio*” di cui all'articolo 358 del Codice Penale.

*Agli effetti della legge penale, sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.*

*Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con l'esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.*

**Figura 20: Articolo 358 del Codice Penale.**

Tanto premesso, come evidenziato nella già citata Circolare n. 220000 del 08 luglio 2005 del Comando Generale della Guardia di Finanza – III Reparto Operazioni, tra le condotte illecite più diffuse nell'ambito dei giochi leciti, vi sono quelle tese ad alterare i flussi di comunicazioni concernenti i dati di gioco tra gli apparecchi ed il sistema di elaborazione del concessionario, al pari di altri interventi fraudolenti effettuati sui *contatori di gioco* delle macchine con l'intento di ridimensionare o, addirittura, “azzerare” i dati relativi alle somme giocate al fine di occultarne la

veridicità<sup>90</sup>.

Queste ed altre simili manovre evasive – benché perpetrate con riferimento ad apparecchi idonei al gioco lecito, regolarmente denunciati - sembrano suscettibili di integrare il delitto di peculato (articolo 314 Codice Penale), in virtù della:

- titolarità degli incassi, riconducibile al concessionario di rete;
- qualità di incaricato di pubblico servizio che può essere rivestita - sulla scorta della definizione provveduta dall'articolo 358 dello stesso Codice Penale — anche dai gestori e dagli esercenti, in quanto, come si è visto, questi ultimi concorrono all'espletamento delle funzioni statali demandate ai medesimo concessionario<sup>91</sup>.

Per contro, ove le attività esercitate da uno o più soggetti partecipanti alla raccolta di gioco espletata attraverso gli apparecchi in argomento non fossero riconducibili al dettato del predetto articolo 358 del Codice Penale<sup>92</sup>, le condotte delittuose sopra

---

<sup>90</sup> In relazione a “interventi” sui contatori, ovvero a sostituzioni delle schede di gioco al di fuori di ogni previsione normativa, regola tecnica o procedura amministrativa, con la nota n. 2005/7188/COA/ADI del 14 febbraio 2005, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha disposto l'adozione, in stretta collaborazione con i comandi territorialmente competenti della Guardia di Finanza, l'effettuazione di ispezioni e controlli sugli apparati in argomento – ai sensi dell'articolo 38, comma 8, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, utilizzando un apposito programma *software* per la lettura dei contatori previsti. Inoltre, nell'effettuazione dei controlli verrà posta particolare attenzione ai registri di manutenzione straordinaria e agli interventi di sostituzione delle schede di gioco.

<sup>91</sup> Per giurisprudenza costante della Suprema Corte di Cassazione (cfr., per tutte, la sentenza della VI Sezione Penale del 13 dicembre 1996, n. 10735), le attività dispiagate da un privato concessionario in funzione ed in dipendenza della concessione, nonché in adempimento degli obblighi con essa impostigli al fine di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico, non possono definirsi attività di diritto privato per il solo fatto che sono espletate da soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione, ma conservano la natura di attività amministrativa in senso oggettivo, il cui esercizio da parte del concessionario, secondo le previsioni contenute nell'atto concessione, attribuisce a costui il ruolo di organo indiretto dell'Amministrazione medesima.

In particolare, con verdetto in data 25 luglio 1997, n. 7315, la stessa Corte di legittimità, avuto specifico riguardo alla riscossione delle poste relative alle giocate effettuate nei concorsi pronostici connessi alle manifestazioni sportive, ha ricondotto in capo ai ricevitori autorizzati dallo Stato la qualità di incaricati di pubblico servizio, in ragione del fatto che essi subentrano nella posizione della Pubblica Amministrazione relativamente alle incombenze loro affidate, svolgendo mansioni che ineriscono direttamente al corretto e puntuale svolgimento del gioco.

<sup>92</sup> La Circolare n. 220000 del Comando Generale della Guardia di Finanza, in merito afferma “ *la*

menzionate potrebbero essere certamente ascritte al reato di truffa ai danni dello Stato di cui all'articolo 640, comma 2, n.1, del Codice Penale.

*Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni:*

*1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*

*2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità'.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.*

**Figura 21: Articolo 640 del Codice Penale.**

In questo caso, qualora si dimostri anche il coinvolgimento del concessionario, si profilerebbe la frode in forma aggravata, ai sensi dell'articolo 61, punto 9) del Codice Penale<sup>93</sup>. Ciò in quanto - diversamente dalle posizioni dei cennati gestori ed esercenti - il ruolo del titolare dell'atto di affidamento della rete di gestione telematica pare assegnare al soggetto in questione le funzioni, di incaricato di pubblico servizio<sup>21</sup>.

E comunque ovvio che sul punto ed in specie sulla riconducibilità dell'illecito all'una o all'altra condotta, è competente ad esprimersi l'Autorità

---

*qualifica in rassegna (incaricato di pubblico servizio) sembrerebbe, a rigore, spettare anche ai gestori ed agli esercenti, sulla scorta degli obblighi in capo ad essi gravanti, i quali non consistono esclusivamente in mansioni d'ordine o puramente materiali."*

<sup>93</sup> Articolo 61 Codice Penale - Circostanze aggravanti comuni: *Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:*

*.....omissis.....*

*9) l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica*

Giudiziaria.

Ferma restando la competenza dell'Attività Giudiziaria nel merito della riconducibilità dell'illecito penale ad una delle fattispecie sopra richiamate, appare indubitabile che, nel caso di installazione di apparecchi privi del necessario *nulla osta per la messa in esercizio*, oltre alla sanzione pecuniaria amministrativa di cui all'articolo 110, comma 9, del T.U.L.P.S., è applicabile la confisca dell'apparecchio nonché il recupero delle imposte evase.

In tale ultimo caso, infatti, trova applicazione la giurisprudenza costante della Suprema Corte<sup>94</sup>, che ha stabilito (anche per le imposte indirette come l'I.V.A.) la validità del principio posto dalla disposizione dell'articolo 14, comma 4, della Legge 24 Dicembre 1993, n. 357 (di per sé riferita alla disciplina delle imposte sui redditi), secondo il quale i proventi provenienti da attività illecite sono assoggettabili ad imposizione. Nel caso di specie, peraltro, ove al condotta illecita summenzionata non sia ascrivibile ad un più grave motivo penalmente rilevante, la stessa è posta in essere unicamente allo scopo di occultare totalmente le somme dovute all'erario a titolo di P.R.E.U..

Con riferimento a quanto già indicato circa il ruolo del concessionario, appare del tutto legittimo che la risoluzione del contratto operata dal medesimo concessionario nei confronti di terzi incaricati della raccolta, possa essere doverosamente ed immediatamente disposta nel caso di mancata raccolta del P.R.E.U. ovvero di gravi motivi di illiceità nella gestione degli apparecchi.

Fermi restando gli obblighi del concessionario in ordine al pagamento del P.R.E.U.

---

*funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;*

<sup>94</sup> Veggasi in merito Sentenza n. 3550 del 12 marzo 2002 della Corte di Cassazione Sezione V.

e del canone di concessione per tutti i periodi contabili nei quali l'apparecchio è stato utilizzato, la risoluzione del contratto assume una valenza che esorbita in circoscritto ambito del mero accordo tra le parti.

A tal proposito, infatti, è necessario che i soggetti operanti per conto del concessionario nell'ambito della raccolta di gioco, esercitino la funzione pubblica loro affidata nel massimo rispetto delle regole di trasparenza, efficienza e tempestività. Ecco, allora, che l'omessa o tardiva raccolta delle somme giocate, ivi comprese quelle maturate a titolo di P.R.E.U., ove non siano configurabili illeciti penalmente rilevanti per i quali il concessionario ha l'obbligo di perseguire, senza alcun indugio la via giudiziaria, dà luogo ad una fattispecie particolare di risoluzione del contratto. A tal fine, essendo quella in commento una specifica variante della risoluzione del contratto nell'ambito della fattispecie generale relativa alla -*“cessazione dell'efficacia del nulla osta rilasciato al concessionario”*, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha definito una procedura amministrativa che pur salvaguardando i principi di riservatezza previsti dalle vigenti norme pone il concessionario richiedente il *nulla osta* nella condizione di conoscere gli eventi ascrivibili all'apparecchio in questione.

Il concessionario che intenda segnalare la risoluzione del contratto per un determinato numero di apparecchi in ordine ai quali lo stesso soggetto abbia rilevato la mancata raccolta delle somme giocate, ovvero abbia accertato, gravi motivi di illiceità della gestione degli apparecchi medesimi dovrà darne comunicazione tempestiva alla direzione generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Il concessionario proseguirà, quindi, con la determinazione

degli adempimenti telematici, previsti dalle correnti procedure definite con la nota 2005/6555/COA/ADI del 9 febbraio 2005 dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Al riguardo, si rammenta che tali adempimenti necessari ai fini del calcolo dell'imponibile del periodo contabile considerato devono inevitabilmente essere accompagnati dalle procedure di blocco, di disinstallazione e di rimozione dell'apparecchio dall'esercizio, nonché dalla sua sistemazione in magazzino.

Si confronti, a tal proposito, il dettato di cui all'articolo 6, comma 1, lettera E della convenzione di concessione, tenendo presente che l'interpretazione della fattispecie relativa alla revoca del *nulla osta* è estendibile, nel caso in specie, anche alla risoluzione del contratto intervenuta per le motivazioni esposte nel presente paragrafo.

## **CAPITOLO 6**

**1.0. L'attività operativa della Guardia di finanza nel campo dei videogiochi -**

**1.1. Presupposti normativi dell'attività della Guardia di Finanza, in materia di controlli sugli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento**

**1.0. L'attività operativa della Guardia di finanza nel campo dei videogiochi**

I presupposti d'ordine economico, fiscale e sociale posta a motore della continua evoluzione del sistema normativo, in materia di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento, costituiscono parimenti la ragione dell'importanza riconosciuta dalla Guardia di Finanza, nella sua veste tipica di organo di polizia economica finanziaria, dei controlli volti ad assicurare il regolare svolgimento dei giochi di cui all'articolo 110 del T.U.L.P.S..

Particolarmente intensa, è risultata, infatti, l'azione di repressione delle diverse forme di gioco clandestino; fronte sul quale la Guardia di Finanza assicura un importante presidio alla legalità, da un lato per contrastare e reprimere le ingerenze della criminalità organizzata e comune, dall'altro, per assicurare la necessaria salvaguardia delle entrate dell'Erario.

In concreto, solo nell'anno 2005, l'attività operativa posta in essere e orientata al controllo dei videogiochi, nonché alla lotta al fenomeno della raccolta abusiva di scommesse operata in Italia da agenti *bookmaker* esteri, ha portato alla

verbalizzazione di oltre 4.100 soggetti ed al sequestro di quasi 8.300 apparecchi<sup>95</sup>.

### **1.1. Presupposti normativi dell'attività della Guardia di Finanza, in materia di controlli sugli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.**

I poteri che consentono alla Guardia di Finanza un suo così vasto coinvolgimento nell'attività di controllo in argomento rivengono dal bagaglio potestativo tipico delle investigazioni di carattere tributario.

In particolare, l'attività della Guardia di Finanza è legittimata dai richiami operati:

1. dall'articolo 2, comma 4, del Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68;

*2. A tal fine, al Corpo della Guardia di finanza sono demandati compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di:*

*a) imposte dirette e indirette, tasse, contributi, monopoli fiscali e ogni altro tributo, di tipo erariale o locale;*

*.....omissis.....*

*4. Ferme restando le norme del codice di procedura penale e delle altre leggi vigenti, i militari del Corpo, nell'espletamento dei compiti di cui al comma 2, si avvalgono delle facoltà e dei poteri previsti dagli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.*

**Tabella 22: articolo 2, commi 2 e 4, del decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68.**

2. dall'articolo 38, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388;

*3. La Guardia di finanza, con gli uffici finanziari competenti per l'attività finalizzata all'applicazione delle imposte dovute sui giochi, ai fini dell'acquisizione e del reperimento degli elementi utili per la repressione delle*

<sup>95</sup> Pasquale Debidda, "Guardia di Finanza. Rapporto annuale: attività svolta nel 2005", in "Il Fisco" n. 16 del 17 aprile 2006, pagina 1-2369.

*violazioni alle leggi in materia di lotto, lotterie, concorsi pronostici, scommesse e degli altri giochi amministrati dallo Stato, procedono, di propria iniziativa o su richiesta degli uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.*

**Tabella 23: articolo 38, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.**

3. dall'articolo 22, commi 7 e 8 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

*7. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, secondo le direttive del Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché il Ministero dell'economia e delle finanze e gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria effettuano il controllo degli apparecchi, anche a campione e con accesso alle sedi dei produttori, degli importatori e dei gestori degli apparecchi e dei congegni di cui ai commi 1 e 3 ovvero di coloro che comunque li detengono anche temporaneamente, verificando altresì che, per ogni apparecchio e congegno, risulti rilasciato il nulla osta, che gli stessi siano contrassegnati dal numero progressivo e dotati della relativa scheda esplicativa. In caso di irregolarità, e' revocato il nulla osta al produttore o all'importatore ovvero al gestore, relativamente agli apparecchi e congegni irregolari, e il relativo titolo e' ritirato, ovvero dallo stesso sono espunti gli identificativi degli apparecchi e congegni irregolari.*

*8. Il Corpo della Guardia di finanza, in coordinamento con gli uffici finanziari competenti per l'attività finalizzata all'applicazione delle imposte dovute sui giochi, ai fini dell'acquisizione e del reperimento degli elementi utili per la repressione delle violazioni alle leggi in materia di lotto, lotterie, concorsi pronostici, scommesse e degli altri giochi amministrati dallo Stato, procede, di propria iniziativa o su richiesta dei predetti uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ed agli articoli 51 e 52*

*del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni".*

**Tabella 24: articolo 22, commi 7 e 8, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.**

Naturalmente, nelle ipotesi in cui nell'esecuzione di tali attività emergano fatti penalmente rilevanti, gli atti di assicurazione delle fonti di prova vengono compiuti, osservando le formalità e le garanzie specificatamente previste dal Codice di Procedura Penale, come stabilito dall'articolo 220 del Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271<sup>96</sup>.

Le finalità e gli obiettivi perseguiti con l'emanazione dell'articolo 22 di cui sopra, sono stati l'oggetto dell'esautiva circolare nr. 1/COA/GE del 12 febbraio 2003 dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, indirizzata al Comando Generale della Guardia di Finanza, i cui appartenenti rivestono la qualifica di ufficiali ed agenti di polizia tributaria, ed al Ministero degli interni, da cui dipende il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Tenuto conto che l'importazione, la produzione, la distribuzione e l'installazione degli apparecchi da gioco, da divertimento ed intrattenimento sono soggette ad uno specifico regime autorizzativo da parte dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, la norma prevede che:

- gli ufficiali ed agenti di Pubblica sicurezza<sup>97</sup>,
- gli ufficiali ed agenti di Polizia tributaria<sup>98</sup>,

<sup>96</sup> Articolo 220 - Attività ispettive e di vigilanza: *Quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice.*

<sup>97</sup> Sono ufficiali di p.s. i funzionari della Polizia di Stato e gli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri; sono agenti di p.s. gli altri appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri e tutti gli appartenenti alla Guardia di Finanza.

possano procedere ai controlli degli apparecchi, anche a campione, e mediante accesso presso le sedi degli importatori, dei produttori, dei gestori e dei detentori degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.

In aggiunta ai predetti poteri ispettivi, la Guardia di Finanza, ai fini dell'acquisizione e del reperimento di elementi utili per la repressione delle violazioni alle leggi in materia di lotto, lotterie, concorsi pronostici, scommesse e degli altri giochi amministrati dallo Stato, sia di iniziativa che a richiesta degli uffici finanziari preposti, può procedere ad ulteriori controlli, utilizzando i poteri ispettivi dei citati articoli 32 e 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 51 e 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Sostanzialmente, la differenza tra i poteri esercitabili dalla Pubblica sicurezza (Polizia di Stato e Carabinieri) e dalla Guardia di Finanza consiste nel fatto che quest'ultima può anche procedere, oltre all'*accesso*, cioè il potere di entrare in un luogo e di soffermarvisi, anche senza o contro il consenso di chi ne ha la disponibilità al fine di eseguirvi le operazioni richieste dalle esigenze ispettive, anche agli altri poteri ispettivi di natura tributaria (ispezioni, verifiche, eccetera), ivi compreso il potere di effettuare *ricerche* documentali, intese come quale operazione di reperimento di tutti i riferimenti contabili e documentali ritenuti necessari per il controllo, connotata da una pregnante natura autoritativa ed esecutiva, che ne consente l'effettuazione anche contro l'opposizione del soggetto controllato<sup>99</sup>.

E' in tale contesto che il Corpo della Guardia di Finanza, come sua consuetudine

---

<sup>98</sup> Sono ufficiali ed agenti di pt, oltre agli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, anche i dipendenti del Ministero delle Finanze e delle quattro Agenzie fiscali, oltre agli appartenenti all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

<sup>99</sup> Citato G. Mango, M. Giua e P. Accardi, “ *Profili penali dei giochi illeciti, delle scommesse illegali e degli Internet point*”, in “Il Fisco” n. 26 del 27 giugno 2005, pag. 1-3979).

per tutti i settori di servizio in cui è chiamata ad operare, riconoscendo l'importanza e la delicatezza dei poteri ad essa attribuiti, e in un ottica di salvaguardia dei diritti riconosciuti ad ogni singolo cittadino, provvede ad emanare, per la divulgazione ai vari livelli gerarchici interessati, circolari, contenenti i cd "*indirizzi operativi*", volte a uniformare l'attività del Corpo e a fornire utili strumenti operativi, diretti a tutelare, da una parte i propri operanti, dall'altra, come abbiamo già detto, i cittadini, nella loro doppia veste di possibili soggetti passivi delle attività di controllo, e di beneficiari ultimi del rispetto delle norme.

Gli *indirizzi operativi* emanati in tale contesto, con le circolari di seguito ricordate, non hanno preso in esame non solo gli aspetti del gioco lecito, ma anche tutte quelle forme di gioco che per le loro caratteristiche sono state considerate fuorilegge. In particolare meritano menzione le circolari:

- n. 414700 del 22 dicembre 1999 concernente l'attività di servizio in materia di fiscalità sui giochi e contrasto alle scommesse clandestine;
- n. 44000 del 6 febbraio 2003 riportante gli indirizzi operativi all'azione di contrasto della raccolta abusiva delle scommesse, operata in Italia dalle agenzie di bookmaker esteri;
- n. 270000 del 6 agosto 2003 relativa alle novità introdotte dalla Legge Finanziaria del 2003;
- n. 45000 del 12 febbraio 2004 avente ad oggetto la proroga dei termini per l'impiego dei videogiochi di cui all'articolo 110, comma 7, lettera *b*), del T.U.L.P.S. e rilascio di un documento autorizzativo sostitutivo del *nulla osta*, di cui all'articolo 39 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269;

- n. 373746 del 19 novembre 2004 relativa all'applicazione del P.R.E.U.;
- n. 220000 del 08 luglio 2005 in cui vengono forniti chiarimenti circa gli apparecchi di cui al comma 6 dell'articolo 110 del T.U.I.R.;
- n. 229456 del 15 luglio 2005 relativa alle cause particolari di risoluzione del contratto operate dal concessionario:
- n. 261001 del 10 agosto 2005 riguardante l'esatta applicazione dell'articolo 110, comma 9, nella formulazione al tempo vigente
- n. 355461 del 9 novembre 2005 relativa all'obbligo di collegamento online degli *apparecchi provvisti di nulla osta di messa in esercizio*;
- n. 400211 del 22 dicembre 2005 concernente i controlli ispettivi sull'attivazione della rete telematica;
- n. 3000 del 5 gennaio 2006 riportante le innovazioni introdotte dalla Legge Finanziaria 2006;

alcune delle quali già oggetto di menzione in altre parti del presente lavoro, per l'aiuto fornito alla comprensione della normativa in argomento.

## **PARTE II**

# **Legislazione Spagnola**

## **CAPITOLO 7**

### **1.0. I giochi legali in Spagna - 2.0. Apparecchiature da gioco e da intrattenimento - 2.1. Le Macchine di tipo A - 2.2. Le Macchine di tipo B - 2.3. Le macchine di tipo C**

#### **1.0. I giochi legali in Spagna**

La Spagna a seguito della riforma Costituzionale del 1978, ha introdotto una redistribuzione del potere politico tra Stato centrale e Comunità Autonome (CC.AA.) assumendo una struttura sostanzialmente decentrata.

Anche nel settore dei giochi, in cui la Spagna si distingue, fra i paesi europei, per l'alta propensione dei propri abitanti a giocare, è stata operata una regolamentazione che pone le sue basi sulla distinzione tra giochi – di sorte, con estrazione differita nel tempo – di competenza pubblica, gestiti direttamente dallo Stato centrale (lotterie nazionali, concorsi pronostici e una lotteria gestita dalla Organización Nacional de Ciegos Españoles) e giochi di competenza pubblica o privata – a risultato istantaneo o dove il giocatore partecipa attivamente – autorizzati dalle CC.AA. (Casinò, Bingo, apparecchiature da gioco, scommesse sportive, lotterie istantanee e altri giochi di sorte)<sup>100</sup>.

I principi posti a base della regolamentazione sono essenzialmente la

---

<sup>100</sup> Silvio Caldarone, “*Spagna: terra di tori e giocatori*”, in Il punto vincente, mensile dell’AMMS, anno II, numero 5, Maggio 2005.

salvaguardia dell'ordine pubblico, la trasparenza e la lotta alle frodi. Da ricordare la depenalizzazione, avvenuta nel 1977, del gioco gestito da privati.

L'Amministrazione centrale, nel complesso, svolge un ruolo consultivo, di coordinamento ed ha attribuzioni di polizia sull'intero settore per gli aspetti connessi alla sicurezza pubblica, nonché funzioni di rilevazione statistica dei dati di gioco.

Il potere di controllo e di sanzione è demandato ai competenti organismi pubblici centrali quali il Ministerio de Interior e il Ministerio de Heconomia y Hacienda (Finanze), mentre il compito di studio, coordinamento e controllo del settore è affidato alla Comisión Nacional de Juego, organo pubblico dipendente dal Ministero degli Interni spagnolo.

I principali operatori nel settore sono la LAE (Loterías y Apuestas del Estado) e l'ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

La LAE è un ente pubblico economico dipendente dal Ministerio de Heconomia y Hacienda, a cui compete la direzione strategica, valutazione e controllo dei giochi pubblici; opera attraverso 55 delegazioni commerciali disponendo di una rete di vendita di 10.931 punti, di cui 4.113 delegazioni locali e 6.818 ricevitorie<sup>101</sup>.

L'ONCE è un'associazione nazionale di non vedenti (senza fini di lucro) a cui compete la gestione della Lotteria nazionale "Cupón pro-Ciegos", con finalità di occupazione e di sostegno per gli associati; essa opera con specifica autorizzazione dello Stato. I proventi (pari al 50% della raccolta) sono


---

<sup>101</sup> Dati rilavati dal sito <http://onlae.terra.es>.

destinati per il 25% a copertura dei costi e il restante per il sostegno degli associati. La sua rete di vendita, con 13.100 punti, dà occupazione a 23.000 venditori (8.500 dei quali non vedenti)<sup>102</sup>.

Per i giochi ad esse delegati, dagli anni Ottanta, le CC.AA. hanno competenza legislativa, amministrativa, regolatoria e di controllo, che esplicano prevalentemente nell'ambito di tre segmenti di gioco quali: il Casinò, il Bingo e gli apparecchi da intrattenimento e d'azzardo (le cosiddette màquinas recreativas y de azar), di cui si parlerà approfonditamente nel prosieguo.

L'analisi del mercato, per il 2005, evidenzia una raccolta totale del settore di 28.334 milioni di euro (11,3 per i giochi nazionali (L.A.E. + O.N.C.E.), 17 per quelli delle CC.AA.), in lieve aumento rispetto all'anno precedente. In pratica solo l'ONCE ha registrato una leggera flessione rispetto al 2004.



**Figura 25: Distribuzione percentuale per gestore delle somme giocate nel 2005 in Spagna**

<sup>102</sup> Dati acquisiti presso il sito <http://www.once.es>.

Dall'analisi della Memoria de Juego 2005, rapporto sull'andamento del mercato, predisposto annualmente dalla Comisión Nacional de Juego del Ministero dell'Interno spagnolo, si evince come il mercato del gioco si sia evoluto positivamente nel corso dell'anno 2005, con un aumento del 3,84% del totale delle giocate.

Per la Lotteria nazionale, il 70% della raccolta è destinato ai premi, il 30% allo Stato, dedotti i costi di esercizio e di vendita. Alcune estrazioni sono finalizzate a specifici scopi sociali, culturali o sportivi. Per il Lotto e similari, il 55% è destinato ai premi, con un 10% riservato ad un fondo di reintegro premi. Per la lotteria Euromilliones, il 50% è destinato al montepremi, il 35% va allo Stato, il restante 10% a copertura dei costi. La scommessa sportiva "Quiniela" ripartisce la raccolta per il 55% ai premi, l'11% alle Province, il 10% alla Liga de Futbol, l'1% al Consejo Superior de Deportes, e il restante 23%, dedotti i costi, allo Stato.

Nel segmento dei Casinò, Bingo e apparecchiature da gioco, oltre alle imprese locali, operano diverse realtà multinazionali.

In Spagna, inoltre, sono attivi complessivamente 37 Casinò (più due sale distaccate). Per quanto riguarda i loro aspetti regolatori, essi sono inquadrati come imprese di gestione, devono avere natura giuridica di Società anonima e offrire obbligatoriamente anche servizi di ristorazione e di intrattenimento diversi dal gioco. Le Società straniere non possono possedere più del 25% del capitale sociale. I Casinò ospitano inoltre slot machines (apparecchiature di tipo "C") in numero variabile, generalmente con premi massimi prefissati. In linea generale, il Bingo è ammesso anche all'interno dei Casinò. Le attività di

prevenzione e di sorveglianza sono affidate alle CC.AA., che operano in collaborazione con le forze di sicurezza dello Stato. La Comisión Nacional de Juego gestisce il registro delle interdizioni all'ammissione ai Casinò su scala nazionale, le CC.AA. su scala locale.

Le sale Bingo, in totale 447 nel 2005, non possono ospitare slot machines, ma solo apparecchiature di intrattenimento di tipo "A" e "B". Prevenzione e sorveglianza sono affidate alle CC.AA., che operano in collaborazione con le forze di sicurezza dello Stato.




Figura 26: Distribuzione in percentuale per delle somme giocate in Spagna nel 2005, per tipo di gioco.

## 2.0. Macchine da intrattenimento e d'azzardo

In Spagna, salve le competenze legislative, amministrative, regolatorie e di controllo, affidate alle CC.AA., il settore delle macchine da intrattenimento e d'azzardo, è attualmente regolato dal Real Decreto 2110 del 2 ottobre 1998, il quale ha introdotto un apposito Regolamento.

In forza di questo provvedimento le apparecchiature da gioco e da

intrattenimento sono classificate in tre categorie:

- a) macchine di tipo A o ricreative;
- b) macchine di tipo B ricreative con premi programmati e macchine speciali per sale da gioco, Bingo e casinò.
- c) macchine di tipo C o d'azzardo, riservate ai casinò.

### **2.1. Le Macchine di tipo A<sup>103</sup>**

Le macchine di tipo A, sono apparecchiature destinate al mero passatempo esse si limitano a concedere all'utilizzatore un tempo di uso e di gioco in cambio del prezzo della partita, senza che possano erogare alcun tipo di premio in moneta, in specie o in forma di punto convertibili in oggetti o denaro.

Rientrano, in questa tipologia, anche quelle macchine che offrono come unico incentivo addizionale, e per causa dell'abilità del giocatore, la possibilità di continuare a giocare per il medesimo importo iniziale in forma di prolungamento della propria partita o di un'altra addizionale<sup>104</sup>.

### **2.2. Le Macchine di tipo B<sup>105</sup>**

Sono macchine di tipo B quelle che, in cambio del prezzo della partita, concedono all'utilizzatore un tempo di uso e di gioco ed, eventualmente in base al programma del gioco, un premio in moneta.

La loro utilizzazione è subordinata all'ottenimento di un'apposita

---

<sup>103</sup> Articolo 4 del Real Decreto 2110/1998;

<sup>104</sup> Sono considerate macchine di tipo A, anche, quelle macchine denominate di realtà virtuale, simulatori o analoghe, sempre che l'utilizzatore intervenga nello sviluppo del gioco.

autorizzazione, rilasciata solo dopo l'avvenuta omologazione e registrazione nell'apposito registro tenuto presso la Commissione Nazionale del gioco.

Per essere omologato e iscritto come macchina di tipo B, il modello deve rispondere ai seguenti requisiti:

- il prezzo massimo della partita deve essere di € 0,20<sup>106</sup>;
- la vincita massima erogabile è determinato in 400 volte il prezzo massimo della partita; elevato a 600 volte<sup>107</sup> nel caso in cui la macchina disponga il dispositivo opzionale per la realizzazione di due partite simultanee;
- il programma di gioco non può provocare nessun tipo di concatenamento o sequenza di premio, il cui risultato permetta l'ottenimento di una quantità di denaro superiore al premio massimo stabilito;
- ogni macchina deve essere programmata in modo tale che nel ciclo di 20.000 partite consecutive eroghi una percentuale di premio non inferiore al 75% del valore delle partite effettuate. Inoltre, in una serie di cinquemila partite, la percentuale di devoluzione dei premi non potrà essere inferiore al 40% del valore delle partite effettuate. Viene considerato ciclo, l'insieme delle partite consecutive che il programma di gioco deve effettuare per pagare la percentuale di devoluzione dei premi;
- la durata media della partita non può essere inferiore a 5 secondi, così che non possano realizzarsi più 120 partite in 10 minuti. Agli effetti della

---

<sup>105</sup> Articoli da 5 a 8 del Real Decreto 2110/1998;

<sup>106</sup> Nella sua formulazione originale il Real Decreto 2110/1998 fissava in 25 pesetas il prezzo massimo di una partita. In occasione dell'entrata in vigore della moneta unica europea, tale importo fu aumentato a 33 pesetas, così come previsto dal provvedimento del 26 febbraio 2001 del Ministero dell'Interno spagnolo.

<sup>107</sup> Nella sua formulazione originale il Real Decreto 2110/1998 prevedeva che le vincite massime fossero rispettivamente di 10.000 e 15.000 pesetas; anche tali valori sono stati modificati come riportati dal provvedimento del 26 febbraio 2001 del Ministero dell'Interno spagnolo.

durata, la realizzazione di due partite simultanee viene considerata come una semplice partita.

I premi sono costituiti da denaro avente corso legale e non possono essere mai erogati in forma di schede, punti o accreditamenti per il giocatore.

Ogni macchina deve, inoltre, riportare sullo schermo, in modo chiaro le regole del gioco, l'indicazione delle combinazioni vincenti, l'importo dei premi corrispondenti a ciascuna delle stesse, la percentuale minima di erogazione dei premi e l'indicazioni del divieto all'uso delle macchine ai minori di 18 anni.

Le macchine di tipo B possono essere dotate, sempre che abbiano ricevuto apposita omologazione, anche di alcuni particolari dispositivi atti, ad esempio, a permettere la realizzazione simultanea di due partite o l'interconnessione tra le macchine, potendo, in tal caso, accumulare un premio di importo non inferiore a 600 volte e non superiore a 2.000 volte il prezzo massimo della singola partita<sup>108</sup>. In questo caso l'interconnessione non può determinare la diminuzione della percentuale di erogazione dei premi.

Sono, infine, previste particolari macchine di tipo B appositamente destinate a sale gioco, bingo o casinò. Queste si caratterizzano per la possibilità di erogare premi non superiori a 1.000 volte il prezzo massimo della singola partita<sup>109</sup>.

---

<sup>108</sup> Nella sua formulazione originale il Real Decreto 2110/1998 prevedeva che le vincite minime e massime fossero rispettivamente di 15.000 e 50.000 pesetas; anche tali valori sono stati modificati come riportati dal provvedimento del 26 febbraio 2001 del Ministero dell'Interno spagnolo.

<sup>109</sup> Nella sua formulazione originale il Real Decreto 2110/1998 prevedeva che le vincite minime non fossero superiori a 25.000 pesetas; anche tale valore è stato modificato come riportato dal provvedimento del 26 febbraio 2001 del Ministero dell'Interno spagnolo.

### 2.3. Le macchine di tipo C<sup>110</sup>

Sono definite macchine di tipo C o d'azzardo quelle che, in accordo con le caratteristiche ed i limiti stabiliti dal Regolamento in esame, e in cambio di una determinata scommessa, assegnano all'utente un periodo di uso o di gioco e, possibilmente, un premio che dipenderà sempre dalla probabilità. Quest'ultima è intesa come la possibile combinazione o risultato di ogni gioco, che non dipende dalle combinazioni o dai risultati precedenti o successivi.

Anche, questa tipologia di macchine deve possedere una serie di requisiti obbligatori quali:

- il prezzo massimo di ogni partita è stabilito in € 6<sup>111</sup>; è consentito l'uso di fiches, accreditate per ogni locale, destinate a sostituire il denaro, sempre che svolgano le stesse funzioni ed offrono le stesse garanzie. Analogamente può essere autorizzato l'uso di schede magnetiche o elettroniche;
- il premio massimo che la macchina può erogare al giocatore, secondo la combinazione di vincita, è di 2.000 volte il valore della scommessa. Ciò nonostante, possono essere omologate macchine che dispongano, come dispositivo supplementare, di un meccanismo atto a permettere l'accumulo di una percentuale della scommessa per costituire i cd. "*jackpots*" o i premi speciali, che saranno ottenuti per mezzo di specifiche combinazioni;

---

<sup>110</sup> Articoli da 9 a 14 del Real Decreto 2110/1998;

<sup>111</sup> Nella sua formulazione originale il Real Decreto 2110/1998 prevedeva che il prezzo massimo per partita fosse di 1.000 pesetas; anche tale valore è stato modificato come riportato dal provvedimento del 26 febbraio 2001 del Ministero dell'Interno spagnolo.

- la durata minima del gioco è prevista in 2,5 secondi;
- la macchina deve essere progettata e utilizzata in modo che dia ai giocatori, in accordo con la serie statistica delle partite che risultano dalla totalità delle combinazioni possibili, una percentuale non inferiore a 80% delle scommesse effettuate. Nel caso sia progettata per accumulare una percentuale della posta per costituire i cd. "*jackpots*" o i premi speciali, questo accumulo deve avvenire in modo supplementare alla percentuale prevista. E' consentita l'omologazione di macchine aventi meccanismi capaci di aumentare la percentuale di ritorno.

Anche le macchine di tipo C possono essere interconnesse, previa apposita autorizzazione, allo scopo di potere assegnare un premio o un cd. "*superjackpot*", somma dei premi cd. "*jackpots*" o speciali delle macchine collegate.

Per garantire il loro corretto funzionamento è stata prevista l'incorporazione, sia nelle macchine di tipo B, che di tipo C, di contatori. Tali apparecchiature, progettate per non essere manipolate, sono destinate ad immagazzinare in memoria tutti i dati relativi alla macchina, in modo tale da poter essere letti da parte delle amministrazioni incaricate dei controlli.

L'installazione dei contatori non è obbligatoria per le macchine di tipo C, se la sala in cui sono installate è munita di un sistema centrale informatico autorizzato, collegato alle macchine, in cui sono registrati, almeno, le stesse informazioni previste per i contatori individuali delle macchine.

Le macchine di tipo B e C devono, essere dotate di una serie di dispositivi di

sicurezza volti a impedire:

- il funzionamento e l'uso della macchina, e la sua disconnessione automatica quando i contatori obbligatori, o il sistema informatico che li sostituisce, non lavorano correttamente;
- la manipolazione dei contatori, preservando in memoria i dati anche nel caso di interruzioni della corrente elettrica, e permettendo, nel caso, la ripresa della partita nello stato in cui si trovava al momento dell'interruzione;
- l'introduzione di un ammontare di denaro superiore a quello stabilito per ogni tipo di macchina; in tal caso le macchine devono restituire automaticamente il denaro depositato in eccesso;
- manomissioni della memoria del gioco.

	<b>MACCHINE TIPO A</b>	<b>MACCHINE TIPO B</b>	<b>MACCHINE TIPO C</b>
<b>ANDALUCIA</b>	398	595	250
<b>ARAGON</b>	13	89	49
<b>BALEARES</b>	29	130	121
<b>CANARIAS</b>	10	294	401
<b>CANTABRIA</b>	10	20	41
<b>CASTILLA Y. LEON</b>	56	48	49
<b>CATALUNIA</b>	104	126	391
<b>EXTREMADURA</b>	49	7	75
<b>GALICIA</b>	61	66	59
<b>LA RIOJA</b>	30	16	75
<b>MADRID</b>	44	172	354
<b>MURCIA</b>	27	139	83
<b>PAIS.VASCO<sup>112</sup></b>	--	--	70
<b>VALENCIA</b>	102	210	218
<b>CEUTA</b>	0	3	15
<b>MELILLA</b>	0	9	3
<b>ASTURIAS</b>	21	18	0
<b>CASTILLA LA MANCA</b>	64	23	0
<b>NAVARRA</b>	61	22	0
<b>TOTALE</b>	<b>1.079</b>	<b>1.987</b>	<b>2.254</b>

**Figura 27: Distribuzione territoriale delle Macchine di tipo A, B e C nell'anno 2005<sup>113</sup>**

<sup>112</sup> Dati non rilevati.

<sup>113</sup> Dati rilevati da "Informe Anual del Juego en Espana (2005), emesso dalla Direzione generale degli studi e relazioni istituzionali, del Ministero dell'Interno spagnolo.

## **CAPITOLO 8**

**1.0. Regime autorizzatorio. Il registro dei modelli - 2.0. Marchio di fabbrica, certificato di fabbricazione e permesso di circolazione - 3.0. Il registro delle imprese - 4.0. Commercializzazione, importazione ed esportazione di macchine del tipo A, B e C - 5.0. Installazione delle macchine di tipo A, B e C - 5.1. Installazione delle macchine di tipo A e B presso bar, caffetterie e sale da gioco/ricreative - 6.0. Attività di gestione macchine da gioco e intrattenimento - 7.0. Documentazione**

### **1.0. Regime autorizzatorio. Il registro dei modelli<sup>14</sup>**

Il legislatore Spagnolo, con l'entrata in vigore del Real Decreto 2110/1998, ha introdotto una serie di obblighi amministrativi, destinati a garantire la bontà del gioco da intrattenimento e d'azzardo. Il suo intervento ha preso in considerazione tutti gli aspetti della gestione della macchine da gioco, partendo dalla loro fabbricazione fino alla loro dismissione.

Tutte le tipologie di macchine previste dal Real Decreto 2110/998 non possono essere oggetto d'importazione, fabbricazione, commercializzazione, distribuzione, installazione o funzionamento senza che il modello sia stato debitamente omologato e iscritto del registro dei modelli tenuto presso la Commissione Nazionale del Gioco.

L'iscrizione nel registro dei modelli assegna al suo titolare il diritto ad importare, fabbricare o commercializzare le macchine conformi al modello iscritto.

E' prevista la possibilità di cedere l'autorizzazione a fabbricare o importare un modello registrato, sempre che il cedente, titolare dell'iscrizione, e il cessionario siano iscritti nel registro delle imprese, e previa comunicazione all'ufficio territorialmente competente della Commissione Nazionale del Gioco.

Il registro dei modelli è diviso in tre sezioni corrispondenti alle categorie di macchine a cui si riferiscono.

Nell'iscrizione deve essere specificata la denominazione del modello, le sue caratteristiche generali e di dati di identificazione del fabbricante e, nel caso, dell'importatore.

L'organo competente può provvisoriamente autorizzare la fabbricazione o l'importazione di un determinato numero di macchine per la sua esibizione o studio, indicando le circostanze in cui questa autorizzazione è concessa e, in tutti i casi, con il divieto del loro uso commerciale.

L'eventuale modifica dei modelli iscritti è subordinata ad un'autorizzazione preventiva.

Le macchine commercializzate legalmente in uno degli stati membri dell'Unione Europea possono essere omologate con apposita procedura, ogni qual volta i livelli di precisione, di sicurezza, di registrazione e d'idoneità risultino equivalenti a quei richiesti dal Real Decreto in esame.

Per l'omologazione delle macchine di tipo B e C, oltre ai dati generali della macchina (nome e dimensioni della macchina, nome del fabbricante o dell'importatore, dichiarazione di conformità CE), è richiesta l'esibizione di una

---

<sup>114</sup> Articoli da 15 a 21 del Real Decreto 2110/1998;

memoria descrittiva in cui deve essere indicato:

- a) il prezzo del gioco e delle scommessa;
- b) il programma delle vincite, con l'indicazione dei premi erogabili dalla macchina, specificando il premio massimo per partita e, nel caso per le macchine C, i premi speciali o i cd. "*jackpots*";
- c) la percentuale di ritorno nei premi, specificando il ciclo su cui sono calcolati;
- d) l'esistenza o meno di meccanismi o di dispositivi che consentono la verifica della percentuale di ritorno;
- e) altri meccanismi o dispositivi.

Inoltre, devono essere esibiti:

- a) un riassunto statistico relativo ad una simulazione della sequenza di gioco effettuata per almeno due cicli;
- b) un'esemplare della memoria in cui il gioco è immagazzinato;
- c) una descrizione del tipo di contatori incorporati nel modello;
- d) una certificazione della realizzazione delle prove previste.

L'organo competente può richiedere all'istante la consegna in deposito di un prototipo del modello.

E' previsto, inoltre, che tutti i modelli delle macchine di tipo B e C debbano essere sottoposte, prima della loro omologazione, ad una prova, eseguita da un organo autorizzato dalla Commissione Nazionale del Gioco. Questo è chiamata a verificare il funzionamento della macchina, ed in specie se il programma del gioco e la distribuzione dei premi, è conforme alle specifiche contenute nella documentazione

di presentazione, in accordo con le prescrizioni del Real Decreto 2110/1998.

A vista di questo rapporto la Commissione Nazionale del Gioco manifesterà il suo consenso o no all'omologazione del modello.

In tale ambito sono riconosciute le eventuali prove effettuate in altri Stati U.E., nella misura in cui i risultati siano messi a disposizione della Commissione Nazionale del Gioco.

Una volta terminato l'iter sopra descritto è adottata dalla Commissione una risoluzione, con cui si procede all'iscrizione dal modello nel registro, assegnandogli un numero. Tale atto è, quindi, comunicato all'interessato, con l'invio, contestuale, di un'apposita scheda d'iscrizione.

La richiesta di cancellazione dell'iscrizione di un modello può essere presentata solo dal suo titolare, solo dopo un anno dall'avvenuta cessazione della produzione o importazione.

Con la cancellazione, oltre all'impossibilità di fabbricare, importare, esportare, commercializzare e l'installare le macchine del modello di cui si tratta, si produce l'annullamento automatico delle autorizzazioni al funzionamento delle macchine stesse. Nella risoluzione che lo stabilisce sarà indicato il termine per il ritiro dal funzionamento di queste macchine, che non potrà, comunque, essere superiore a tre mesi.

## 2.0. Marchio di fabbrica, certificato di fabbricazione e permesso di circolazione<sup>115</sup>

Prima dell'immissione sul mercato, il fabbricante o l'importatore deve provvedere ad apporre su ogni macchina, e nella sua memoria, un marchio di fabbrica, riportante il numero:

- d'iscrizione al registro delle imprese;
- di registrazione nel registro dei modelli;
- di serie della macchina.

I fabbricanti e gli importatori sono, inoltre, tenuti ad emettere un certificato di fabbricazione, necessario per ottenere l'emissione di un permesso di circolazione (*Guia de circulation*).

Quest'ultimo è il documento ufficiale che attesta la legalità della macchina circa la corrispondenza con il modello iscritto e la titolarità della stessa. Detto permesso deve accompagnare la macchina nei suoi diversi spostamenti, deve essere conservato nei locali in cui è installato e riporta tutti gli accadimenti che l'hanno interessata. Ha una validità di quattro anni, dal 31 dicembre dell'anno di emissione; può essere rinnovata per periodi successivi di due anni, previa ispezione della macchina, e sempre che questa sia conforme ai requisiti richiesti dalla legislazione vigente.

Terminato il periodo di validità del permesso, senza che questo sia stato rinnovato, si avrà la perdita definitiva della facoltà di utilizzo della macchina, con il conseguente obbligo di restituzione di tutta la documentazione ad essa afferente.

---

<sup>115</sup> Articoli 22 e 23 del Real Decreto 2110/1998;

### 3.0. Il registro delle imprese<sup>116</sup>

Le aziende che intendono fabbricare, importare, esportare, commercializzare, distribuire, riparare, gestire macchine o sale destinate al gioco a cui si riferisce il Real Decreto 2110/1998, sono tenute all'iscrizione in un apposito registro pubblico tenuto presso la Commissione Nazionale del Gioco.

L'iscrizione nel registro ha carattere provvisorio, infatti, ha una validità di dieci anni e può essere rinnovata per periodi successivi di eguale durata.

La richiesta dell'iscrizione è evasa dal Ministero dell'Interno nel termine massimo di quattro mesi, a partire dalla data in cui la richiesta è stata presentata.

Per ottenere l'iscrizione il soggetto richiedente è chiamato a fornire idonee garanzie da costituirsi mediante versamenti da effettuare presso la Cassa Generale dei Depositi.

L'ammontare della garanzia richiesta è graduata, sia in base al tipo di attività svolta dal richiedente, sia al tipo di macchina a cui si riferisce. In particolare:

- a) € 6.000 per i fornitori ed i commercianti delle macchine tipo A;
- b) € 60.000 per i fornitori ed i commercianti delle macchine tipo B o C.
- c) € 3.000 per le aziende utilizzatrici di macchine da tipo A o di sale giochi.
- d) € 30.000 per le aziende utilizzatrici macchine di tipo B o di sale giochi.
- e) € 60.000 per le aziende utilizzatrici macchine di tipo C.
- f) € 3.000 per le aziende di servizi tecnici per macchine di tipo A

---

<sup>116</sup> Articoli 24 e 29 del Real Decreto 2110/1998;

g) € 30.000 per le aziende di servizi tecnici per macchine di tipo B o C.

#### **4.0. Commercializzazione, importazione ed esportazione di macchine del tipo A, B e C<sup>117</sup>**

Il trasferimento di proprietà e/o di possesso delle macchine di tipo B e C o di parti delle stesse, può essere effettuato tra aziende regolarmente iscritte nel registro delle aziende tenuto presso la Commissione Nazionale del Gioco.

I fabbricanti, gli importatori, i commercianti e i distributori sono obbligati a tenere un apposito registro in cui rilevare tutte le operazioni concernenti poste in essere sulle macchine.

Per quanto riguarda le attività d'importazione, il Real Decreto 2110/1998 prevede che prima del trasferimento di proprietà di una macchina importata, o prima di procedere, al suo utilizzo, si debba riscontrare l'esistenza degli stessi requisiti previsti per l'omologazione ed iscrizione nel registro dei modelli prodotti in Spagna.

La concessione di permessi per l'importazione è subordinata all'emissione di un rapporto di omologazione emesso dagli organi competenti. Lo stesso rapporto è richiesto per l'importazione di:

- componenti principali delle macchine;
- macchine non omologate destinate allo studio e esibizione in esposizioni/congressi del settore;
- macchine da utilizzare per l'iscrizione nel registro dei modelli.

---

<sup>117</sup> Articoli da 30 a 32 del Real Decreto 2110/1998;

Il permesso di importazione non è richiesta per macchine provenienti da stati membri dell'Unione Europea.

Anche l'attività di esportazione di macchine o di parti di esse, è condizionata all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Commissione Nazionale del Gioco. L'esportatore è obbligato a comunicare, alla predetta commissione, i codici identificativi delle macchine esportate.

### **5.0. Installazione delle macchine di tipo A, B e C<sup>118</sup>**

Il legislatore spagnolo nel Real Decreto 2110/1998, si è preoccupato di fornire indicazioni circa i luoghi in cui le macchine da intrattenimento e d'azzardo possono essere installate.

In particolare, ha stabilito che le macchine di tipo A possono essere installate nei seguenti locali:

- a) bar, caffetterie, locali di ristorazione e alberghieri;
- b) locali siti in centri alberghieri, "campings", navi passeggeri, parchi di divertimento, villaggi o simili;
- c) sale gioco, centri di svago, sale bingo e casinò.

Per quanto riguarda le macchine di tipo B, la loro installazione è consentita presso:

- a) i locali, e loro dipendenze, destinati all'attività pubblica di bar o caffetteria, soggetti all'Imposta sulle attività economiche;
- b) le sale bingo autorizzate;
- c) le sale di tipo B o da gioco;

d) i locali autorizzati all'installazione delle macchine di tipo C (casinò).

Non è consentita l'installazione di macchine di tipo B nei bar delle stazioni ferroviarie, degli aeroporti, dei centri commerciali, o similari, quando il locale dedicato a bar non è chiuso e isolato dal pubblico passaggio. Non possono nemmeno essere installate in chioschi provvisori posti sulle pubbliche vie, spiagge o nelle zone pubbliche di ricreazione. Inoltre, in nessun caso possono essere installate su terrazzi e zone che siano di occupazione delle pubbliche vie.

Infine, per quanto riguarda, l'installazione delle macchine di tipo C, queste possono essere autorizzate solamente nei casinò a cui si riferisce all'articolo 3 del Real Decreto 11 marzo 1977 n. 444, per il quale sono dettate le norme complementari del Decreto-Legge Reale 16/1977.

I locali in cui sono installate queste macchine, sono considerati, a tutti gli effetti, come sale da gioco del casinò, dovendo contare sugli stessi requisiti previsti per l'entrata e registrazione dei clienti nelle sale di questa natura.

### **5.1. Installazione delle macchine di tipo A e B presso bar, caffetterie e sale da gioco/ricreative<sup>119</sup>**

Per poter procedere all'installazione delle macchine di tipo A e B in bar, caffetterie e sale da gioco/ricreative, il Real Decreto 2110/1998, richiede, prioritariamente il possesso di alcuni requisiti amministrativi e fiscali, quali il possesso della licenza municipale e il pagamento delle imposte sulle attività economiche.

Oltre a quanto sopra, particolari adempimenti e requisiti sono richiesti per

---

<sup>118</sup> Articoli da 35 a 36 del Real Decreto 2110/1998;

<sup>119</sup> Articoli da 37 a 44 del Real Decreto 2110/1998;

l'installazione delle macchine nelle sale da gioco o ricreative .

Innanzitutto, il Real Decreto procede ad una prima distinzione tra sale da gioco in cui è possibile l'utilizzo di macchine di tipo A e B e sale ricreative destinate a offrire alla propria clientela solo macchine di tipo A.

L'apertura di sale ricreative per macchine di tipo A è soggetta al regime autorizzativo previsto per questo tipo di locale e l'iscrizione nel registro delle imprese.

Per le "sale da gioco di tipo B" oltre alle predette autorizzazioni e l'iscrizione nel registro delle imprese è richiesto uno specifico assenso da parte della Commissione Nazionale del Gioco.

Inoltre, le "sale da gioco di tipo B" devono essere dotate di un servizio di *reception* atto ad impedire l'entrata nel locale di minori. Al suo interno, può essere offerto un servizio di bar e caffetteria, sempre previo ottenimento di apposita licenza.

Come visto in precedenza per le aziende che intendono fabbricare, importare, esportare, commercializzare o distribuire, anche quelle che intendono gestire una sala ricreativa o da gioco sono chiamate a versare, con le stesse modalità e per gli stessi importi, delle garanzie a tutela delle attività da esse prestate.

## **6.0. Attività di gestione macchine da gioco e intrattenimento<sup>120</sup>**

Anche l'esercizio dell'attività di gestione delle macchine da gioco e intrattenimento è subordinata all'iscrizione presso il registro delle Imprese tenuto presso la Commissione Nazionale del gioco.

---

<sup>120</sup> Articoli da 45 a 51 del Real Decreto 2110/1998;

Ottenuta l'iscrizione e fornite le garanzie<sup>121</sup> possono essere utilizzate le macchine munite del corrispondente permesso di circolazione, installate in locali autorizzati e muniti di tutti i requisiti richiesti.

Per lo sfruttamento delle macchine di tipo B e C è richiesto, anche l'ottenimento di un apposita "autorizzazione alla gestione". In quest'ultimo documento amministrativo che permette l'utilizzo della macchina da parte dell'azienda una volta verificato il rispetto dei requisiti previsti da questo Real Decreto e il pagamento dei tributi previsti.

L'autorizzazione alla gestione, che può essere incorporata nel permesso di circolazione, viene emessa dall'ufficio territorialmente competente, per luogo di utilizzo, della Commissione Nazionale del Gioco, ha validità di 4 anni rinnovabile e può essere negata quando vengono riscontrate infrazioni ripetute alla normativa contenuta nel regolamento in esame.

L'autorizzazione di funzionamento è necessaria, ma non sufficiente per l'installazione ed la gestione delle macchine da parte delle aziende autorizzate. Oltre a tale autorizzazione è richiesto il possesso di un altro documento denominato bollettino dalla situazione (*Boletín de Situación*)

Quest'ultimo è documento amministrativo con cui si autorizza l'installazione di una precisa macchina di tipo B o C, debitamente autorizzata e documentata, in un locale espressamente autorizzato allo sfruttamento di quella macchina.

Deve essere sottoscritto sia dal titolare del locale che dall'azienda che gestisce la

---

<sup>121</sup> Fino a 50 macchine: € 30.000.  
Fino a 100 macchine: € 60.000.  
Fino a 300 macchine: € 180.000.  
Fino a 1.000 macchina: € 600.000.

macchina è ha validità di un anno.

Per quanto riguarda gli eventuali passaggi di proprietà delle macchine, questi possono essere avvenire, tra soggetti autorizzati, con l'approvazione del gestore e devono essere registrati sul registro delle macchine e sul permesso di circolazione.

L'autorizzazione alla gestione ed il bollettino della situazione sono revocati, e conseguentemente deve cessare l'uso della macchina, in conseguenza:

- a) alla cancellazione dell'azienda di gestione dal registro delle imprese, a meno che siano trasferiti ad un'altra azienda;
- b) di sanzioni irrogate da una Pubblica Amministrazione per violazioni in materia di giochi, in osservanza di quanto disposto dalla Legge 34/1987, del 26 dicembre;
- c) del mancato pagamento dei tributi legati alla gestione delle macchine e delle imposte sul gioco;
- d) del mancato pagamento delle imposte sulle attività economiche;
- e) di falsità, irregolarità e inesattezze essenziali nei dati indicati nelle richieste o nella documentazione esibita.
- f) della cancellazione dell'iscrizione del modello nel registro corrisponde, secondo quanto stabilito dal presente Real Decreto ed in precedenza evidenziato.

---

più di 1.000 macchina: € 60.000 supplementari per ogni 100 macchine o frazioni.

## **CAPITOLO 9**

### **1.0. L'imposizione fiscale - 1.1. Imposta generale - 1.2. Tassa fissa - 2.0. Sanzioni**

#### **1.0. L'imposizione fiscale**

L'imposizione fiscale prevista in Spagna sui proventi derivanti dalla gestione delle macchine da intrattenimento, e in particolare delle macchine di tipo B e C del Real Decreto 2110/1998, è regolata dal Decreto Legge Reale 16/1977, così come modificato dalla Legge 5/2004 del 28 dicembre.

In particolare, l'articolo 3 prevede che indipendentemente dai tributi statali e locali a cui sono sottoposte, le società o imprese che sviluppano le attività a cui si riferisce il presente Real Decreto 2110/1998, cioè i casinò ed gli altri locali, installazioni o sale da gioco, sono soggetti all'imposizione fiscale prevista per le riffe, tombole, scommesse e combinazioni, come segue:

1. presupposto di imponibilità - costituisce presupposto di imponibilità l'ottenimento dell'autorizzazione alla celebrazione o all'organizzazione dei giochi di fortuna, scommessa o d'azzardo;
2. soggetto passivo: sono soggetti passivi dell'imposizione gli organizzatori e le imprese la cui attività include la celebrazione di giochi di fortuna, scommessa o d'azzardo. Sono, inoltre, responsabili solidali i proprietari e i gestori dei locali dove si celebrano tali eventi;

3. base imponibile dell'imposta: l'imposta, è calcolata sul il reddito lordo che i casino ottengono dal gioco o sugli importi che i giocatori destinano alla loro partecipazione ai giochi che avvengono nei locali, installazioni o sale dove i giochi di fortuna vengono svolti.

Per quanto riguarda il tributo applicabile, il punto quattro, dell'articolo in esame, contempla due tipologie di imposizione: la prima è un imposta generale la seconda una tassa fissa.

### **1.1. Imposta generale**

L'imposta generale prevede due modalità di calcolo:

- la prima basata su una aliquota fissa pari al 20% delle somme giocate;
- la seconda, applicabile solo nei confronti dei casinò, prevede una serie di aliquote progressive per scaglio:

<u>Base imponibile (Euro)</u>	<u>Percentuale applicabile</u>
0 a 2.000.000	22 %
2.000.000,01 a 3.000.000	40 %
3.000.000,01 a 5.000.000	52 %
Più di 5.000.000	63 %

## 1.2. Tassa fissa

In base alla classificazione prevista dal Real Decreto 2110/1998, è dovuta, inoltre, una tassa fissa, stabilita in:

a) € 3.600 per le macchine del tipo di B o di ricreazione con premio programmato.

Nel caso in cui due o più giocatori possono intervenire simultaneamente, e sempre che il gioco di ognuno di loro sia indipendente da quanto realizzato dagli altri giocatori, saranno applicate le seguenti quote:

- macchine o apparecchi da due giocatori: € 7.200;
- macchine o apparecchi da tre o più giocatori: € 7.200, più il risultato della seguente moltiplicazione:

*1920 X (numero dei giocatori X il prezzo massimo autorizzato per partita).*

Nel caso di modifica del prezzo massimo di 20 centesimi di euro, autorizzato per le partite in macchina del tipo B o ricreative con premio programmato, la quota di € 3.600, può essere incrementata di € 70 euro per ogni 4 centesimi di euro eccedenti il prezzo massimo autorizzato di 20 centesimi di euro. Se la modifica si produce posteriormente al pagamento della tassa, i soggetti passivi dovranno procedere all'auto-liquidazione versando la differenza. Tuttavia, se quanto previsto precedentemente si verifica dopo il 30 giugno, l'auto-liquidazione e il versamento farà riferimento solo al 50% della differenza.

b) per le macchine di tipo C o di probabilità la quota annuale è pari a 5.400 euro;

c) per le altre macchine da ricreazione con premi in oggetti la quota annuale è di € 500.

La tassa, ha validità annuale, ed è esigibile alla ricezione dell'autorizzazione. Nel primo anno di attività, l'obbligo di versamento coincide la ricezione dell'autorizzazione, per la sua intera quota annuale, salvo che l'autorizzazione sia ottenuta dopo il 30 giugno; in questo caso, per il periodo restante, si è chiamati a versare il 50% dell'importo. La riscossione del tributo avviene con pagamenti frazionati trimestrali di pari importo scadenti il 20 del mese di marzo, giugno, settembre e dicembre.

## **2.0. Sanzioni**

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalle norme tributarie, il mancato pagamento, o l'occultamento totale o parziale della base imponibile determina, automaticamente, la sospensione dell'autorizzazione amministrativa per un periodo massimo di sei mesi. La reiterazione è sanzionata con la perdita definitiva dell'autorizzazione.

## **CAPITOLO 10**

### **1.0. Struttura del sistema sanzionatorio previsto dal Real Decreto 2110/1998 - 1.1. Infrazioni molto gravi - 1.2. Infrazioni gravi - 1.3. Infrazioni lievi - 2.0. Sanzioni - 3.0. Attività di vigilanza e controllo**

#### **1.0. Struttura del sistema sanzionatorio previsto dal Real Decreto 2110/1998**

Il sistema sanzionatorio previsto per le violazioni alle disposizioni relative ai giochi da intrattenimento e d'azzardo, di cui al Real Decreto 2210/1998, pone le sue basi su una suddivisione delle possibili infrazioni in tre diversi gruppi, caratterizzati dalla gravità della condotta prevista. In particolare agli articoli 60, 61 e 62 sono state delineate le fattispecie che costituiscono:

- infrazioni molto gravi (articolo 60);
- infrazioni gravi (articolo 61);
- infrazioni lievi (articolo 62).

#### **1.1. Infrazioni molto gravi**

Vengono considerate infrazioni molto gravi dall'articolo 60 i seguenti comportamenti:

- fabbricazione e commercializzazione:
  - l'importazione, la fabbricazione, distribuzione e vendita, in qualsiasi forma, di macchine clandestine. Vengono considerate macchine clandestine quelle che

non corrispondono ai modelli iscritti nel Registro dei modelli, o che ne sono stati cancellati (salvo che si tratti di cancellazione richiesta dal titolare dell'iscrizione). Inoltre, sono considerate clandestine le macchine di tipo B o C installate in locali non autorizzati o fuori dei locali autorizzati;

- l'importazione, la distribuzione e la vendita di macchine da parte di soggetti differenti da quelli autorizzati;
- la fabbricazione di macchine da parte di soggetti non iscritti nel Registro delle Imprese, anche se operanti con licenza o autorizzazione rilasciata dal titolare del modello iscritto;
- la realizzazione, in generale, di attività per cui è richiesta l'iscrizione o l'autorizzazione amministrativa prevista dal Real Decreto 2210/1998;
- installazione:
  - l'installazione di macchine clandestine o da parte di soggetti diversi da quelle autorizzati;
  - la mancata indicazione sulla macchina della denominazione commerciale o la sua alterazione o inesattezza;
  - l'installazione, da parte dei titolari dell'attività del locale, di macchine che non rispondono ai requisiti previsti dal Real Decreto;
  - l'interconnessione delle macchine di tipo C senza le autorizzazioni richieste;
  - l'installazione di un numero superiore di macchine rispetto a quello autorizzato;

- gestione:
  - la gestione di macchine clandestini o da parte di soggetti o entità non autorizzate;
  - la gestione, in qualsiasi forma, di macchine mancati del permesso di circolazione;
  - la gestione di macchine senza le autorizzazioni previste;
  - l'alterazione, in qualsiasi forma, della percentuale di ritorno e del premio massimo autorizzato;
  - la gestione, fuori dalla Comunità Autonoma corrispondente, di macchine la cui l'autorizzazione all'importazione o fabbricazione è stata rilasciata per un determinato ambito territoriale;
  
- funzionamento:
  - il funzionamento di locali o luoghi senza le corrispondenti autorizzazioni;
  - il mancato impedimento all'uso delle macchine di ricreazione con premio o d'azzardo a minori d'età, o il permettere l'entrata dei medesimi nelle sale di tipo B;
  - il rifiuto di esibire la documentazione obbligatoria, agli agenti delle autorità competenti, tanto da parte dell'azienda di gestione, come del titolare dell'attività del locale o del luogo in cui sono installate le macchine;
  - il rifiuto del soggetto ad aprire le macchine per la verifica, da parte degli agenti delle autorità competenti, dei requisiti richiesti;
  - l'utilizzazione di macchine di ricreazione di tipo A come motivo o come

strumento per la realizzazione di scommesse o giochi d'azzardo;

- la pubblicità, non autorizzata dalla Commissione Nazionale del Gioco, delle attività in argomento;
- l'emissione di certificati di duplicazione falsi e la ripetizione di numeri di serie delle macchine o dei contatori;
- è considerata, infine, infrazione molto grave la richiesta o l'ottenimento mediante l'uso di falsità di autorizzazioni, permessi o documenti previsti dal Real Decreto in argomento.

## **1.2. Infrazioni gravi**

Vengono considerate infrazioni gravi dall'articolo 61 i seguenti comportamenti:

- fabbricazione e commercializzazione;
  - la modifica, da parte delle aziende di importazione o di fabbricazione, dei requisiti previsti per le macchine, senza le autorizzazioni obbligatorie;
  - l'esportazione delle macchine senza l'adempimento dei requisiti richiesti dall'articolo 32. c) del Real Decreto 2210/1998;
  - la mancata restituzione del permesso di circolazione quando previsto;
- installazione;
  - le interferenze o il cambio di installazione in locali autorizzati di macchine di tipo B e C;
  - l'inosservanza delle condizioni tecniche o dei requisiti richiesti per i locali tipo B e C;

- l'inesistenza o il difettoso funzionamento del servizio di controllo d'accesso per i locali delle macchinette del tipo B e C;
  - la mancata esposizione del permesso di circolazione, o il non tenerlo nella forma prevista dall'articolo 23 del Real Decreto in argomento.
- gestione:
    - la negligenza nella correzione delle cause che provocano nelle macchine di tipo B o C un utilizzo inadeguato del gioco, nuocendo ai requisiti o ai limiti stabiliti, sempre che non costituisca un infrazione molto grave;
    - le prestazioni poste in essere dalle aziende operatrici, dai titolari di sale da gioco, bar self-service, nel caso di modifica dei requisiti richiesti, senza la prescritta autorizzazione;
- funzionamento:
    - l'inosservanza, da parte dell'impresa operante, dell'obbligo di conservare la documentazione richiesta;
    - l'inesistenza nel locale della documentazione richiesta;
    - il mancato invio alla Commissione Nazionale del Gioco della relazione statistica prevista nell'articolo 58;
    - la mancata comunicazione alla Commissione Nazionale del Gioco delle variazioni dei dati contenuti nell'autorizzazione amministrativa.

### **1.3. Infrazioni lievi**

In forza del disposto normativo contenuto nell'articolo 62 del Real Decreto 2110/1998 sono da intendersi le infrazioni lievi quelle azioni o omissioni, non considerate infrazioni molto gravi o gravi. Comportamenti che in pratica:

- non presuppongono il mancato adempimento di norme di ordine pubblico;
- non sono causa di pericolo per i terzi;
- non influenzano la trasparenza del gioco;
- non possono tradursi in attività fraudolente;
- non sono di ostacolo al controllo e alla contabilizzazione delle operazioni.

### **2.0. Sanzioni**

A si fatta distinzione delle condotte considerate infrazioni al disposto normativo previsto dal Real Decreto 2110/1998, sono state parimenti previste una serie di sanzioni, anch'esse graduate, in ragione della gravità del fatto commesso.

In particolare l'articolo 64 del Real Decreto 2110/1998 prevede:

- per le infrazioni lievi, di cui all'articolo 63, un multa pari a € 3.000;
- per le infrazioni gravi, di cui all'articolo 62, una multa pari a € 30.000;

ed, infine,

- per le infrazioni molto gravi, previste dall'articolo 61, una multa pari a € 600.000.

Inoltre, in quest'ultimo sono previste ulteriori sanzioni accessorie, quali:

- la sospensione temporanea o la revoca dell'autorizzazione contenuta nel "*boletín de Situación*" o nell'iscrizione nel corrispondente registro;
- la chiusura provvisoria o definitiva dei locali dove si gioca;
- l'incapacità provvisoria o definitiva di svolgere le attività di gioco nei locali.

Per quanto riguarda le macchine di tipo A, occorre ricordare che il Real Decreto 2110/1998 prevede che le infrazioni commesse, salvo che non si tratti di trasformazione fraudolenta in macchine di altro tipo o di utilizzo come strumento per la realizzazione di giochi d'azzardo, siano sanzionate tenendo conto della loro minor pericolosità sociale.

Una particolare tutela è prevista anche per i minori, in quanto l'utilizzazione di macchine di tipo B o C da parte dei minori comporta il divieto, posto a carico del titolare, di utilizzare ancora le macchine predette.

Per l'esatta quantificazione della sanzione applicabile, devono essere, inoltre, prese in considerazione una serie di ulteriori circostanze, quali:

- quelle personali e materiali che hanno concorso al verificarsi del comportamento;
- le caratteristiche del posto in cui le macchine sono installate;
- la contumacia nel comportamento del trasgressore;
- la reiterazione nella commissione dell'infrazione;
- la pubblicità che ha avuto l'evento;
- l'importanza economica e sociale dell'infrazione commessa.

### 3.0. Attività di vigilanza e controllo

L'attività di vigilanza e controllo<sup>122</sup> sul rispetto della normativa contenuta nel Real Decreto 2110/1998 è affidata, nell'ambito delle sue competenze alla Forza e Corpo di Sicurezza dello Stato e ai funzionari abilitati del Ministero dell'Interno spagnolo. Inoltre, la funzione di ispezione, vigilanza e controllo, è svolta in collaborazione con le Polizie autonome e le Polizie locali.

Le attività di ispezione e controllo sono attestate da appositi atti<sup>123</sup>.

Questi sono redatti in triplice esemplare alla presenza del titolare o di un incaricato del locale, dal responsabile degli atti e nel caso, dal proprietario della macchina. Gli atti, che riportano una descrizione fedele e accurata dei fatti riscontrati, sono sottoscritti dagli intervenuti e da eventuali testimoni, e devono contenere sia le osservazioni formulate dalle parti, sia specificare il diniego alla firma o alla presenza dei soggetti interessati.

Gli atti in funzione delle situazioni riscontrate sono:

- a) atti di infrazione: redatti in presenza di violazioni al Real Decreto 2110/1998. I fatti ed i dati rilevati riflettono con esattezza le situazioni accertate e le infrazioni contestate. Devono essere consegnati in copia al titolare delle macchine o al gestore del locale;
- b) atti di "controllo e conformità": che gli ispettori sono chiamati a rilasciare quando non rilevano nessuna anomalia e di cui consegnano copia a chi partecipa alle operazioni;

---

<sup>122</sup> Articolo 67 del Real Decreto 2110/1998 del 2 ottobre.

<sup>123</sup> Articolo 68 del Real Decreto 2110/1998 del 2 ottobre.

- c) atti di sigillo, sequestro, chiusura: emessi quando si procede: al sequestro di macchine; alla chiusura di locali; al sequestro di documenti, ai fini sanzionatori o di misura cautelare; come conseguenza di un atto di infrazione di cui al Real Decreto 2110/1998;
- d) atti di dissequestro o riapertura: redatti una volta pagata la sanzione o rimossa la misura cautelare di sigillo o chiusura.
- e) atti di distruzione: redatti a constatazione della distruzione di materiale clandestino sequestrato, quando ciò venga ordinato dall'Autorità competente.

**SCHEMA DI RAFFRONTO TRA LA NORMATIVA VIGENTE IN ITALIA E IN SPAGNA SUGLI APPARECCHI E CONGEGNI DA DIVERTIMENTO E INTRATTENIMENTO CON VINCITA IN DENARO DENOMINATI AWP O NEWSLOT.**

	<b>ITALIA</b>	<b>SPAGNA</b>
<b>Fonte normativa</b>	Art. 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S.	Art.5 del Real Decreto 2110/1998
<b>Definizione</b>	apparecchi, obbligatoriamente collegati alla rete telematica, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, che distribuiscono vincite in denaro erogate in monete metalliche	Sono macchine di tipo B quelle che, in cambio del prezzo della partita, concedono all'utilizzatore un tempo di uso e di gioco e, eventualmente in accordo con il programma del gioco, un premio in moneta.
<b>Costo della partita</b>	Non superiore a 1 euro	Non superiore a 0,20 euro
<b>Durata della partita</b>	Al massimo 4 secondi	Durata media non inferiore a 5 secondi, così da non potersi realizzare più di 120 partite in 10 minuti
<b>Vincita massima</b>	100 euro	400 volte il prezzo massimo <sup>124</sup>
<b>Numero complessivo delle giocate per ciclo di vincite</b>	140.000	20.000
<b>Percentuale delle vincite erogate in rapporto alle somme giocate</b>	75%	75%
<b>Prelievo erariale</b>	12% delle somme giocate	Imposta del 20% + Tassa fissa di 3.600 euro <sup>125</sup>

<sup>124</sup> Elevato a 600 se la macchina è predisposta ad effettuare partite multiple. Inoltre se è autorizzata l'interconnessione delle macchine la vincita non potrà essere inferiore a 600 volte il prezzo della partita, né superiore a 2.000. Se installata in Casinò, può erogare premi fino a 1.000 volte il prezzo massimo della giocata.

<sup>125</sup> Elevato a 7.200 euro per macchine predisposte ad effettuare partite multiple autorizzate. Inoltre se è autorizzata l'interconnessione delle macchine il prelievo è pari a 7.200 Euro + Il prodotto di 1920 x (numero di giocatori x prezzo massimo della partita).

**SCHEMA DI RAFFRONTO TRA LA NORMATIVA VIGENTE IN ITALIA E IN SPAGNA SUGLI APPARECCHI E CONGEGNI DA DIVERTIMENTO E INTRATTENIMENTO CON VINCITA IN DENARO DENOMINATI VLT E DESTINATI AI CASINO’.**

	<i><b>ITALIA</b></i>	<i><b>SPAGNA</b></i>
<i><b>Fonte normativa</b></i>	Art. 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S.	Art.6 del Real Decreto 2110/1998
<i><b>Definizione</b></i>	Apparecchi, facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa.	Sono definite macchine di tipo C o d’azzardo quelle che, in accordo con le caratteristiche ed i limiti stabiliti dal Real Decreto 2110/1998, e in cambio di una determinata scommessa, assegnano all’utente un periodo di uso o di gioco e, possibilmente, un premio che dipenderà sempre dalla probabilità.
<i><b>Costo della partita</b></i>	Non ancora determinato <sup>126</sup>	Non superiore a 6 euro
<i><b>Durata della partita</b></i>	Non ancora determinato	Durata minima di 2,5 secondi
<i><b>Vincita massima</b></i>	Non ancora determinato	2.000 volte il prezzo massimo <sup>127</sup>
<i><b>Numero complessivo delle giocate per ciclo di vincite</b></i>	Non ancora determinato	20.000
<i><b>Percentuale delle vincite erogate in rapporto alle somme giocate</b></i>	Non ancora determinato	Non inferiore a 80%
<i><b>Prelievo erariale</b></i>	Tra l’8 e il 12% delle somme giocate	Imposta progressiva a scaglioni dal 22 al 63% + Tassa fissa di 5.400 Euro.

<sup>126</sup> In attesa di apposito regolamento del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto del Ministro dell’interno.

<sup>127</sup> Prevista la possibilità di erogazione di premi superiori in caso di “jackpots” o premi speciali.

## **BIBLIOGRAFIA**

- Alfonso Russo, “*Giocchi e scommesse, detraibilità Iva circoscritta*”, in Notiziario fiscale dell’Agenzia delle Entrate, 31 marzo 2006, sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).
- B. Di Tucci, “*I giochi nella legge finanziaria per il 2006 e nel decreto collegato*”, in “Il fisco”, n. 18 del 1 maggio 2006, pag. 1-2781.
- Francesco Tavone, “*Commento alla Legge Finanziaria 2004. Articolo 39 – Altre disposizioni in materia di entrate*”, in Fisconline – banca dati tributaria, ETI.
- Francesco Tavone, “*Commento alla Legge Finanziaria 2004. Articolo 4, comma 195 – Modifiche alla disciplina in materia di videogiochi*”, in Fisconline – banca dati tributaria, ETI.
- Francesco Tavone, “*Commento alla Legge Finanziaria 2005. Articolo 1, commi 495-502 – Disposizioni in materia di apparecchi da gioco e scommesse ippiche al totalizzatore*”, in Fisconline – banca dati tributaria, ETI..
- Gaetano Mauro, “*Commento alla manovra finanziaria 2006 – Disposizioni in materia di apparecchi da intrattenimento idonei per il gioco lecito che consentono vincite in denaro (articolo 1, commi 525 – 534)*”, in Fisconline – banca dati tributaria, ETI.
- Giuseppe Mango, Massimiliano Giua e Pietro Accardi, “*Profili penali dei giochi illeciti, delle scommesse illegali e degli Internet point*”, in “Il Fisco” n. 26 del 27 giugno 2005, pag. 1-3979.

- Giuseppe Mango, Massimiliano Giua e Pietro Accardi, “ *Le nuove sanzioni riguardanti i giochi illeciti alla luce delle modifiche apportate dalla Legge finanziaria 2006*”, in “Il Fisco” n. 7 del 13 febbraio 2006, pag. 1-932.
- Lorenzo Gorgoglione, “*Ricavi per l’esposizione di apparecchi per giochi*”, in Pratica Professionale – I casi n. 4/2005, pag. 39, in “*I quattro codici della riforma tributaria - BIG*”, IPSOA.
- Massimo Negro, “*Gestione telematica e PREU sugli apparecchi da divertimento*”, in Pratica fiscale e professionale n. 23/2004, pag. 10, in “*I quattro codici della riforma tributaria - BIG*”, IPSOA.
- Mauro Boschi e Raffaele Iannelli: “*IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - Operazioni esenti - Gestore di apparecchi da intrattenimento - Raccolta delle giocate con gli apparecchi per il gioco lecito - Trattamento contabile - Concessionari della rete – Esenzione*” , in *Casi e questioni della riforma tributaria - Caso n. 2353 – Codice Tributario, Il sole 24 ore.*
- M. Pucci e M. Franoso, “*Gli apparecchi da intrattenimento a premi*”, Giuffrè editore, Milano, pag. 5.
- Lorenzo Gorgoglione, “*Ricavi per l’esposizione di apparecchi per giochi*”, in Pratica Professionale – I casi n. 4/2005, pag. 39, in “*I quattro codici della riforma tributaria - BIG*”, IPSOA.
- Mauro Boschi e Raffaele Iannelli: “*IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - Operazioni esenti - Gestore di apparecchi da intrattenimento - Raccolta delle giocate con gli apparecchi per il gioco lecito - Trattamento contabile - Concessionari della rete – Esenzione*” , in *Casi e questioni della riforma*

*tributaria* - Caso n. 2353 – Codice Tributario, Il sole 24 ore.

- Mauro Boschi e Raffaele Iannelli: “*IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - Operazioni esenti - Gestore di apparecchi da intrattenimento - Raccolta delle giocate con gli apparecchi per il gioco lecito - Trattamento contabile - Concessionari della rete – Esenzione*” , in *Casi e questioni della riforma tributaria* - Caso n. 2353 – Codice Tributario, Il sole 24 ore.
- Vincenzo Delle Femmine, “*Le nuove disposizioni fiscali contenute nella Legge Finanziaria 2003. Articolo 22 – Misure di contrasto dell’uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento. Disposizioni concernenti le scommesse ippiche e sportive.*”, in *Fisconline – banca dati tributaria*, ETI.

## WEBSITE

<http://www.aams.it>

<http://www.agenziaentrate.it>

<http://www.mir.es>

<http://www.once.es>

<http://onlae.terra.es>